



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 95

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 14/04/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405198211

Esito: RINVIO AL 16/04/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONTINUAZIONE DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVV. S. LOJACONO.....3

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 14/04/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lojacono, possiamo proseguire con la sua discussione.

CONTINUAZIONE DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVV. S. LOJACONO

(L'Avvocato Lojacono, durante la sua discussione, proietta alcune slide su un videoproiettore).

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Sì, Presidente. Proseguo con un ulteriore intervento nel rispetto di quell'indicazione che ho ricevuto anche dalla Corte di non descrivere gli interventi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato. Nell'interesse di tutti, perché così ci rimane anche più impresso.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, ma ci mancherebbe! No, ma...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché, comunque la perizia ce l'abbiamo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ripeto, l'Ingegnere Fruttuoso l'abbiamo ben seguito, quindi andiamo alle note.

AVVOCATO S. LOJACONO – Rispetterò. Rispetterò quell'indicazione che ho ricevuto, non ripeterò quello che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Così...

AVVOCATO S. LOJACONO – La citerò soltanto quando mi serve specificamente per confutare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – ...un'affermazione del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo rispetterò rigorosamente, anche perché cerco di far durare il meno possibile, anche per miei bisogni, questo intervento.

Stiamo parlando di un intervento che riguarda l'acciaieria, e il tema è quello sempre nell'ambito degli ammodernamenti, quindi non l'installazione di impianti ex novo ma ammodernamenti di sistemi precedentemente preesistenti. Ed è, in particolare, l'ammodernamento degli impianti di depurazione del gas dell'acciaieria. Questo è il tema.

Con riferimento a questo intervento il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, dopo aver ricordato un po' in cosa consiste questa fase del processo produttivo, afferma che: "A fronte di centinaia di eventi di slopping che sono stati accertati" – io dico "sarebbero stati accertati" – "francamente ritenere che questo sia stato un intervento efficace dal punto di vista ambientale, se mai l'intervento c'è stato, mi sembra del tutto fuori luogo, salvo leggere questi effetti – come ha fatto l'Ingegnere Fruttuoso - sulle carte di Ilva, solo carte appunto". Questa, diciamo, è l'affermazione del Pubblico Ministero che io mi accingo a confutare. Per confutarla, un minimo accenno tuttavia alla fase di processo a cui ci stiamo riferendo evidentemente è inevitabile. Vi faccio vedere adesso una immagine. Più che citare la consulenza la utilizzo nelle immagini. Ecco, questa è l'immagine che vi sto mostrando, che voi forse ricorderete. Questa immagine si trova a pagina 30 della relazione dell'Ingegnere Fruttuoso. Non è la pagina che si riferisce all'intervento di cui ci stiamo occupando, ma in un altro intervento era stato mostrato il sistema che riguarda questa fase, che è quella del convertitore. In questa fotografia il convertitore è nella fase chiusa, il sistema è tutto chiuso, perché è la fase dell'insufflaggio dell'ossigeno nel bagno che si trova all'interno del convertitore. Ma vi

faccio vedere questa immagine, ovviamente, per darvi conto del fatto che quello di cui stiamo parlando in questo momento, nell'intervento che stiamo trattando e che è stato sottoposto a queste considerazioni da parte del Pubblico Ministero, è questa parte. Questo è il convertitore. Questa è la parte di cui ci stiamo occupando. Cioè, si sviluppano dei fumi nella fase dell'insufflaggio e, come il titolo stesso dell'intervento dice, questo intervento serve per ammodernare il sistema di aspirazione di questi fumi di processo e – perché sono due le funzioni del sistema di cui stiamo parlando – la depolverazione del gas che si genera e che poi voi vedete, incanalandosi in questi condotti subisce due momenti di lavaggio, perché voi vedete il primo lavatore e il secondo lavatore. Quindi, il sistema di cui noi stiamo parlando, come risulta chiaramente sia dalla relazione sia dall'esame dell'Ingegnere Fruttuoso, è un sistema che – lo ripeto perché arrivo subito alla confutazione - ha due funzioni di miglioramento. Il miglioramento insiste su due problematiche: la prima migliora l'aspirazione dei fumi di processo, la seconda migliora il sistema di lavaggio del gas di acciaieria per ridurre la concentrazione delle polveri che evidentemente si generano nel processo e nei gas del processo di cui stiamo parlando. Ora, da quello che dico, chiaramente risulta mi pare assolutamente di prima evidenza che la considerazione del Pubblico Ministero, che vorrebbe che gli eventi di slopping costituiscono un elemento capace di mettere in discussione un ammodernamento – l'ammodernamento di cui stiamo parlando – è un'argomentazione totalmente indifferente. Perché, voi sapete esattamente cosa sono i fenomeni di slopping, non riguardano certamente l'aspirazione dei fumi di processo o la depurazione del gas che si forma al momento dell'affinazione della ghisa. Questo sistema di cui noi stiamo parlando attiene alla aspirazione di emissioni e alla riduzione di concentrazioni di polveri di processo, cioè relative... che si generano nel processo ordinario. Questi convertitori sono tre convertitori nell'Acciaieria 1, tre convertitori nell'Acciaieria 2, lavorano tutti i giorni, tutte le ore, tutti i mesi, tutti gli anni; nell'esercizio, nel loro normale esercizio producono fumi che vengono aspirati da questo sistema, producono gas che vengono lavati da questo sistema, e quindi le polveri vengono ridotte da queste diciamo attività di lavaggio. Ma non ha assolutamente niente a che fare questo sistema con il tema dello slopping che invece è un tema eccezionale, ovviamente non è nella ordinarietà, non riguarda le emissioni che si producono nella ordinarietà dell'esercizio di questo impianto. E lo slopping poi sono quegli ossidi di ferro che vanno... diciamo, questa sorta di colonna di ossidi di ferro che avete tutti visto nelle immagini di colore rossastro, che nulla hanno a che fare né coi fumi di processo né con le polveri che si trovano nel gas.

Quindi, diciamo che il Pubblico Ministero ha utilizzato, per mettere in discussione la efficacia, la

chiara ed evidente efficacia ambientale di questo intervento, un argomento totalmente inconferente, ma direi a prima vista inconferente.

Per sottolineare la valenza invece ambientale di questo intervento rimane da dire che, chiaramente, così come abbiamo già visto per i gas di altoforno e per la depurazione dei gas di altoforno da polveri, ovviamente il consulente ha messo bene in evidenza anche nel suo esame che questi interventi trovano la loro importanza nel fatto che poi questi gas vengono utilizzati nelle diverse utenze dello stabilimento. E qui veniamo al concetto per cui più il gas è depurato da sostanze indesiderate – e in questo caso le polveri – più poi l'emissione del punto dello stabilimento in cui il gas viene utilizzato è un'emissione priva di queste sostanze indesiderate, e quindi l'effetto ambientale noi lo abbiamo al punto di emissione dello stabilimento in cui il gas viene utilizzato. Quindi è un sistema che ha evidentemente una valenza, una valenza ambientale.

Questo intervento ovviamente ha comportato l'acquisto di tutta una serie di cappe e la installazione di tutta una serie di sistemi accessori a queste cappe. Su questi ordini sono stati sentiti... Perché il Pubblico Ministero metteva in discussione – ricorderete – nella sua requisitoria anche la realizzazione di questo intervento. Dice: "Se mai è stato realizzato", sono le sue parole. Ecco, adesso possiamo vedere insieme – il più brevemente possibile – se è stato realizzato. Sono stati sentiti su questo intervento diversi testimoni. Faccio l'esempio... Ecco, ne sto proiettando uno per capire poi la corrispondenza tra la testimonianza che noi abbiamo a disposizione e il documento.

E' l'ordine 29664, del 06 luglio 2001, alla Oschatz, e per conoscenza a Ravizza S.r.l. Faccio questo riferimento a Ravizza, perché poi Ravizza è stato sentito nel processo. Quindi la ditta produttrice è effettivamente la Oschatz, ma poi il fornitore che è stato sentito è il rappresentante italiano della Oschatz che è straniera, è di Essen, e noi abbiamo sentito poi nel processo Ravizza.

Quindi, questo ordine del 06 luglio del 2001, che prevede una consegna – se non ricordo male – nel 2002, infatti è il 15 maggio del 2002, riguarda nuove cappe mobili di captazione e raffreddamento fumi al sistema evaporativo, completa di... eccetera, eccetera. Ci interessa, diciamo, relativamente. Ma questo per farvi vedere che poi nel dibattimento sono stati sentiti dei testimoni rispetto a questo ordine, ad esempio. E i testimoni - per esempio - sono il signor Lucatorto, che è stato sentito proprio con riferimento a quest'ordine che vi ho mostrato, il 29664, e all'udienza del 09 ottobre del 2019, a pagina 23 – così possiamo vedere se abbiamo una prova della realizzazione di questo intervento – gli viene mostrato questo ordine, e Lucatorto risponde che ovviamente sa di cosa si tratta e lo conosce e, dal punto di vista della sua valenza ambientale ci conferma che era volto... Queste sono le sue parole: "era volto al sistema di miglioramento della

captazione delle polveri, che venivano lavate durante il passaggio nel sistema di lavaggio dei fumi". Quindi è molto chiaro, molto semplice, ci dà esattamente qual è il contesto di operatività di questo intervento, e credo che sia più che sufficiente per metterci tranquilli sul fatto che era stato realizzato e che aveva la valenza ambientale che noi sosteniamo.

La stessa cosa, siccome gli ordini sono più di uno, possiamo fare con l'ordine 26640 del 2000 che prevede una consegna di questo sistema di captazione, che in questo caso riguarda i tre convertitori dell'Acciaieria 1, con consegna prevista per il settembre del 2003. Su questo ordine è stato sentito il signor Pispero, sempre operativo nella acciaieria, il quale oltretutto – non ricordo per quale ragione – risponde alle domande del Presidente. All'udienza del 30 settembre del 2019, a pagina 70, è intervenuto il Presidente che, rispetto proprio a questo ordine, chiede al testimone se riconosce le opere che formano oggetto di questo ordine, Pispero risponde che le conosce, le conosce molto bene. Il Presidente chiede nuovamente di che cosa si tratta e il testimone dice che tutti questi ordini – tra cui questo 26640 – si riferiscono appunto all'ammodernamento dell'impianto di depurazione del gas. Ecco, vedete che il tema, che è ben presente ai testimoni, è il tema dell'effetto ambientale, è la depurazione del gas di acciaieria. E sono ordini – dice il testimone – che riguardano diciamo questo sistema generale, dati a diversi fornitori rispetto alle diverse specializzazioni di questi diversi fornitori. Dice: "Sono attività che sono state eseguite negli anni", e poi precisa una cosa importante: "In quegli anni che sono indicati nei documenti". Cioè, il testimone ci conferma che c'è una corrispondenza tra quello che risulta nei documenti e quello che risulta poi nella realizzazione in concreto. Dice una seconda cosa importante, anzi una terza cosa importante, e cioè che sono tuttora in servizio, sono funzionanti presso gli impianti di Acciaieria 1. Questa cosa la sottolineo, perché ci dà conto del fatto che, siccome il Pubblico Ministero in più casi ha messo in discussione il perdurare, la permanenza... Diciamo che nella principale dice che questo effetto non ci fosse affatto o addirittura che non ci fossero gli impianti. Ma nelle subordinate del Pubblico Ministero a volte si sostiene che questi effetti si disperdessero – no? - da un certo punto di vista nel tempo. Qui il testimone ci fa capire che una volta che il presidio viene installato, come in questo caso, nel 2019 è ancora funzionante, è ancora in servizio; nel 2019 i gas di acciaieria dell'Ilva di Taranto (anzi Arcelor) sono ancora depurati da questo sistema. Insomma, questo è un po' il concetto.

Sempre su questo ordine è stato sentito anche il teste Donvito. E' stato sentito il teste Donvito, il quale ha riconosciuto i lavori che sono oggetto di questi ordini, afferma e le descrive che sono le cappe nuove che sono state fatte ai convertitori, e ci chiarisce... E ci

chiarisce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO - Donvito è importante come testimone, perché ci chiarisce i contenuti di questo intervento, perché dice che sono cappe nuove la cui utilità è data dal fatto che all'interno del processo c'è lo sviluppo di fumi che vengono convogliati attraverso condotti e che sono costituiti proprio da questo impianto che è stato montato. Anche Donvito ci conferma, a pagina 99 dell'udienza del 27 marzo del 2019, che questi impianti sono attualmente in funzione per tutti e tre i convertitori dell'Acciaieria 1. Quindi riscontra la testimonianza precedente di cui abbiamo parlato.

Su questo ordine abbiamo anche la testimonianza sul fronte del fornitore, cioè abbiamo sentito sia i testimoni dell'Ilva sia il fornitore. In questo caso il fornitore appunto – come abbiamo visto – è Ravizza, che opera per conto della Oschatz; e viene sentito all'udienza del 18 dicembre del 2019, e a pagina 16 gli viene mostrato l'ordine e riconosce l'ordine dando anche un dettaglio... dando anche un dettaglio che è consistente nel fatto che dice: "Questo ordine è di un importo inferiore rispetto ad altri ordini, perché la particolarità è che queste cappe mobili dell'Acciaieria 1 non comprendevano il carro su cui insisteva la cappa che invece nell'altra acciaieria avevamo venduto". Quindi il suo ricordo è anche contestualizzato, perché ne ricorda alcuni dettagli particolari. Anche per questo intervento è stato sentito, per le opere edili che sono servite per realizzarlo, Rossi, all'udienza del 06 maggio del 2019, che a pagina 41 le ha riconosciute. Su un altro ordine... Perché un conto sono le cappe, un conto sono tutte quelle... Perché quel disegno sembrava una cosa semplicissima, ma ovviamente è un coacervo di tubazioni numerosissime. Sapete che poi tutti gli impianti hanno una loro forte complessità. Quindi è fatto anche di tutte linee di tubazioni, tutte le tubazioni che asservono a questi impianti. Una di queste è l'ordine 23202, che sono tutte le tubazioni che riguardano la skirt della nuova cappa mobile di captazione di COV3 dell'Acciaieria 2, quindi è l'altra acciaieria. Qui è stato sentito Lucatorto all'udienza del 09 ottobre del 2019, e a pagina 23 e 24 Lucatorto, a cui è stato mostrato l'ordine, dice che si tratta appunto delle tubazioni oggetto dell'ordine. Qui è stato sentito... Ricorderete, ci sono stati dei momenti in cui il Pubblico Ministero nel controesame sostanzialmente aveva interesse a sapere qual era la durata di questi impianti che venivano realizzati, proprio credo nell'ottica di capire quale potesse essere la durata delle prestazioni ambientali, e riceveva sempre delle risposte che sostanzialmente erano nel senso difensivo, nel senso che in questo caso come in tanti altri il testimone dice: "Non è che c'è una scadenza o una vita tecnica di questi impianti". Dice: "Infatti sono ancora installati", e siamo al 09 ottobre del 2019. "Non li abbiamo mai cambiati". Dice: "Questo è del 2002", e dice...

Siamo al convertitore 3, e dice: "Nel 2019, quindi diciassette anni dopo, stanno lì e svolgono le loro funzioni". Quindi è abbastanza chiaro. Siamo a pagina 24 dell'udienza del 09 ottobre del 2019.

Lucatorto, sullo stesso ordine, viene sentito però anche dal difensore, non solo ovviamente dal Pubblico Ministero. Lucatorto, diciamo, trova l'occasione di parlare di questo come di tanti altri ordini che gli vengono mostrati per spiegare il sistema e per dar conto della sua valenza, della sua efficacia dal punto di vista ambientale. Siamo alle pagine 47 e 48 dell'udienza dell'8 ottobre del 2019. Siccome sono due pagine, io vi risparmio la lettura di questa descrizione, che però è una descrizione molto utile. Si riferisce, sostanzialmente, a tutti gli ordini che gli vengono mostrati, a pagina 48, e chiude dicendo: "Sono ancora tutti tuttora montati". Quindi questo è sostanzialmente un intervento che al 2019 spiegava ancora i suoi effetti ambientali sulla depurazione del gas e sull'aspirazione dei fumi.

Gli si fa una domanda conclusiva, a pagina 49, sulla valenza ambientale. La leggo semplicemente per fissarla. Gli viene chiesto se aveva una valenza ambientale sostanzialmente, e Lucatorto risponde in modo chiarissimo: "Il sistema è volto al miglioramento della captazione delle polveri, che poi vengono successivamente lavate durante il passaggio nel sistema di lavaggio dei fumi". Quindi questo è il concetto.

Su questo ordine 23202 viene sentito anche Seccia il 13 maggio del 2019, e alle pagine 97 e 98 lo conferma.

La stessa cosa Spada al 22 gennaio del 2020, a pagina 108.

Siccome si parla anche di lavaggi di questi gas, ricorderete che il fornitore che si occupa di queste faccende è Ravagnan. È stato sentito anche Ravagnan all'udienza del 18.12 del 2019 e, a pagina 30, riconosce l'avvenuta realizzazione dell'ordine 6552 del 14 febbraio del 2003, che attiene alla tematica dei raffreddamenti e dei lavaggi.

Su questa... c'è una particolare completezza di esame testimoniale su questo intervento. Li dico semplicemente, li cito per la memoria, poi magari farò un brevissimo lavoro scritto. Però è giusto dirli, solo citarli a voce. È stato sentito anche Vacante, con riguardo all'ordine 48170, all'udienza del 20 marzo '19, a pagina 60 e 61 ha confermato questo ordine, la realizzazione di questo ordine. È un ordine da 5 milioni e rotti, 5 milioni e 600 mila euro. È stato sentito su un altro ordine Ravizza, il 48170, che Ravizza a pagina 15 ha confermato.

Su questo 48170 è stato sentito – lato Ilva – Donvito che il 27 marzo 19, a pagina 99 e 100, lo ha confermato. Sullo stesso ordine 48170 è stato sentito Pispero che il 30 settembre 19, a pagina 70, lo ha confermato.

Poi passiamo a un altro ordine, perché i convertitori sono tre, per due acciaierie quindi sono sei,

quindi chiaramente gli ordini sono diversi, riguardano lo stesso sistema ma sono diversi.

Il 39294 è stato confermato da Lucatorto, che riguarda i COV di Acciaieria 2. Da Lucatorto, a pagina 24 dell'udienza del 09 ottobre '19. In questo caso Lucatorto è stato sentito anche dal Pubblico Ministero; domande gli sono state rivolte anche dal Pubblico Ministero all'udienza del giorno precedente, dell'8 ottobre, da pagina 46 a 49, e ha dato delle risposte ovviamente conformi a quella che è la nostra tesi. Su questo ordine 39294 è stato sentito anche Seccia che il 13 maggio '19, a pagina 98 e 99 ha confermato. Sul 48172 Lucatorto, il 09 ottobre '19 a pagina 24 ha confermato. Su questo stesso 48172 Ravizza, quindi il fornitore, l'8.12.2019, a pagina 16 ha confermato. Su un altro e diverso ordine – perché qui siamo sul COV1 di Acciaieria 2 – Lucatorto - l'ordine è l'8829 - l'8 ottobre del '19, pagine 46/49 ha confermato. Sullo stesso ordine ha confermato Seccia, pagine 98/99.

Sull'ordine 59846 vi è stata la conferma di Spada il 22 gennaio 2020, a pagina 108. Ravagnan è stato sentito sull'ordine 27329 e ha confermato a pagina 31. Su questo stesso ordine ha confermato la sua realizzazione Donvito il 27 marzo '19 a pagina 110. E abbiamo finito. Su questo stesso ordine abbiamo anche Pispero a pagina 73. E sull'ordine 9593, che riguarda la filtrazione delle acque in Acciaieria 1, e quindi la parte più relativa al lavaggio, è stato sentito Ravagnan il 18.12.2019 che ha confermato la realizzazione dell'intervento a pagina 33. Questo investimento è finito.

Adesso passiamo a un altro investimento che il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha cercato in qualche modo di mettere in discussione, ed è la depolverazione secondaria dell'agglomerato. Questo, ovviamente, è un intervento che avete benissimo presente, perché se n'è parlato più volte nel corso del dibattimento. Il Pubblico Ministero, sostanzialmente, afferma... Prendo proprio il suo assunto per poi confutarlo in modo preciso. Dice che l'Ingegnere Fruttuoso, rispetto a questo investimento, arrivava incredibilmente ad attribuire ad Ilva la depolverazione secondaria dell'agglomerato, e descriveva quali erano gli interventi, quindi tutta una serie di modifiche di cappe di aspirazione, eccetera eccetera. Tempi di realizzazione – dice il Pubblico Ministero – 2004/2011. A confutazione diciamo, a critica di questa parte della relazione dell'Ingegnere Fruttuoso, che il Pubblico Ministero dice incredibilmente avrebbe attribuito la depolverazione secondaria dell'agglomerato alla gestione Riva, dice: “Noi abbiamo sentito l'Ispettore Severini, la Valenzano” - Non capisco dove la Valenzano sulla depolverazione secondaria dell'agglomerato – "e altri testimoni". Dice: “Ma ce l'hanno detto gli stessi testi della Difesa. I testi della Difesa ci hanno detto che questi interventi si completavano forse nel 2016”. Quindi, sostanzialmente, utilizza due argomenti il Pubblico Ministero per sottoporre a critica questa parte, questo intervento

che viene citato nella relazione dell'Ingegnere Fruttuoso.

Quello che invece si sostiene – sosteniamo noi, a confutazione di quello che dice il Pubblico Ministero – è il seguente assunto. Questo è proprio il classico intervento che dà conto di che cosa significhi un'attività di continuo miglioramento di una condizione, in questo caso ambientale, anche in questo caso di un ambiente interno al capannone che si trova nell'Area Agglomerata. È un caso esemplare di progressivo miglioramento delle condizioni di questi ambienti di lavoro, con la progressiva installazione di sistemi per la riduzione della polverosità generata da questi impianti, che sono sostanzialmente dei nastri che corrono all'interno di questo enorme capannone, che poi vedremo un teste vi descrive e che ha una lunghezza di quasi 500 metri. Quindi, per rendersi conto di qual è l'ambiente di cui stiamo parlando, dovete immaginare un capannone che è lungo... chiuso, che è lungo mezzo chilometro. All'interno di questo capannone, su diversi piani e anche in piani che stanno sotto il piano campagna... Perché - vi ricordate il concetto dei cunicoli che ha spiegato lo stesso Ispettore Severini - noi abbiamo diversi piani all'interno del capannone e dei piani che sono anche sotto il piano di campagna, dove corre una quantità diciamo... corre un numero molto elevato di nastri sui quali si trovano questi materiali. È chiaro che in alcune zone di questi nastri si generano delle polverosità. Negli anni si è intervenuti per ridurre al più possibile queste polverosità.

Voglio dire quindi che in realtà questo intervento – come vedremo a brevissimo – è proprio l'esempio di come in un certo arco temporale sono stati compiuti diversi interventi per via via progressivamente ridurre queste problematiche di polverosità. Questo non può essere sicuramente messo in discussione dal fatto che nel corso di una ispezione, quindi nell'arco diciamo di quindici anni di esercizio di questo – chiamiamolo – impianto, o comunque di gestione di quest'area, si sia trovato un giorno una situazione che sicuramente era una situazione non regolare, perché la condizione in cui era stata trovata... che era stata riscontrata dall'Ispettore Severini nel corso di quell'ispezione del febbraio 2010 - se non ricordo male - del 23 febbraio 2010 non era sicuramente una condizione regolare, ma questo non ha niente a che fare con il fatto che gli interventi siano stati effettuati. Quello è un problema di gestione. È un problema di gestione, tanto è vero che in tutto l'arco temporale di interesse di questo processo è stata trovata quella situazione. Ma gli impianti erano perfettamente in grado di non generarla quella situazione, perché se no sarebbe stata riscontrata anche successivamente. Che cosa voglio dire? Un conto è se un impianto è in grado... se un impianto non è in grado di mantenere una certa condizione, quella condizione è costante. Non so se mi spiego. Cioè, se l'impianto non ha i sistemi che impediscono di trovare una condizione di quel tipo, quella condizione è una condizione costante, cioè è una condizione che non può

essere governata; un'altra cosa è se, pur a fronte di un impianto che è in grado di mantenere una certa condizione, ci sono dei problemi di gestione dell'impianto, per cui a fronte del fatto che per un certo numero di giorni, o comunque per un certo tempo non vengono adottate le pulizie piuttosto che le accudienze che consentono all'impianto di mantenere la sua condizione, allora nel corso di un'ispezione l'impianto viene trovato in una determinata condizione. Ma il fatto che sia stato trovato una volta sola – e chiudo su questo punto – in quella condizione rende evidente che dal punto di vista dell'assetto, dal punto di vista della capacità dell'impianto di operare regolarmente questi problemi non c'erano. Diversamente, dopo l'ispezione di Severini si sarebbe dovuto – come avviene in moltissimi casi - a fronte di una contestazione fare una prescrizione, l'organo avrebbe dovuto fare una prescrizione e avrebbe dovuto imporre diciamo all'azienda di ottemperare a quella prescrizione per ovviare a quel tipo di problematica. Tutto questo non è avvenuto. Cioè, noi ci dobbiamo mettere in un contesto che è quello di un qualsiasi processo, o di sicurezza sul lavoro o di ambiente, in cui nella normale dinamica della interazione tra l'organo di controllo e l'azienda nel momento in cui l'organo di controllo interviene e trova una situazione di irregolarità, se la situazione di irregolarità non è temporanea ma è legata allo stato degli impianti, quindi alla presenza o non presenza di un determinato presidio, prescrive all'azienda di installare il presidio diretto a non generare quel tipo di problema. Perché, ovviamente, non può accettare l'organo di controllo che ci sia un deficit dal punto di vista impiantistico che genera quel problema.

In questo caso è un caso completamente invece diverso. Perché vi risulta - per caso - che sia stato imposto all'azienda di installare un qualche presidio per ovviare nel futuro la situazione che è stata verificata dall'Ispettore Severini? Assolutamente no! Perché era evidente che si trattava di un problema di gestione di quell'impianto, c'erano stati degli operatori o chi li dirigeva che erano stati, diciamo, poco diligenti nell'attività di rimozione di queste polveri, e quindi si era trovata la situazione che è stata vista nel febbraio del 2010. Ma non c'è... Siccome io sto facendo una difesa sull'assetto degli impianti, sugli impianti e le loro capacità dal punto di vista delle prestazioni ambientali, ci tengo a sottolineare che nessuno in quell'occasione ha detto che cosa si sarebbe dovuto introdurre, in realtà non ha dato nessuna prescrizione all'azienda di installazione di un qualche dispositivo diverso da quello che fosse montato in quel momento. Questo per essere chiari.

Per arrivare alla storia più di dettaglio di questo investimento, ci sono sostanzialmente tre momenti che voi vedete lì nella mia slide. Ci sono tre momenti. Per capire rispetto a questo intervento, il tema del miglioramento sostanzialmente si dipana in tre momenti storici. Perché il Pubblico Ministero dice – se non ricordo male – dal 2004 al 2011, no?

Come se fosse un unico intervento. In realtà sono tre momenti ben distinti di intervento su questa problematica - che ovviamente esiste e va gestita - della polverosità all'interno del capannone dell'agglomerato. C'è una prima fase del 2004, una seconda fase che possiamo chiamare "fase Alstom" del 2008, e una terza fase che è la fase del 2011.

Sostanzialmente, voi ricorderete credo abbastanza bene che quella seconda fase – chiamiamola "fase Alstom" – coincide con quell'incarico che è stato dato da Ilva a questa società specializzata affinché questa società individuasse tutti i punti in cui si potevano fare dei miglioramenti dal punto di vista della riduzione delle polverosità, quindi lo studio anche delle dimensioni, delle canalizzazioni, delle potenze, delle ventilazioni. C'era quel grosso studio che sono poi circa... ha generato un lavoro di circa 180 pagine che altri anche forse vi hanno... di cui vi hanno parlato, in cui si dà incarico a questo consulente di fare un approfondimento su quello che poteva essere il miglioramento nella depolverazione dell'area, diciamo dell'ambiente di lavoro dell'agglomerato, e quello studio poi ha generato una serie di ordini, perché ovviamente poi sono stati messi in campo quegli interventi che la Alstom aveva studiato, individuato e consigliato. Ma prima... Quello che voglio dire è questo: prima di questo studio Alstom non è che non fosse stato fatto nulla, perché c'è stata una fase precedente. Ed è la prima fase, quella del 2004. Adesso io vi sto facendo vedere, prendendolo dalla mia cartella del 2004, uno degli ordini che riguardano questa fase iniziale di miglioramento. È un ordine del 30.11 del 2004, il 60276, con una variante del 2005, alla CMT, con una consegna prevista il 31.12 del 2005. Quindi, diciamo, è un intervento che si gioca tra il 2004 e il 2005, e già nel 2004 si danno degli ordini per ammodernare l'impianto di captazione e abbattimento delle polveri delle linee di agglomerazione D ed E dell'impianto AGL 2 con la sostituzione, riparazione di tratti di condotte di aspirazione, eccetera eccetera. Questo per capire che, diciamo, vi è stata una prima fase, una prima fase di ordini che attengono al miglioramento della condizione di quest'area. E, per vedere che comunque poi questi ordini trovavano un loro compimento, proiettiamo il collaudo, e in questo caso mi pare la consegna era prevista verso dicembre del 2005. E qui, poco dopo... Ma qui parliamo proprio della... Ecco, messa in servizio. Il 31 gennaio del 2006 c'è la messa in servizio dei lavori di questo ordine, che infatti è il 60276 del 30 novembre del 2004, con quella variante che avevamo visto prima. Quindi, sostanzialmente, questo è per far vedere che prima di Alstom già ci si poneva il problema di svolgere dei lavori di miglioramento. Poi si arriva al 2008. Si arriva al 2008 e si dà un ordine. Chiedo scusa. Eccolo qua. Questo è l'ordine, questo che vi sto facendo vedere del 15 febbraio del 2008 è ad Alstom ed è proprio l'ordine per lo studio. Cioè, non è l'ordine dei lavori ma è l'ordine per la realizzazione dello studio per la razionalizzazione dei circuiti di aspirazione

dell'elettrofiltro secondario, della linea E in questo caso, con una serie di forniture. Quindi qui si dà un ordine, che è un ordine da 55 mila euro, è un ordine di tipo progettuale sostanzialmente, che è quello che poi genera quel lavoro fatto dai tecnici Alstom che vi è stato raccontato, che insieme ai tecnici dell'Ilva andavano nello stabilimento. E questa che vi sto mostrando è una mail che da Alstom Power va alla Ilva di Taranto, riguarda lo studio di base di cui stiamo parlando con il riferimento dell'ordine che abbiamo visto. In questo caso ovviamente all'attenzione dell'Ingegnere Cavallo, che era il capoparea dell'Agglomerato. E in questo caso gli viene anticipato -come vedete - una copia del loro studio in originale, in tre copie, più i disegni: "Saranno inviati nei prossimi giorni via corriere". Quindi viene anticipato via mail lo studio, a cui poi seguiranno l'originale con tutti i disegni. I testi poi vi hanno spiegato che si trattava di centinaia di punti che venivano esaminati, eccetera eccetera.

A questo punto, dopo lo studio... Chiaramente lo studio non rimane fine a se stesso. Non è uno studio accademico, è uno studio che serve poi per il fare. E allora vi ho portato, diciamo da vedere, perché ne abbiate immediatamente contezza, due ordini che hanno seguito... Vedete, anche dal punto di vista temporale c'è una consequenzialità, perché lo studio è del 2008 e questo ordine è del 2009. È il 26016. A questo punto non viene più fatto, perché l'Alstom fa lo studio, ma poi chi esegue gli interventi è un'altra ditta che è la Fer Plast di Taranto, quindi qui del posto. E qui sostanzialmente c'è la realizzazione di quello che Alstom aveva studiato e consigliato, con tutti i ripristini dei circuiti di depurazione, dei circuiti di aspirazione. Sono tantissimi punti, adesso io non riesco a farlo vedere tutto. Però sono tantissimi punti in cui Alstom ha consigliato di intervenire e in cui si è intervenuti.

L'altro ordine - un altro che vi faccio vedere, e poi ho finito - è sempre del 2009, è il 30548, è sempre alla Fer Plast di Taranto, e anche lì... L'altro era per la linea D, questo è per la linea E.

E questi sono tutti i lavori o una parte dei lavori che vengono ordinati, sostanzialmente, in ragione di quello studio della Alstom, con consegne previste per il 2010 in questo caso, per il 30 aprile del 2010. Quindi non tempi lunghi tra l'ordine che è di novembre 2009 e la consegna che è del 30 aprile del 2010.

Che cosa voglio dire rispetto a questa situazione? Che voi... Io vi chiedo, ovviamente, nel vostro giudizio, quando vi ritirerete in Camera di Consiglio, di parametrare questa tipologia di comportamenti al paradigma che vi propone il Pubblico Ministero dal punto di vista del dolo.

Allora, è evidente che l'agente che vi descrive il Pubblico Ministero ha delle caratteristiche a mio avviso... dal punto di vista del dolo delle caratteristiche incompatibili con

comportamenti come quello che vi sto mostrando, perché quell'agente, quel tipo di agente - possiamo dire quel tipo di persona che vi descrive il Pubblico Ministero - non nomina un consulente specializzato andando a cercare il più competente del settore, lo paga, in questo caso 55 mila euro, che non è il problema della cifra, ma gli dà un incarico e lo retribuisce per fare un lavoro che dura mesi, di individuazione di tutti i punti in cui la condizione dell'ambiente di lavoro può essere migliorata, e poi fa quello che il consulente gli suggerisce se non ha una volontà di miglioramento. Cioè, questo è un comportamento palesemente incompatibile con il personaggio, diciamo, del racconto del Pubblico Ministero, se la vogliamo mettere così. Quel personaggio non sta dentro questi vestiti, questi vestiti non sono i vestiti di quel personaggio. E questo per tantissime altre situazioni. Ma qui, per capire che addirittura si nominavano delle persone esterne per dare dei consigli sul da farsi. Magari Alstom non ha consigliato di fare tutto quello che serviva? Va bene. Se Alstom si è dimenticata di cogliere dei punti in cui potevano comunque svilupparsi delle polverosità, e in ragione di questa consulenza il lavoro poi non ha determinato la situazione perfetta, è un conto, ma non è il problema del nostro processo. Il nostro processo pretende tutt'altro, pretende un disinteresse totale, non pretende... Non si può confrontare con la situazione che io adesso vi sto non raccontando ma documentando.

Peraltro, dopo Alstom, c'è una ulteriore situazione, che è una situazione del 2011 che posso definire "extra Alstom", cioè ultra Alstom. Gli ordini che voi trovate che vengono dal progetto Alstom sono del 2009; poi voi troverete appunto degli ordini del 2011, che sono degli ordini che prescindono dallo studio di Alstom e che Ilva – diciamo - realizza per conto suo, senza che gli vengano suggeriti dal consulente Alstom.

Ve ne faccio vedere uno, giusto per vederlo. Questo qui è un lavoro, che è l'ordine 23151 del 27 maggio del 2011, e sono delle manutenzioni meccaniche e di carpenteria metallica degli elettrofiltri primari e dei redler, che riguardano in questo caso la linea D, che sono diciamo dei lavori che riguardano il continuo mantenimento – quantomeno nella volontà, ovviamente del gestore – dell'impianto nella condizione migliore possibile.

Su questo voglio fare un piccolo inciso. Voi sapete benissimo che c'è una differenza tra questi interventi di cui io vi sto parlando e gli interventi, le operazioni che invece rientrano nel campo della manutenzione. Questo è importante, perché quando noi diciamo che ci sono gli interventi ambientali parliamo di quelli di cui si è occupato diciamo l'Ingegnere Fruttuoso, sono una certa tipologia di intervento. C'è poi tutta un'altra parte che appartiene alla manutenzione - che ovviamente ha il suo costo che è un costo non indifferente – che è il mantenimento degli impianti in una determinata condizione.

Quindi voi dovete considerare quando considerate, il comportamento del gestore

rispetto anche a un impianto di questo genere, non soltanto gli interventi che sono stati evidenziati nella relazione dell'Ingegnere Fruttuoso ma anche la parte che riguarda la manutenzione, quindi ovviamente è un concetto da tenere presente.

L'ultima cosa che vi volevo far vedere, perché rende chiaro il discorso in senso più generale, è che questi interventi si potrebbe pensare che abbiano un rapporto diretto con l'esterno. Però è giusto, siccome ci siamo detti più volte nello stabilimento sarebbe bello entrare e vedere come è fatto di persona, noi abbiamo cercato sia con l'Ingegnere Fruttuoso che con le immagini di farvi entrare un po' in questo stabilimento. Allora vi vorrei far vedere, perché voi capiate, siccome ce le avete in atti lo potete guardare anche comodamente, di che ambienti stiamo parlando. Cioè, quando il Pubblico Ministero dice: "polveri in terra", ecco, bisogna... Adesso questa è molto scura. Non so se... Sul mio computer è chiarissima, lì non si vede niente. Vediamo se riesco a... Purtroppo non riesco a collegarmi con i video, che sarebbero molto più chiari. Però è per farvi vedere che siamo all'interno. Cioè, questo è un enorme capannone lungo 450 metri, è un interno. È un interno. Quando... Purtroppo l'effetto di queste fotografie è scarso, ma cercherò di collegarmi. Questo qui è un assoluto interno. Qua voi non li vedete bene, ma i punti da cui possono cadere le polveri... E' qua, ecco. Quindi sono degli assoluti interni. Si vedono un po' meglio, e quindi ve le faccio vedere. Queste sono quelle della perizia, le fotografie che vi ho fatto vedere sono tratte dalla... sono foto fatte dai periti, che sono peggio di me come operatori diciamo, però... Volevo provare a farvi vedere, se riesco, un'immagine. Ecco. Qui dentro, qui dentro siamo nel... E' questo il... Cioè, siamo in un interno, e questa è fatta a 360 gradi. È un interno, non c'è... Ecco, vi chiederei di vedere questa, per cortesia, se riuscite a vedere questa. Vedete questo ambiente? Ecco, qui è come se noi fossimo adesso dentro l'agglomerato. Questa poi è una scala.

Quindi, quel luogo in cui sono state trovate le polveri dall'Ispettore Severini... Voi vedete che qui si scende. Questo per farvi capire che una parte dell'agglomerato è sotto il piano di campagna. Questo è l'esterno, il piano di campagna, chiamiamolo così. Si scende. Voi avete tutte queste fotografie in atti. Vi faccio vedere quest'ultimo video. Questo è l'Avvocato Urso, tanto per... che scende. E, se noi dobbiamo identificare i famosi cunicoli di cui parla l'Ispettore Severini, dobbiamo andare sotto terra. Adesso questa non si vede benissimo, ma se vedete le immagini che avete in atti si vede perfettamente. Siamo sostanzialmente sotto terra. Ecco, questo è il tema.

Voi avete a disposizione anche una documentazione fotografica e una documentazione video che riesce a darvi conto del fatto che tutti questi interventi di miglioramento sono comunque interventi che intervengono – scusate il gioco di parole – in una zona confinata, e quindi

dovete considerare questa situazione rispetto all'ipotesi di disastro ambientale, che ovviamente ha degli orizzonti e delle prospettive fisiche completamente diverse.

Poi faremo un breve cenno - perché ho bisogno di una documentazione che non ho in questo momento a disposizione - alla tipologia di questi materiali. Vi faccio una brevissima anticipazione, ma è importante. Il Pubblico Ministero raramente fa dei riferimenti a delle misure e, diciamo, dà delle specificazioni della tipologia dei materiali dal punto di vista sia della loro granulometria sia dal punto di vista delle loro concentrazioni, con riferimento alle sostanze. Vi faccio questa anticipazione: quelle polveri che sono state trovate dall'Ispettore Severini il 23 febbraio del 2010, in ragione di quei deficit di pulizia che vi ho accennato prima, sono state spesso citate dal Pubblico Ministero, ma in realtà non aveva molto altro da citare. Vi è stato citato questo episodio e vi è stato citato in relazione, ovviamente, all'imputazione di cui vi dovete occupare, no? Però il Pubblico Ministero non vi ha messo in evidenza quale fosse l'esito delle analisi che invece su queste polveri sono state fatte. Perché, se su altre situazioni... Faccio, per esempio, riferimento a quel piccolo cumulo che era stato trovato dai NOE, vi è stato detto che i NOE pur richiesti si erano rifiutati, comunque avevano ritenuto di non fare delle analisi, e quindi non abbiamo nessun elemento per avere dei particolari, dei dettagli della composizione o della granulometria di quel cumulo, di quel cumuletto. Per quanto riguarda invece queste trovate dall'Ispettore Severini, siccome quell'attività era stata fatta nell'ambito - ricorderete - anche della consulenza che stavano portando avanti i consulenti del Pubblico Ministero, quelle polveri sono state analizzate.

Io vi farò vedere il documento che dà conto dell'esito di quelle analisi, e voi vedrete che sia dal punto di vista della granulometria sia dal punto di vista della composizione oggettivamente quel materiale non può essere messo in nessun modo in relazione all'imputazione di cui voi vi state occupando.

Quindi, in realtà, ci siamo dibattuti e affaticati per giorni, giorni e giorni su questa faccenda dell'ispezione dell'Ispettore Severini, ma è una circostanza che è totalmente inutile per il processo che stiamo celebrando. Perché? Perché, dal punto di vista della granulometria, quelle polveri sono tutte superiori ai 10 microgrammi, quindi non possono formare oggettivamente PM10. Non sono PM10. Quindi, siccome per il nostro processo chiaramente le particelle che entrano in gioco dal punto di vista della significatività... Poi, per mille altre ragioni vi dimostreranno che... Però non è il mio mestiere in questo momento. Il mio mestiere è di dirvi le cose dal punto di vista oggettivo. Quelle polveri non sono PM10, hanno una dimensione superiore al PM10 e quindi non possono essere PM10. Non arriverebbero mai dove dice il Pubblico Ministero che dovrebbero arrivare ed è impossibile che ci arrivino. Ma se anche

arrivassero, non sono PM10, quindi non ci riguardano dal punto di vista della dimensione. Parimenti, dal punto di vista della composizione, quindi delle sostanze che contengono, che sono contenute in quelle polveri, se andiamo a vedere l'esito di quelle analisi noi vediamo che addirittura – se non ricordo male – il 50% di quelle polveri non supera nemmeno le CSC per le zone verdi. Cioè, noi ci siamo affannati per giorni su questo tema dei risultati dell'ispezione dell'Ispettore Severini, ma rispetto a dei materiali che non hanno nessun rapporto con il nostro processo sostanzialmente. Le altre rimanenti polveri non superano le CSC industriali, il che vuol dire sostanzialmente che - dico, è una provocazione ma non più di tanto – quelle polveri potrebbero costituire i suoli su cui insiste lo stabilimento, perché non superano le CSC industriali. Sono dei materiali che per una zona dove c'è uno stabilimento, su cui opera uno stabilimento, sono dei materiali consentiti che non determinano nessuna azione. Voi sapete che la CSC è un limite superato il quale si deve... interviene, diciamo, un elemento di azione, per cui poi ci sono le CSR e ci sono eventuali interventi da compiere nei luoghi. Ma, se noi andiamo a vedere gli esiti di queste analisi, questi esiti sono totalmente rassicuranti. Quindi ci siamo occupati di una situazione rispetto a dei materiali che sono assolutamente rassicuranti e pacificamente non relazionabili con l'imputazione di cui voi vi dovete occupare. Vedremo il documento, così poi la cosa sarà più evidente.

Queste attività di cui stiamo parlando sono state... diciamo, su queste attività sono stati sentiti alcuni testimoni, e il testimone diciamo più importante è D'Autilia. Il testimone più rilevante su questo investimento vedremo che è D'Autilia.

D'Autilia viene sentito anche su quegli ordini precedenti allo studio Alstom. Facciamo l'esempio del 60276, quello del 2004. Gli viene mostrato l'ordine e D'Autilia, all'udienza del 27 marzo del 2019, risponde che: "Questo fa parte di uno dei tanti interventi che venivano realizzati per l'ammodernamento. Effettivamente sono stati eseguiti questi interventi di sostituzione, ripristino e smontaggio, anche al fine di andare a recuperare delle portate che noi avevamo perso in questo sistema", e ricorda il fornitore. Se noi qui andiamo a vedere la fattura relativa a quest'ordine, vediamo che è perfettamente in linea con i tempi di consegna, perché c'erano dei tempi di consegna del 31.12 del 2005, con una messa in servizio del 31 gennaio del 2006. Quindi un assoluto rispetto dei tempi di realizzazione.

Poi gli viene fatto vedere anche il 20670 del 19 aprile del 2007, che anche questo è precedente allo studio di Alstom, riguarda tutto un intervento che comporta un ammodernamento della parte dei redler, quindi quelle catene che trasportano le polveri; gli viene chiesto che cosa è questo redler, lui dice che è un cassone chiuso diciamo, composto da una serie di lamiere e spiega di che cosa si tratta. La cosa importante che dice è che tra una

lamiera e l'altra di questi sistemi redler – è giusto che lo si sappia – c'è un sistema che evita la fuoriuscita delle polveri, una guarnizione molto spessa, che appunto è oggetto di questi interventi per consentire che continui a svolgere le sue funzioni. Gli viene fatto vedere, sempre prima di... nel periodo precedente ad Alstom, l'ordine 30817 e D'Autilia lo conferma.

Così anche il 30970. Il 30981 che è sempre precedente al 2008, perché è del 2007, che riguarda sempre questa area di cui stiamo discutendo. La stessa cosa il 31051 che è sempre del 2007, il 30996 che è del 2007. Su questo, per esempio, vi faccio un riferimento per far comprendere il tipo di attenzione, comunque il comportamento che veniva tenuto. Dice che rispetto a questo ordine ci si era accorti che le lamiere incominciavano a diventare troppo sottili. "Il nostro compito era quello di arginare, diciamo, la situazione al fine di condurre la macchina fino ad arrivare a una fermata che poi consentisse di chiedere gli interventi sopra elencati. Nella fattispecie poi questi interventi sono consistiti nel ripristino di una serie di impianti, tra cui le tramogge, che sono ripristini di carpenteria, di riquadratura interna", eccetera eccetera. Sostanzialmente, la modalità di intervento era quella di verificare le necessità per poi intervenire nel risolverle.

La stessa cosa avviene con l'ordine 30931, che anche questo è del 2007 e che D'Autilia conferma. La stessa cosa col 36611, che è del 2007 e D'Autilia conferma. Il 41872, che è del 2007 e che D'Autilia conferma. Questi sono tutti interventi precedenti allo studio di Alstom.

Poi c'è invece nella fase Alstom... Ovviamente D'Autilia, gli viene fatto vedere l'ordine per il progetto e lui lo ricorda benissimo, dice che è lo studio che ha effettuato Alstom per individuare tutti quei punti su cui intervenire. Poi gli vengono fatti vedere ovviamente anche gli ordini, che sono la conseguenza dello studio di Alstom, in particolare il 26013 e il 30548, entrambi del 2009. E qui ci fermiamo soltanto venti secondi sulla testimonianza di D'Autilia, perché credo che questa sia effettivamente una testimonianza utile per capire che cosa vada inteso per concetto di miglioramento che veniva applicato in quegli anni nello stabilimento. Allora, viene sentito all'udienza del 27 marzo 2019, e alle pagine 11 e 12 D'Autilia dà questa testimonianza: "Noi abbiamo gli impianti che sono lunghi circa 450 metri. Tutti i nostri impianti sono asserviti da nastri trasportatori e da macchine. Queste macchine hanno un sistema di aspirazione secondaria ambientale che si trova all'interno dei nostri capannoni". Cioè, è meglio vedere una fotografia, no? Si riesce a vedere che sono tutte zone confinate. "Di conseguenza avevamo elettrofiltri, nastri. Ogni linea aveva un filtro elettrostatico secondario. Abbiamo sempre fatto manutenzione all'interno del filtro secondario". Questo per dare idea delle attività. Poi dice: "Nel 2007" – perché racconta proprio la

storia com'è andata – "abbiamo incominciato a chiedere ad altre società di bilanciare le condotte del filtro secondario. Per far cosa? Per migliorare le condizioni ambientali all'interno del capannone. Abbiamo interpellato la Alstom, con cui abbiamo eseguito degli studi su tutto quanto l'impianto". Quindi su tutto l'impianto. "Poi, ovviamente, questo impianto è come un albero, con tanti rami, questo impianto di aspirazione. Lo scopo di Alstom era quello di bilanciare ogni ramo, di bilanciare ogni condotta per poter dare la giusta velocità che permette l'aspirazione su ogni cappa, quindi su ogni macchina". Quindi, quando io prima vi dicevo che la volontà era quella di intervenire su tutto, questa è la testimonianza. "Uno studio" – dice D'Autilia – "ovviamente molto articolato per la grandezza". Intende la grandezza dei luoghi ovviamente. "Poi, successivamente a questo studio sono seguiti gli ordini che abbiamo commissionato a delle società" - che abbiamo visto era la Fer Plast – "che hanno avuto il compito di smontare e pulire le condotte dove la sezione si era ridotta per i depositi di polvere, modificare le sezioni, scegliere dei percorsi più brevi. Sempre con una finalità: quella di migliorare l'aspirazione nel punto terminale". Questo era il lavoro. "Quindi abbiamo ribilanciato con l'inserimento di valvole queste condotte per dare più aspirazione. Questo ci è servito per gestire i nostri impianti. Ci siamo resi conto che ci occorreva dare un'aspirazione maggiore sulla vagliatura a caldo, come anche sul raffreddatore circolare. Abbiamo capito che il nostro filtro non era più sufficiente per soddisfare le nostre esigenze". Infatti poi è stato comprato anche il filtro nuovo. A questo punto il Presidente, che capisce che si sta parlando di una cosa di un certo rilievo, interviene e dice: "Ma che cosa vuol dire che il filtro non era sufficiente per le nostre esigenze?" E D'Autilia le risponde: "Volevamo migliorare il potere di captazione. A seguito degli studi fatti di tutti i bilanciamenti, in alcuni punti era conveniente andare ad aspirare meglio la polvere che era sull'impianto. Allora abbiamo interessato delle società a cui abbiamo chiesto di modificare il nostro filtro, di trasformarlo, di modificarlo, di revamparlo, di trasformare le maniche. Poi ci siamo resi conto che le differenze offerte... le diverse offerte fatte dalle società non ci rasserenavamo. Di conseguenza ci siamo rivolti ad altre società per chiedere uno studio per potenziare il nostro filtro". Allora, questo è il miglioramento, cioè calato nella realtà, fuori dalle logiche teoriche e astratte del Pubblico Ministero, questo è lavoro, questo è il lavoro che si fa per migliorare le cose. Ci vuole del tempo, ci sono fallimenti e cose che riescono, ma il tema è la volontà di farlo. E credo che la volontà di farlo non possa essere messa in discussione. Peraltro, poi è anche stato fatto, perché le condotte sono state cambiate, i filtri sono stati messi, e quindi D'Autilia è veramente molto chiaro da questo punto di vista. D'Autilia, gli vengono fatti vedere questi ordini e, ovviamente, li conferma.

Quelli che sono scaturiti dallo studio di Alstom. Poi sappiamo che ci sono gli ordini successivi, quelli non legati allo studio Alstom, e anche in questo caso vengono mostrati a D'Autilia. Non vi annoio, tanto è sempre la stessa udienza, basta leggerla. A pagina 46 parla anche di questi ulteriori ordini.

Concludo su questo intervento per dire che, certo, ci sono stati degli interventi fatti nel 2016. Bene, è una cosa positiva. Ci sono stati nel 2004, ci sono stati nel 2008, ci sono stati nel 2011, ci sono stati nel 2016. Speriamo che ce ne siano anche nel 2023, se ci sarà ancora lo stabilimento, o nel 2025. Ma il fatto che vengano fatti degli interventi sull'Agglomerato 2, perché si mette una nuova cappa in quel mezzo chilometro di capannone, in un punto, in uno dei mille punti in cui si può pensare di mettere una cappa nel 2023, non vuol dire che i lavori che ha fatto l'Amministrazione Straordinaria nel 2016 non sono stati fatti. Se nel 2023 si mette una cappa in quel capannone di 500 metri, - nel 2023 - questo non esclude evidentemente che qualcuno, l'Amministrazione Straordinaria o Arcelor nel 2016 o nel 2018 abbia fatto il suo intervento. Semplicemente quello del 2023 è un nuovo intervento che qualcuno ha pensato e che fortunatamente ha fatto. Ma non comprendo, francamente, la logica del Pubblico Ministero secondo cui, siccome si è fatto qualcosa nel '16 non si è fatto nulla prima, o quello che si è fatto non serviva a niente.

Faccio solo un breve cenno al fatto, sulla depolverazione dei campi di colata AFO 1, AFO 2, AFO 4 e AFO 5. Diciamo, sarà un intervento che durerà pochissimo, semplicemente per dire che il Pubblico Ministero si domanda per quale ragione il riesame avrebbe... Dice il Pubblico Ministero nella sua requisitoria "disposto un rifacimento dei campi di colata", se questi interventi che sono stati descritti dall'Ingegnere Fruttuoso sono stati effettivamente realizzati. Faccio notare al Pubblico Ministero che il riesame non ha affatto... Basta andare a leggerlo il riesame dell'AIA, non ha affatto disposto un rifacimento dei campi di colata, ha disposto degli interventi con riguardo alle depolverazioni di alcuni punti dei campi di colata, che sono ovviamente un luogo di una certa complessità e di una certa dimensione, ma sicuramente non il rifacimento dei campi di colata. E, in più, questa prescrizione dell'AIA riesaminata riguarda soltanto l'AFO 1 e l'AFO 5, mentre per quanto riguarda l'AFO 2 e l'AFO 4 il riesame dell'AIA non prevede assolutamente nulla per quanto riguarda il campo di colata. Quindi l'AFO 2 e l'AFO 4 non vengono interessati dal riesame dell'AIA con riferimento al campo di colata. Sono interessati – ripeto – soltanto l'AFO 1 e AFO 2 ma non certo per il rifacimento, ma per la depolverazione di alcuni punti. Faccio notare anche a questo riguardo che il Pubblico Ministero dice: “Come mai dopo quattro anni il riesame dell'AIA prevede queste prescrizioni?” Ma quattro anni vengono calcolati in modo non

molto preciso dal Pubblico Ministero perché, se notate dalla relazione dell'Ingegnere Fruttuoso, per esempio, su AFO 1 alcuni interventi sul campo di colata che evidenzia l'Ingegnere Fruttuoso sono del 2001, quindi sono passati undici anni da quegli interventi, non ne sono passati quattro al 2012. Quindi c'è tutta una serie di incongruenze nelle affermazioni del Pubblico Ministero, su cui però non mi attardo, non mi attardo più di tanto. Poi vedremo, magari quando parleremo del riesame dell'AIA, questo tema.

Passiamo adesso a un nuovo capitolo, che è quello della depolverazione secondaria delle Batterie 7 e 8.

Qui siamo appunto sulle Batterie 7 e 8 e vi è, sostanzialmente, la depolverazione allo sfornamento. Sono degli ammodernamenti di sistemi che già esistono. Perché voi sapete che, sostanzialmente, questa zona dello sfornamento a un certo punto era presidiata per tutte le batterie da cappe che aspiravano le emissioni, e poi queste emissioni venivano abbattute da filtri a manica. Cioè, l'assetto dell'impianto che è stato trovato dai periti è un assetto per cui questa parte era tutta presidiata da filtri a maniche e da sistemi di aspirazione. Quello di cui stiamo parlando è un ammodernamento di questo sistema per quanto riguarda le Batterie 7/8, e poi riguarda anche la depolverazione di due impianti di vagliatura del coke che è stato fatto nel 2004. Sostanzialmente il Pubblico Ministero su questo tema, su questo intervento, nella sua requisitoria ha sostenuto che ha realizzazione o comunque l'efficacia di questo intervento, relativo all'ammodernamento del sistema di depolverazione allo sfornamento, dovrebbe essere messo in discussione dal fatto che l'AIA del 2012, dell'ottobre del 2012, prevede interventi – cito testualmente – "diretti a limitare le emissioni nella fase di sfornamento del coke", quindi conclude: "Ancora carta". Perché nella sua retorica, nella sua dialettica, ogni volta che fa una critica conclude che è carta quella che noi proponiamo alla Corte d'Assise. Ovviamente nella sua affermazione, nella requisitoria non specifica batteria da batteria, non è che fa riferimenti alla Batteria 7/8 piuttosto che alla 3/6, piuttosto che alla 10, alla 11 o alla 12. Dice semplicemente: "Siccome il riesame dell'AIA dice che bisogna effettuare interventi diretti a limitare le emissioni nella fase dello sfornamento, questo ammodernamento" – che è una cosa specifica – "del sistema di depolverazione allo sfornamento delle Batterie 7/8 o non è stato fatto o non serve a niente". Questo è il suo concetto.

Beh, questa affermazione... a confutazione di questa affermazione posso dire quanto segue: che, anche in questo caso, il Pubblico Ministero è stato quantomeno impreciso, perché vi sto proiettando... Vi sto proiettando, ma sicuramente avete credo abbastanza presente il riesame dell'AIA, comunque l'Articolo 8 dell'AIA riesaminata. Nell'Articolo 8 dell'AIA riesaminata non si scrive niente che assomiglia a quello che sostiene il

Pubblico Ministero nella sua requisitoria, perché si prescrive che l'Ilva presenti uno studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni diffuse, oggi non convogliate, connesse – attenzione - non allo sfornamento ma al trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che noi non stiamo parlando qui, nell'Articolo 8, delle emissioni che si generano o che si possono generare nel momento in cui si apre la porta famosa della cokeria e il salmone esce, viene sfornato, e lì la zona è presidiata da quelle cappe che abbiamo visto, montate sulle macchine che abbiamo visto, depolverate dai filtri a manica che abbiamo visto e che sono convogliate come abbiamo visto. Questo riguarda, come c'è scritto chiaramente nell'Articolo 8, le emissioni che allo stato non sono... Che non si sa nemmeno se ci siano, per quello che diremo tra poco. Che allo stato non sono convogliate, perché quelle che sono convogliate sono quelle dello sfornamento che hanno tanto di camino, tanto per intenderci, perché nell'AIA risulta che è l'autorizzazione al camino che asserva il sistema di aspirazione, che è il terminale del sistema di aspirazione del punto di sfornamento. Quindi l'AIA ovviamente ha ben chiaro anche nel suo riesame che la fase dello sfornamento ha la sua aspirazione con tanto di punto di emissione.

Quello che viene previsto è una novità, una novità assoluta, e riguarda le emissioni che possono... Per quello si dice "lo studio". Che possono eventualmente essere riscontrate in una fase che è diversa, è quella che c'è scritta lì: "il trasferimento". Quando il coke va a finire sul carro, che poi lo porta dal punto di sfornamento alla torre di spegnimento, fa un percorso. In quel percorso – dice l'AIA – "Se ci sono delle emissioni, fammi uno studio per vedere se ci sono le emissioni e se c'è un sistema per convogliarle e quindi per abatterle".

Comunico alla Corte d'Assise di Taranto che siamo nel 2019... Anzi, siamo nel 2021, purtroppo per noi! Siamo nel 2021, quindi sono passati nove anni dal riesame dell'AIA e non c'è... non è stato realizzato nessun sistema di aspirazione e convogliamento di queste fantomatiche emissioni che si genererebbero dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, né dal punto di spegnimento al punto di collocazione sul nastro del coke. Quindi, diciamo, c'è una serie di attività per studiare questa situazione, ma dopo nove anni non è stato ancora individuato nulla, insomma.

Se vogliamo utilizzare questo argomento per dire che non facevamo gli interventi nel 2006, 2007, 2008, non è sicuramente un argomento pregnante, diciamo così.

Per concludere questo discorso, vi faccio vedere – sempre sull'AIA riesaminata – che il limite... Siamo a pagina 29 del PIC, dell'AIA riesaminata: "Il limite..." Quando si dice "limite autorizzato" è il limite dell'AIA 2011, Presidente. Questo è allo sfornamento invece.

Volevo farvi vedere com'era la prestazione ambientale che avevamo rispetto invece alle emissioni allo sfornamento. Perché ve le faccio vedere? Perché vi voglio argomentare il fatto che il Pubblico Ministero, per mettere in discussione i nostri sistemi di aspirazione e abbattimento allo sfornamento, utilizza questo argomento che vi ho detto che è inconferente del riesame dell'AIA, che invece prevede un'altra... diciamo, un intervento su un altro momento che è quello del trasferimento. Vi faccio vedere che l'AIA in realtà sullo sfornamento - l'AIA riesaminata - non ha previsto nulla di impiantistico, nessuna modifica impiantistica invece per la fase dello sfornamento. Voi non troverete nell'AIA riesaminata una prescrizione in cui si dice all'Ilva di introdurre un qualche sistema diverso e nuovo, dal punto di vista ingegneristico, al momento dello sfornamento. L'unica cosa che fa l'AIA riesaminata è abbattere, ridurre di molto i limiti autorizzati allo sfornamento, e li riduce, da 25 che erano nell'AIA 2011, li riduce a 10. Li riduce a 10 non... Li riduce a 10 non sulla base, chiaramente, di una sua discrezionalità, ma li riduce – come vedete da qui – per un adeguamento alle BAT Conclusions del 2012, e in particolare alla BAT 50. La BAT 50, entrata in vigore nel 2012, ha previsto 10. In realtà, come sapete benissimo e vi spiegherà molto meglio di me chi verrà dopo di me, la BAT prevede un tempo di adeguamento di quattro anni, quindi tutte le altre industrie diverse dall'Ilva hanno avuto quattro anni per adeguarsi a questo nuovo limite. L'Ilva invece da subito, come vedete, è scritto qua... All'Ilva è stato imposto, diversamente da tutti gli altri, di adeguarsi a questo 10 immediatamente.

Senonchè, se noi andiamo a vedere nella perizia, che è l'immagine successiva che io vi sto mostrando, andiamo a prendere la tabella che riguarda proprio lo sfornamento. I camini dello sfornamento sono l'E435, 436, 37 e 38, che riguardano i diversi gruppi delle batterie. Purtroppo siamo un po' sfortunati, perché l'intervento di cui stiamo parlando è quello della 7 e la 8 e mancano proprio i valori nella perizia che sono relativi al 2010 - se non sbaglio - proprio della 7 e della 8. Ma se noi andiamo a vedere i valori degli sfornamenti che riguardano le altre batterie, vediamo – per esempio - che per la Batteria 11 e 12 i sistemi che avevamo installato di aspirazione ed abbattimento delle polveri allo sfornamento sono pari a 8,20 milligrammi per normal metro cubo. Quindi, ricordiamoci che noi avevamo un limite che era un limite... Chiedo scusa, di... Per non dire delle sciocchezze. Di 25, autorizzato, e allo sfornamento l'Ilva andava ad 8, quindi andava a un terzo, un terzo del limite di 25. Ma, la cosa più importante, e più da enfatizzare in questo momento, è che nel 2010 era sotto il limite della BAT 50 e sotto il limite di 10 del riesame dell'AIA del 2012. Quindi in base... Io lo dico da difensore che si occupa degli impianti, degli investimenti. Gli investimenti che erano stati fatti negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 dall'Ilva davano come prestazione ambientale allo

sforamento un livello di polveri di 8, che è tre volte sotto il limite di 25 dell'AIA 2011, che è sotto il limite che sarebbe venuto. Questo è il tema.

La stessa cosa vale – vedremo tra poco – per le Batterie 7/8. Addirittura per le 3/6 – vi faccio vedere – era 4, 4,6. Per le Batterie 3/6, queste qua, il camino E438, nel 2010 le polveri erano 4,6. Erano otto volte sotto il limite dell'AIA 2011 ed erano meno della metà del limite dell'AIA riesaminata della BAT 50.

Questo è il risultato. Perché alla fine le parole volano, no? Come dicevano i latini, ma i numeri restano. Quindi questo è il risultato di tutta quella storia che vi ho raccontato sugli investimenti che riguardano lo sforamento.

Per quanto riguarda le Batterie 9/10 si era ampiamente – quasi la metà – sotto il limite dell'AIA 2011 e si era di poco, si era prossimi al limite che sarebbe entrato in vigore con l'AIA riesaminata e che però – bisogna ricordare - la BAT dava il tempo, quattro anni, per raggiungere.

Siccome siamo stati sfortunati con la perizia, perché non ci sono le 7 e le 8, andiamo a prendere un altro documento, che è un documento interessantissimo, è dell'ISPRA. Qui siamo nel cuore del problema. Questo documento dell'ISPRA fa sostanzialmente...Allora, è un documento pubblico ovviamente, che è in atti, in questa enorme quantità di atti. Adesso non ricordo esattamente dove, ma lo troveremo. È il monitoraggio delle emissioni provenienti dall'impianto Ilva di Taranto nel corso dell'anno 2012; riguarda tutte le fasi di produzione, partendo dal caricamento dei fossili e passando per la cokefazione – vedete – delle diverse batterie, per arrivare, in una logica ovviamente di processo, dal caricamento alla cokefazione, allo sforamento e poi alla frantumazione, eccetera eccetera. Ci interessa ovviamente lo sforamento. Lo sforamento delle Batterie 7/8 lo vedete qua, l'ho evidenziato in giallo. Il camino è l'E436. Trovate corrispondenza nella perizia, perché ovviamente è quello che mancava. Andiamo a vedere le polveri. Siamo nel 2012. Le polveri sono da un minimo di 1,05 a un massimo di 8,13. Minimo e massimo lo trovate qua sopra. Eccolo qua: “minimo” e “massimo”. Scendiamo. Da 1,05 a 8,13. Siamo tre volte sotto il limite dell'AIA 2011 e siamo sotto il limite dell'AIA 2012.

Quindi, concludendo, i nostri investimenti sullo sforamento, così come gli adeguamenti di cui stiamo parlando adesso per la 7/8 sullo sforamento, forse qualche efficienza, qualche efficacia dal punto di vista ambientale lo hanno avuto se poi le prestazioni sono quelle che stiamo vedendo.

Su questo intervento abbiamo sentito alcuni testimoni, tra cui un testimone Baldazzi... Baltazzi, con la "t", all'udienza del 25.11 del 2019; alle pagine 30 e 31 gli è stato fatto vedere l'ordine 7211 del 03 febbraio del 2004. Siamo nell'epoca dell'adeguamento diciamo,

quelle campagne di adeguamento. Ha ad oggetto questo ordine il... Perché sappiamo che questo intervento riguarda anche l'area di vagliatura, quindi in questo caso la LVC/1, e Baltazzi riconosce l'ordine e lo conferma. Così anche il 27769, che riguarda sempre la zona di vagliatura, l'LVC, sempre all'udienza del 25.11.19 a pagina 30/31 ne viene data conferma.

Stessa cosa fa Schiavone per l'ordine... Il primo che avevo fatto vedere per Baltazzi è il 6211, per la vagliatura, all'udienza del 06 maggio '19, a pagina 104 e 105.

Baltazzi conferma anche il 37404 del 20 luglio del 2004, così come conferma il 41825 del 31 agosto del 2004, che riguarda in particolare il filtro a maniche che asserviva questi impianti di depolverazione.

Così il 53495, lo conferma Poggio all'udienza dell'1.10.2019, a pagina 20 e 21.

Schiavone conferma, a pagina 105, l'ordine 53495 che dice che è stato realizzato.

Quindi credo che anche per questo intervento abbiamo finito la confutazione di quanto affermato dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria.

Adesso passiamo all'ordine successivo che è quello relativo... all'intervento successivo, alle torri di spegnimento del coke. Sostanzialmente il Pubblico Ministero, rispetto a questo ordine, afferma che... Afferma che, secondo quello che dice l'Ingegnere Fruttuoso, a queste torri in un certo momento, intorno al 2005/2006 sarebbe stata applicata questa tecnica cosiddetta "Nathaus", la tecnica di persiane sostanzialmente che trattenevano le... che avevano la funzione di trattenerne le polveri contenute nei vapori generati dallo spegnimento del coke, quindi dice: "Sarà anche vero" - dice il Pubblico Ministero - "Ma sta di fatto che l'AIA del 2012 ha previsto proprio degli interventi di rifacimento totale di tutte le torri di spegnimento". E dice l'Ingegnere Fruttuoso, rispetto a questa tematica dice alla Corte d'Assise che: "Le torri di spegnimento ad oggi" - quindi nel 2020 - "non sono state per nulla rifatte, ma alcune di esse continuano ad operare tutti i giorni lo spegnimento del coke". E quindi - dice l'Ingegnere Fruttuoso - forse non erano in quelle condizioni così critiche da prevederne il completo rifacimento come se cadessero, cadessero a pezzi o non fossero in grado in alcun modo di svolgere la loro funzione. Dice: "È una cosa che è di senso comune". Il Pubblico Ministero dice, a questo punto controrribatte a questa affermazione dell'Ingegnere Fruttuoso dicendo: "Beh, ma questo non vuol dire nulla, perché ci sono stati una serie di decreti successivi al riesame dell'AIA che hanno prorogato i termini di adempimento delle prescrizioni dell'AIA 2012".

Mi permetto di controplicare al Pubblico Ministero che questo non cambia il discorso, nel senso che sta comunque di fatto, sta comunque di fatto che, siccome non è concepibile che per nove anni o dieci anni si accetti la operatività di un sistema che si ritiene o si

riterebbe, o che dovrebbe essere totalmente inadeguato, i fatti rimangono, cioè rimane il fatto che le torri di spegnimento che erano utilizzate prima del riesame dell'AIA, con l'applicazione di questa tecnica Nathaus in cui consiste l'intervento di cui parla l'Ingegnere Fruttuoso, sono comunque degli impianti che continuano oggi – ancora adesso, mentre io sto parlando – a essere esercitati da un impianto autorizzato ad operare. Quindi dobbiamo, diciamo, ricondurre le nostre valutazioni alla realtà dei fatti e capire che stiamo parlando di un impianto autorizzato ad operare e che utilizza esattamente lo stesso impianto di cui stiamo parlando, cioè che era l'impianto precedente. Quindi, francamente, dal punto di vista dell'intervento – perché di questo io parlo – questo intervento sicuramente aveva avuto degli effetti assolutamente da valutare positivamente.

Siccome, però – come dico spesso – le parole contano quasi niente, andiamo a vedere... Soprattutto quelle degli Avvocati a volte vengono considerate... Allora, andiamo a vedere che queste prestazioni hanno un loro riscontro. Queste sono le tabelle. Non sono... Vi è stato specificato dall'Ingegnere Fruttuoso che non sono... È stato detto più volte che non sono delle tabelle ovviamente generate da lui, ma sono quelle tabelle che si trovano sul sito del Ministero e che attengono alle prestazioni ambientali di una serie di parti di impianto del siderurgico di Taranto. Questo è il grafico che rappresenta i risultati del monitoraggio dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 delle emissioni al punto di emissione E418, lo spegnimento della torre 4. Quindi siamo sulla torre 4. Questo era il limite di 50, che vedete qui, che era il limite autorizzato dall'AIA del 2011. La linea verde che voi vedete è la media, che sta ben sotto i 20 di emissione. Siamo intorno ai 17, 16/17, quindi ben sotto i 20. E la cosa importante è che siamo, nel 2012, sotto il limite dell'AIA '12. Cioè, anche in questo caso non solo siamo enormemente sotto il limite di 50 dell'AIA '11, ma siamo sotto il limite dell'AIA '12. Ecco perché queste torri ancora oggi continuano a spegnere il coke e non sono state rifatte: perché, seppur chiaramente con dei limiti, diciamo con dei margini di sicurezza inferiori, degli amplissimi margini che c'erano rispetto al limite dell'AIA 2011, sono in grado... Dal punto di vista impiantistico, dal punto di vista delle loro caratteristiche impiantistiche, ingegneristiche, quello che è stato fatto nell'intervento di cui vi sto parlando, perché non è stato fatto niente da altro dopo. Sono in grado nel 2012... Sicuramente non era stato fatto dopo o nel 2012... Sono in grado di operare nel rispetto addirittura del limite dell'AIA '12. Poi, se saranno rifatte bene! Però, tenuto conto che siamo in un processo dove si dice che avevamo la volontà di determinare un disastro, io vi invito a fare delle riflessioni serie su questi, che non sono dei disegni senza valore, sono i documenti che hanno valore.

La stessa cosa, vi faccio vedere la torre di spegnimento 5. E, anche qui, la torre di spegnimento 5, siamo - diciamo, con la linea verde - a valori ancora inferiori, perché la linea rossa è 50 e noi siamo a un valore che è intorno ai 15 addirittura, 14/15.

Certo, c'erano alcune torri che avevano valori leggermente più alti di questi, ma ampiamente all'interno del limite autorizzato dell'AIA '11 e di poco superiori rispetto al limite nuovo. Ma – per carità! – in questo campo si sa benissimo che nel momento in cui viene messo un limite nuovo e viene dato il tempo per adeguarsi, ci si sarebbe adeguati come ci si è adeguati alle MTD del 2005 e come ci si è sempre adeguati ai limiti che venivano posti via via nel tempo. Quindi, dal punto di vista del dolo credo che questo sia molto, ma molto importante.

Tra l'altro, adesso che ci penso, penso che il nuovo limite sia 25 addirittura. Il nuovo limite. Poi lo verificheremo, ma il nuovo limite è 25 delle torri di spegnimento, quindi...

Rispetto a questo tema sono stati sentiti, anche in questo caso, dei testimoni. In particolare cito Vitale, all'udienza del 22 maggio del 2019, a pagina 21 e 22. Viene chiesto, tra l'altro dal... Si parla di questa tecnologia Kiro Nathaus GMBH, l'ordine è il 53103 del 20 novembre del 2008. Il Presidente chiede al testimone di che interventi si tratta, se li ha visti, in che periodo sono stati realizzati e se è a conoscenza di questi interventi. Vitale risponde al Presidente, dice che stiamo parlando del sistema di abbattimento delle polveri che si trovano nei vapori che si formano dallo spegnimento del coke. Sono le cosiddette, chiamate volgarmente, persianine che stanno sulla sommità di queste torri di spegnimento. "Le torri di spegnimento dell'Ilva" – lui dice – "penso attuali ancora". E in effetti è così. Altezza circa 40 metri, sulla sommità ci sono queste persianine che hanno lo scopo di bloccare le polveri trasportate dal vapore. Quindi a contatto, rallentando l'energia cinetica, poi con degli spruzzatori, degli ugelli con acqua, fanno un controlavaggio di queste persianine con l'acqua e queste polveri cadono nel piatto doccia. Si parla proprio di piatto doccia, perché è sostanzialmente una doccia. E poi vengono recuperate a circuito chiuso, tranne l'acqua che evapora e viene reintegrata. Si è completato dice nel 2009, non si ricorda esattamente l'anno preciso.

Passiamo adesso all'ammodernamento – un altro ammodernamento – che è dell'impianto di depolverazione secondaria delle acciaierie, cioè di entrambe le acciaierie. L'unico rilievo che fa il Pubblico Ministero, con riferimento a questo intervento, è che vi è un verbale di collaudo e presa in consegna dell'impianto del 15 settembre del 2006. Poi dice che ci sarebbero nuove cappe di aspirazione e sostituzione di vecchie. E poi rileva che nella relazione si darebbe conto di lavori che, con riferimento al complesso di questo intervento, si concluderebbero nel 2011. Poi dice: "Gli ordini vanno dal '97 al 2011, quindi quattordici anni". Cioè, questa è la sua modalità di rappresentazione degli

interventi: è sempre diretta a farvi pensare a dei gravissimi ritardi, a degli interventi come se fosse un unico intervento che dura quattordici anni, e intanto per quattordici anni nulla viene presidiato, nulla viene fatto, e soprattutto nessuna prestazione ambientale viene ottenuta. Questo non è vero, non è vero sicuramente, nemmeno per questo intervento. Possiamo averne facile contezza perché se vediamo, per esempio... Vediamo, per esempio, il primo ordine che è quello del 1997. Noi adesso lo possiamo vedere insieme. E' l'ordine 30 giugno del 1997, è un ordine da quasi 4 miliardi di lire, eravamo al tempo della lira; è appunto l'impianto di abbattimento fumi da una postazione di trattamento dell'acciaio in siviera CAS-OB che, diciamo, richiedeva questo investimento... al fornitore di richiedeva una prestazione di polveri al camino inferiori a 10 milligrammi. Era prevista una consegna al 31.12 del... 31.12.1997, e abbiamo la messa in servizio che deriva... Abbiamo visto che l'ordine era alla Boldrocchi. La data della fattura in questo caso è a sessanta giorni dalla messa in servizio, quindi siamo approssimativamente al gennaio del 1999, quindi con un qualche ritardo rispetto ai tempi di consegna previsti nell'ordine. Ma il fatto è che, sostanzialmente, da un ordine del 30 giugno del '97 noi abbiamo che in meno di due anni, in un anno e mezzo (06 gennaio '99 è la messa in servizio)... in un anno e mezzo l'impianto era montato ed era messo in servizio. Quindi documentalmente abbiamo la prova che da quel momento, dal gennaio 1999, spiegava in quel punto dell'acciaieria la sua prestazione ambientale.

Stessa cosa... Ma per capire che ovviamente stiamo parlando di punti diversi di un enorme impianto che è l'acciaieria, andiamo a prendere un ordine del 2011. In questo caso l'ordine è il 18675 del 03 maggio del 2011, e l'ho preso per far capire che si tratta proprio di questioni completamente diverse. Prima era il trattamento, le emissioni che si potevano sviluppare nelle operazioni di trattamento della ghisa, per l'ordine del '97, qui parliamo di un altro mondo diciamo, sono i carri ribaltasiviere. Vi hanno spiegato che cosa sono e che cosa fanno. Ovviamente in quel momento dell'attività produttiva si possono generare delle emissioni. Stiamo da un'altra parte, siamo nella fase colata. Si fa semplicemente un intervento che parte con un ordine del maggio del 2011, prevede una consegna a ottobre del 2011, riguarda queste emissioni che devono essere gestite dal carro ribaltasiviere; e poi abbiamo la nostra messa in servizio, che è la fattura del fornitore Consider del 10 ottobre del 2011. Qui i tempi sono rispettati in modo più puntuale. E vediamo che, sostanzialmente, ci sono i fine lavori relativi a questo ordine che riguarda proprio i carri attrezzati ribaltasiviere, della colata dell'Acciaieria 2 in questo caso. Questo per darvi l'evidenza che il discorso del Pubblico Ministero dei famosi quattordici anni ovviamente è un discorso che crea un'apparenza, non ha un

rapporto con quello che veniva fatto, e cioè di andare a gestire le diverse situazioni nei diversi momenti in cui il problema si poneva e veniva affrontato.

Se noi andassimo a vedere tutti gli ordini di questo investimento ne avremmo, diciamo, una piena evidenza, perché riguardano parti diverse dell'acciaieria e diverse attività svolte per ridurre le emissioni in queste diverse parti dell'acciaieria.

Abbiamo dei testimoni che ci rendono, diciamo, in un certo senso inutile andare a vedere gli ordini, perché sono sentiti proprio su queste diverse tipologie di attività. Facciamo l'esempio della prima che abbiamo visto, il 19204 del 30 giugno del 1997, quell'abbattimento dei fumi al trattamento dell'acciaio in siviera. È stato sentito Dodaro il 07 maggio del 2019 e, a pagina 137 e 138, quando gli è stato mostrato l'ordine, ha detto che per quanto riguarda questo impianto l'intervento è stato certamente realizzato. "So anche chi l'ha seguito. Tra l'altro lo conosco. È un impianto di trattamento e di aspirazione presso il CAS di Acciaieria 1, CAS OB in particolare". Quando poi gli viene chiesto – e qui si capisce proprio la differenza - immediatamente dopo, il 18675 del 2011... Perché gli vengono dati tutti e due in mano, no? Dice: "Il primo, quello del '97 riguarda questa parte dello stabilimento, il CAS OB, il trattamento in siviera dell'acciaio". Il 18675 del 2011 dice: "Questo è un ordine che io ho seguito personalmente, quindi ovviamente mi sento di dire che è stato realizzato. L'abbiamo realizzato su dei carri attrezzati nuovi in cui abbiamo portato l'aspirazione". Quindi è qui che casca il ragionamento del Pubblico Ministero completamente, perché ho i carri nuovi, chiaramente... Quindi spostiamoci dal '97. Ho i carri nuovi nel 2011 e ci metto un impianto di aspirazione. Cosa c'entra dire che durano quattordici anni gli interventi? Sono fatti in questo caso su un carro nuovo, non c'era nel 1997 il carro ribaltasiviera su cui è stato messo questo impianto di aspirazione. Quindi non si può mettere tutto insieme e costruire dei ragionamenti che non tengano conto poi dei fatti. Non è una metodologia condivisibile insomma, non si possono prendere delle decisioni sulla base di questi approcci, di questo tipo di approccio.

La stessa cosa per un altro intervento che invece è in un altro anno, che è il 2004, ma riguarda un'altra faccenda, che è il 19877. E qui stiamo su delle cappe nella colata, quindi non siamo più dove stanno i convertitori, dove sta... siamo da un'altra parte dell'acciaieria, siamo proprio sulla colata, in questo caso sulla CCO 4, sulla Colata Continua 4. Viene fatto vedere a Lucatorto questo ordine del 09 aprile del 2004 e Lucatorto lo conferma e dice che sono le nuove cappe di aspirazione. "Io facevo il caporeparto di Acciaieria 2, e quindi ho visto che sono state realizzate e sono tuttora funzionanti". Anche qui il tema è quello che dicevamo prima, cioè che poi quando il presidio viene messo continua funzionare. Era nel 2004, sono passati quindici anni, è ancora lì che fa la sua

aspirazione.

Il 29820, che è di due anni dopo, del 13 giugno 2006. Qui siamo all'aspirazione dei fumi nella zona della desolfurazione della ghisa in siviera. È una zona diversa. Viene sentito Donvito all'udienza del 27 marzo del 2019, gli viene fatto vedere l'ordine e dice che così come spiegava quando... Dice: "Questo era un impianto relativamente nuovo, e questi sono gli ordini per le attività fatte" - questo della Sammarco Meltalmeccanica – "e tutta la deviazione dei tubi per poter connettere l'impianto di desolfurazione", e fa tutta una spiegazione. Comunque dice che serve per connettere il nuovo impianto alla nuova aspirazione. Dice, insomma, poi lo spiega a pagina 101. Spiega, diciamo, come si compone questo sistema. La cosa importante da ricordare di questa testimonianza – mi ci fermo dieci secondi – dice: "Sono tutte collegate all'impianto di desolfurazione che è stato messo in servizio, è attualmente in funzione, è tuttora in funzione con le stesse caratteristiche che abbiamo nell'ordine". E siamo nel 2019. "Questi sono tutti ordini che in varia misura sono andati a sostituire". Attenzione, anche qui, non erano cose che venivano messe sul nulla ma sostituivano quello che era il vecchio impianto di desolfurazione, sia per i trattamenti delle acque sia per l'aspirazione, sia per l'impianto in sé. "Sono entrati in funzione prima ancora che io arrivassi ai convertitori e sono attualmente in funzione". Quindi sostituivano il preesistente, lo miglioravano, e sono ancora in funzione nel 2019, e immagino anche nel 2021.

Per l'ordine 48172, che riguarda anche questo un'altra situazione, dell'anno 2004, è stato sentito Spada. È una cappa di aspirazione. Spada, a pagina 108 dell'udienza del 22 gennaio del 2020, riconosce l'investimento o lo testimonia come realizzato.

Chiudiamo con un investimento del 2005 che è il 53619. Viene sentito Dodaro. È sempre... E' un impianto che riguarda Acciaieria 1. Dice di averlo - a pagina 133 – seguito lui. No, dice: "Non l'ho seguito io, però è stato realizzato perché conosco questo impianto. È un sistema diverso rispetto ad altri trattamenti", eccetera eccetera. Comunque ribadisce: esiste, c'è, è stato realizzato.

Passiamo a questo punto a... Diciamo che queste contestazioni o rilievi del Pubblico Ministero non possono porre sicuramente nel nulla qualcosa che c'era e che aveva e dava le prestazioni di cui tuttora si avvale lo stabilimento.

C'è poi un investimento, che è l'investimento che riguarda l'ammodernamento della depolverazione secondaria del forno a calce 1, che sostanzialmente il Pubblico Ministero non tratta e quindi io do per... diciamo, do per buono, nel senso che lo stesso Pubblico Ministero non ha rilievi su questo tipo di intervento, e quindi non vi annoio. Siccome mi sono impegnato a non trattare, a non ripetere quello che c'è scritto nella relazione o quello che ha detto il consulente, se non a confutazione del Pubblico

Ministero, vi lascio quello che ha scritto il consulente. Posso chiedervi una pausa solo per prendere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo dieci minuti di pausa.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:32 e riprende alle ore 12:55).

AVVOCATO S. LOJACONO – Proseguiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, grazie Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, pensa che per oggi riesce a completare?

AVVOCATO S. LOJACONO - – Gli investimenti sicuramente. Poi ho il tema dei bilanci e dell'appendice A, io queste tre cose tratto. Bilanci della teste Valenzano e appendice A, e un po' di riesame dell'AIA. Questo è il mio tema. Quindi, adesso vediamo cosa riesco a fare anche adesso, perché non sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Cerchiamo di accelerare un po', perché...

AVVOCATO S. LOJACONO – Cerco. Il processo è abbastanza grosso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...molti aspetti comunque li conosciamo, magari vada proprio...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...al commento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene. Sì, sì, ma mi sembra di aver fatto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alla discussione vera e propria.

AVVOCATO S. LOJACONO – ...di aver fatto quello finora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Passo al...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, diciamo che stiamo apprezzando il suo sforzo di concisione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ce la faccio, ma è complicato!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Passiamo a questo altro investimento, che è quello che riguarda le cosiddette “bivalenti” che conoscete benissimo. Lo sto proiettando sullo schermo solo per darvi la possibilità di ricordarla.

Rispetto a questo investimento il Pubblico Ministero nella sua requisitoria afferma sostanzialmente, dopo aver ricordato che sarebbero state acquistate quattro macchine bivalenti, alcune per i minerali e alcune per i fossili, e che su queste bivalenti sono stati montati dei sistemi di irroramento con acqua della superficie dei cumuli non sottoposta a filmatura, dice che il consulente della Difesa avrebbe fatto passare come interventi di natura ambientale quello che invece è un intervento volto che è esclusivamente a

rendere più efficiente l'attività di messa a parco e di ripresa dei minerali, quindi uno scopo solo di efficientamento della produzione. Dice anche che Fruttuoso avrebbe detto una cosa non corrispondente al vero nel momento in cui ha ricondotto questo investimento alle MTD del 2005 e alle BAT Conclusions del 2012. Quindi fa anche questo tipo di critica. Dice proprio che in queste linee guida questa tipologia di intervento non è prevista; dice che nelle linee guida le tecniche previste per ridurre lo spolveramento sono di altro genere.

Rispetto a questa considerazione critica del Pubblico Ministero devo controdedurre che sia la relazione che l'esame dell'Ingegnere Fruttuoso mi sembravano – e mi sembrano tuttora – esaustive per contrapporsi alla tesi del Pubblico Ministero. Invito la Corte a... diciamo, a rilevare che le MTD così come le BAT, ma... Anzi, scusate, il discorso va preso da un'altra parte.

L'Ingegnere Fruttuoso mette in evidenza rispetto a questo investimento un aspetto che il Pubblico Ministero non considera nella sua argomentazione. Questo aspetto è la capacità che queste macchine hanno di formare i cumuli, attribuire a questi cumuli una forma, evitare che questa forma abbia dei vuoti che, diciamo, sarebbero... in mancanza dei quali, in mancanza della forma e in mancanza della assenza di vuoti, genererebbero degli spolveramenti che invece questa possibilità di formare i cumuli con una determinata forma e in assenza di vuoti evita, esclude. La seconda cosa: evidentemente questa macchina consente di ridurre al minimo l'altezza di caduta dei materiali nel momento in cui vi è la formazione del cumulo.

Allora, è evidente che è questo l'aspetto che rende queste macchine performanti dal punto di vista delle linee guida per le migliori tecnologie da applicare per la movimentazione, lo stoccaggio in particolare dei materiali che abbiano una loro intrinseca polverosità.

Per comprendere esattamente questo concetto, che quindi richiama due aspetti che bisogna tenere a mente: la formazione e la riduzione dello spazio di caduta del materiale, noi possiamo vedere la immagine che l'Ingegnere Fruttuoso vi ha proposto. È più chiara quella disegnata, il disegno tecnico che non l'immagine reale. Bisogna ricordare – è molto semplice – che il braccio di questa macchina è un braccio che contiene un nastro. Cioè, qui all'interno c'è il nastro in cui il materiale... Dal nastro trasportatore, che si trova in questa posizione che io sto indicando, il materiale si trova in questo punto sul nastro trasportatore a parco, attraverso un sistema questo materiale viene portato sul nastro che si trova nel braccio dello Stacker Reclaimer, della bivalente. Il materiale percorre il braccio, arriva ovviamente nel punto in cui poi... dell'impianto che provvede al suo deposito. E qual è la caratteristica che rende questo impianto capace di rispettare entrambe le indicazioni che sono contenute nella MTD? Cioè formare i cumuli in una

certa forma, e soprattutto formarli in modo che la caduta sia la minore... diciamo della minor misura possibile. Ovviamente questo braccio si muove nel raggio che io ho indicato, è capace di muoversi fino ad arrivare a terra da questa posizione come massima altezza, e quindi è in grado sostanzialmente di depositare il materiale dalla minor distanza possibile rispetto al culmine del cumulo. Quindi riesce ad appoggiare – diciamo così – ad appoggiarsi scendendo... Mettiamo che il cumulo sia qui, scende fino al punto in cui il materiale deve essere depositato, oppure se non vi è nulla fino a terra per depositarlo, e poi sale per formare il cumulo, mantenendo la minima distanza possibile tra la punta del braccio e la sommità del cumulo. È questa la caratteristica di questa macchina che rende possibile conformarsi a quelle indicazioni delle linee guida di cui stiamo parlando. Immaginatevi se questa macchina, in una simulazione mentale, questa macchina non c'è.

Secondo il Pubblico Ministero come si forma un cumulo di 14 metri o di 15 metri regolare nella forma, senza vuoti e senza che vi siano delle cadute di materiale che determinano degli spolveramenti? Togliamo questa macchina, non ce l'abbiamo. Come lo facciamo il cumulo? Coi camion, con le pale meccaniche? Arrivano i camion dal nastro oppure portano direttamente il materiale, direttamente nei camion al parco, lo vuotano; poi si prende una bella pala meccanica con la sua benna, prende il materiale, il materiale spolvera mentre lo prendo, spolvera mentre lo deposito, non formo il cumulo in una forma geometrica trapezoidale che le linee guida ci dicono essere quella ideale perché spolveri di meno. Dimentichiamoci la bivalente e immaginiamoci quale sarebbe la situazione dei parchi di stoccaggio e di ripresa delle materie prime dell'Ilva di Taranto, e rendiamoci conto se forse non diventa quel far west di cui a sproposito parla il teste Rizzo, senza documentare ovviamente le sue affermazioni.

Ma mi fermo qui per dire che francamente è un po' difficile ritenere che questo non sia un presidio, diciamo, che abbia una valenza ambientale.

Peraltro, volendo essere molto semplici, se noi andiamo a prendere le MTD e andiamo a vedere che cosa rappresentano fotograficamente le MTD come immagine... Adesso, purtroppo oggi siamo un po' sfortunati sulla risoluzione di questa... Però fidatevi, e comunque se volete andate a prendere le MTD. A pagina 112 delle MTD, proprio dove si dice quali sono le migliori tecnologie per formare i cumuli, viene inserita una fotografia - che è quella che io ho in mano adesso, che si vede molto meglio sulla carta che non sullo schermo - che vi sto mostrando, e sono esattamente delle macchine con le caratteristiche delle bivalenti. Non ci sono i camion con le pale, ma ci sono queste grandi macchine che vedete insistono sui nastri, sollevano il materiale e poi, attraverso dei bracci – che si vedono meglio qua – formano dei cumuli perfettamente geometrici come quelli che

vediamo nella fotografia. Questo è il nastro. Quindi, diciamo che l'immagine conta molto di più delle parole in questo caso. Le MTD sostanzialmente riportano l'immagine delle bivalenti, nel momento in cui spiegano come si devono mettere a parco le materie, le materie prime. Ed è quello che dice in realtà anche l'Ingegnere Fruttuoso nella sua relazione quando parla di formazione regolare dei cumuli senza vuoti, con una riduzione drastica delle emissioni che dipende anche dal fatto non solo che a quel punto si abbassano le distanze del deposito, ma anche perché vi era montata... su queste macchine erano montati quei sistemi di umidificazione del materiale. Perché vi abbiamo fatto vedere che su questa parte – ma adesso vedremo anche i testimoni – su questa parte della macchina erano montati dei sistemi di bagnatura dei cumuli nel momento in cui fosse ritenuto necessario.

Su questo investimento sono stati sentiti anche – se non ricordo male – dei testimoni. È stato sentito il testimone Piepoli all'udienza del 25 marzo del 2019. E Piepoli, a pagina 26, ha risposto che: "Sono macchine nuove della Thyssen che avevano tutte" – tutte – "a bordo un sistema di abbattimento delle polveri, cioè un tamburo avvolgitubo che si collegava a una rete idrica presente sui nastri trasportatori e nei parchi. Questo bobinone si collega a questa rete idrica, tramite la rete va ad abbattere le polveri nei punti di caduta delle macchine. Le macchine Thyssen ce l'avevano, le macchine vecchie no. Cioè, quelle acquistate le avevano a bordo, quelle vecchie no. Per cui, successivamente, abbiamo adeguato anche le vecchie macchine con questo sistema di bagnatura e di abbattimento delle polveri". Quindi gli ordini fanno riferimento a questo, quelli che gli vengono mostrati in quel caso, cioè l'installazione sulle vecchie macchine dei bobinoni e tutta l'apparecchiatura necessaria al funzionamento di questi sistemi di abbattimento. Gli viene chiesto se le vecchie macchine con questi adeguamenti hanno avuto la stessa funzionalità rispetto a quelle nuove, funzionalità, e lui risponde che quelle vecchie con questa implementazione avevano la stessa funzionalità di nebulizzare il materiale nella fase di messa a parco e anche di ripresa. Quindi ci dà un quadro chiaro.

Anche qui, diciamo, io vi sollecito a riferirvi a queste testimonianze, che sono le testimonianze delle persone che lavoravano nei luoghi di cui stiamo parlando, e non alle suggestioni che possono derivare da qualche testimone che ha una competenza un po' inferiore e anche una capacità di valutare le situazioni un po' meno affidabile, diciamo. Anche perché i testimoni, voglio dirlo anche perché difendo una persona che lavorava nei parchi... Questi testimoni che abbiamo sentito sono quelli che lavoravano tutti i giorni lì, e quindi vi danno il segno della ordinarietà. Poi, è chiaro che se noi parliamo di eventi più o meno straordinari in cui le condizioni meteo, di vento, sono diciamo del tutto particolari, è evidente che possono esserci delle situazioni. Ma noi, dal punto di vista

che interessa a me, cioè dell'assetto impiantistico che lo stabilimento si era dato e della gestione ordinaria della problematica dello spolveramento ai parchi, dobbiamo fare riferimento ai 360 giorni nell'anno, non a quei due, tre, quattro – non so – dieci giorni in cui ci possono essere delle condizioni del tutto particolari. Vanno considerate ovviamente, ma per quello che è il mio ragionamento, il mio discorso, la mia prospettiva noi dobbiamo considerare i 365 giorni dell'anno, quindi quei giorni in cui questa tipologia di presidi – non c'è prova del contrario – erano assolutamente in grado di garantire una gestione di polverosità ai parchi.

Su questo viene sentito... Su un altro ordine, il primo era il 22496... sentito Piepoli. Piepoli viene sentito anche sul 1350 di ordine. Spiega, a pagina 23, che all'inizio c'era solo una macchina di ripresa, è stata sostituita con questa macchina bivalente, che era una macchina dotata di sistema di abbattimento delle polveri, che può funzionare in automatico e in semiautomatico, e questa è una delle tre macchine che sono state montate. Viene sentito anche Martina su questo ordine 1350, che è una Stacker Reclaimer. Martina, all'udienza del 25 marzo del 2019, conferma che l'ordine è stato eseguito e che la macchina è stata costruita, montata ed è ancora in uso all'interno dei parchi. Quindi, diciamo che, anche rispetto a questo investimento, è difficile dire – credo – primo che non sia stato realizzato, secondo che non abbia una valenza ambientale. Poi si potrà discutere chiaramente se in condizioni più o meno estreme, ovviamente, determinati presidi fossero in grado di contenere completamente un fenomeno di spolveramento. Ma questo è un altro discorso, perché sappiamo benissimo che è un discorso che da un certo punto di vista prescinde da questa tipologia di apprestamenti.

Quello che io sostengo nella difesa è che, rispetto a situazioni non straordinarie, questi erano tutti apprestamenti che avevano una caratteristica di idoneità e di adeguatezza. E non lo dico solo io. Perché, quando poi vedremo un brevissimo excursus dei verbali dell'ARPA... Questo è un punto molto importante della mia discussione, perché sembra dalla discussione del Pubblico Ministero che la gestione da parte dell'Ilva di questa questione relativa alla gestione dei parchi, con riferimento al possibile spolveramento, fosse un comportamento tenuto dall'Ilva in beata solitudine, adottando le proprie scelte – diciamo così – unilateralmente, senza né ascoltare il consiglio di nessuno né confrontarsi con nessun tipo di autorità di vigilanza e controllo. È esattamente il contrario. Se noi passiamo dal racconto del Pubblico Ministero alla realtà dei fatti, la storia è completamente diversa, non la racconto io ma raccontano i documenti. Andiamo a vedere i verbali di sopralluogo dell'ARPA che si sono susseguiti negli anni e vediamo che le modalità e i mezzi di gestione di questa problematica erano

assolutamente condivisi, erano l'oggetto di un confronto con l'autorità di vigilanza e di controllo, e sostanzialmente ne erano il prodotto. Mi domando, nel momento in cui c'erano tutti questi sopralluoghi e l'ARPA in particolare verificava che Ilva adottava i sistemi che erano stati concordati, questo che cosa significa dal punto di vista del comportamento dell'agente? Significa che l'agente si comportava e riteneva di comportarsi all'interno di una modalità condivisa con un organo che era deputato proprio alla tutela dell'ambiente. Quindi, come facciamo poi a costruire un discorso per cui io avevo un dolo di nuocere, un dolo di determinare situazioni addirittura disastrose? Che per quanto riguarda i parchi - poi vedremo - vista la tipologia del materiale è anche inconferente parlare di questo.

Ma, fermandoci all'atteggiamento psicologico, come posso pensare che quando nel 2006, 2007, 2008, 2003, 2004 si condivideva con l'ARPA tutta una serie di mezzi e di modalità - addirittura, abbiamo visto e lo vedremo a breve, addirittura i livelli di taratura delle azioni da intraprendere, i livelli di taratura degli strumenti oppure i livelli di velocità del vento a cui attivare determinate azioni, rispetto ai quali attivare determinate azioni - l'agente poteva pensare di agire per il male, quando in realtà agiva su parametri definiti insieme all'ARPA? Poi si potrà discutere sul risultato, ma dal punto di vista... Che poi, peraltro, sui 365 giorni probabilmente era anche un risultato adeguato. Ma a livello psicologico, a livello di dolo si fa un po' fatica a pervenire a conclusioni diverse.

Passiamo all'ulteriore investimento, che è la cosiddetta "barriera frangivento". Rispetto alla barriera frangivento il Pubblico Ministero, sostanzialmente, dice che Fruttuoso inserisce del tutto a sproposito questo intervento nell'ambito degli interventi ambientali, in primo luogo perché - dice il Pubblico Ministero - questo è un presidio che è totalmente inutile, e poi fa delle considerazioni di tipo tecnico che - come cercherò di dimostrare - anche in questo caso sono il frutto di una sua considerazione personale ma che non hanno, come spero di convincervi che sia... non hanno nessun tipo di fondamento e di pregio, diciamo.

Dice il Pubblico Ministero che, se la barriera ha il compito di ridurre la velocità del vento che colpisce i cumuli, ovviamente questa barriera doveva essere posizionata prima dei cumuli, cioè a monte dei cumuli dico io, dietro a cumuli sostanzialmente. Cioè, secondo il Pubblico Ministero doveva essere messa all'interno dell'area dei parchi, no? Doveva proteggere i cumuli dal vento. Questo dice il Pubblico Ministero. Quindi essere messa a monte e non a valle. Invece dove la trovo io? La trovo al confine dei parchi, no? E la trovo tra... Dove effettivamente sta, tra i cumuli e il Quartiere Tamburi. "Non sta a proteggere i cumuli, dietro i cumuli" - dice il Pubblico Ministero - "ma sta al confine dello stabilimento, e sta tra i cumuli e l'esterno dello stabilimento". E questa è una sua

prima critica. Dice: “Ma come, dice Fruttuoso che deve proteggere i cumuli e invece non li protegge? Perché sta tra i cumuli e l'esterno. Non protegge quindi i cumuli dall'azione del vento”, dice il Pubblico Ministero. La seconda cosa che dice, dice: “Ma Fruttuoso poi dice che l'altro aspetto che ha una valenza ambientale, oltre a quello di ridurre la velocità del vento, è quello di trattenere le polveri più grossolane, perché ovviamente impattano sulla barriera e sulla barriera si fermano e non possono andare fuori dallo stabilimento”. Beh, però rispetto a queste considerazioni si possono svolgere due controdeduzioni che mi sembrano trancianti. Innanzitutto iniziamo a dire che questa è una barriera che è lunga 2 chilometri, che è alta 21 metri, quindi è alta una volta e mezzo l'altezza media dei cumuli- che è circa 15 metri, ed è stata fatta a posta di questa altezza. E bisogna confrontarci con la prima considerazione del Pubblico Ministero, cioè quella che non avrebbe – diversamente da quello che dice Fruttuoso – una funzione dal punto di vista del rallentamento della velocità del vento e quindi di una riduzione delle emissioni, perché sarebbe collocata in quella posizione, evidenziando che in realtà il Pubblico Ministero incorre in un piccolo errore di interpretazione della relazione dell'Ingegnere Fruttuoso, perché l'Ingegnere Fruttuoso non dice affatto che questa barriera serve per proteggere i cumuli dall'azione del vento. Dice testualmente che serve per ridurre la velocità del vento che investe l'area presidiata e per ridurre quindi il risollevarsi delle polveri depositate sul suolo. Poi voi vedrete che questa è esattamente anche la ricostruzione fatta da Di Tursi, che è quel testimone che lavora per l'Ilva e che si occupava genericamente – diciamo così – del tema delle emissioni. Quindi non bisogna incorrere nello stesso errore del Pubblico Ministero. Non si può contestare l'affermazione di un consulente modificandone i contenuti. È evidente che la barriera frangivento, se viene messa al confine, non è a protezione dei cumuli rispetto al vento ma – come dice diversamente Fruttuoso – è a protezione dell'area dei parchi, e la finalità non è quella di uno spolveramento dai cumuli ma di un risollevarsi – come dice Fruttuoso – delle polveri depositate al suolo, non delle polveri che costituiscono i cumuli. Di Tursi – vedremo – vi spiegherà bene che il tema di mettere una barriera frangivento che avesse questi effetti sul possibile risollevarsi, in quella posizione, si giustifica dal fatto che - per come dice il Pubblico Ministero - a monte dei cumuli, cioè dietro i cumuli, questa funzione di barriera, di ostacolo rispetto al vento è rappresentata dagli impianti, cioè dalle strutture degli impianti, perché lì dietro c'è tutta l'area del PRF, c'è tutta l'area diciamo dello stabilimento che dice Di Tursi è composta da edifici che sono alti 30 o 40 metri, e quindi questa funzione di barriera rispetto... a monte dei cumuli è svolta da queste strutture, da questi edifici. Quindi non avrebbe avuto senso aggiungere una barriera di 20 metri alle spalle dei cumuli, quando alle spalle dei cumuli

c'erano degli edifici che erano alti 30 o 40 metri. Questa è la logica. La barriera frangivento viene messa dove viene messa perché ha - quantomeno negli auspici - la funzione di ridurre il sollevamento delle polveri depositate sul suolo, non quelle che appartengono ai cumuli. Il secondo aspetto. Il secondo aspetto è che dice... criticato dal Pubblico Ministero... Il Pubblico Ministero è anche abbastanza... così, crea delle immagini anche particolari. Dice sul tema che la barriera sarebbe stata in grado di trattenere le particelle più grossolane, dice Fruttuoso, che poi sono quelle dei parchi ovviamente. Il Pubblico Ministero dice: "Ma quali sono invece le particelle più pericolose? Quelle pericolose sono quelle respirabili" - dice il Pubblico Ministero - "Quella polvere rossastra di cui ci hanno parlato i testimoni in Corte d'Assise, che i proprietari dovevano togliere dai cassette delle camere da letto". Allora, comunico che le particelle respirabili sono dal PM10 in giù. PM10 vuol dire 10 microgrammi. Un microgrammo è un millesimo di millimetro. Quindi, se voi avete un millimetro... Immaginate quanto è un millimetro, lo dovete dividere mille volte e mille volte è un microgrammo. Non si toglie dai cassette, ecco, tanto per essere chiari.

Quindi stiamo parlando di due cose completamente diverse. Il Pubblico Ministero non può sicuramente contestare gli effetti di un presidio che è destinato per sua natura a contenere dei materiali che nulla hanno a che fare con le particelle respirabili, perché sono materiali che hanno granulometrie - ovviamente - completamente diverse, utilizzando come argomento quello che vi ho appena accennato. E credo che sia sufficiente quello che vi ho appena detto. Perché, diciamo, questo processo ogni tanto ha dei problemi secondo me di inquadramento delle questioni a seconda del tema di cui si parla. Non si può parlare di tutto indifferentemente. Se stiamo parlando del contenimento delle emissioni dai parchi, che sappiamo benissimo che possono dare... o comunque, in ipotesi, quantomeno possono generare dei problemi e delle tematiche che stanno all'interno dell'argomento dello sporco, della molestia, degli imbrattamenti - chiamiamoli come vogliamo - e che sono i temi a cui il Pubblico Ministero riferisce si deve togliere dai cassette (cosa che peraltro non mi pare dimostrato in modo così chiaro), ma stiamo dentro questo tema... Un conto è se il Pubblico Ministero parla di sostanze respirabili, che sono una questione completamente diversa che sicuramente non hanno a che fare con la barriera frangivento, non hanno a che fare con le bivalenti, non hanno a che fare - voglio dire anche io - con la copertura dei parchi. Non hanno proprio a che fare con questo tema.

Se no bisogna dimostrarlo se hanno a che fare con questo tema. Bisogna portare delle prove, delle misure, bisogna portare qualcosa che ci dica il contrario di quello che sto sostenendo.

Su questo tema della barriera frangivento il Pubblico Ministero fa anche una considerazione, sul fatto che questo presidio sarebbe stato oggetto di risalenti atti di intesa e che il fatto che si sia cominciato a realizzarlo nel 2012 è la prova che questi atti di intesa rimanevano sulla carta e non venivano adempiuti. In realtà, anche qui mi pare – ma vi invito a verificare anche voi – che il Pubblico Ministero non sia nel giusto, perché l'atto di intesa a cui si riferisce sicuramente è l'atto di intesa, quello chiamato il primo, dell'8 gennaio 2003, e poi anche i successivi. È vero che si parla di un barrieramento in quell'atto di intesa, ma il barrieramento di cui si parla in quell'atto di intesa non è certamente questa barriera frangivento con le caratteristiche che abbiamo visto. Quel barrieramento è una cosa completamente diversa, era rappresentato da una ipotesi di ampliamento delle colline artificiali esistenti, per cui era stato diciamo anche... si era cominciato a immaginare un progetto che doveva essere finalizzato al completamento di questa cinta di colline sia per quanto riguarda i punti di discontinuità, perché le colline che erano state formate precedentemente non erano continue, avevano dei punti di discontinuità, sia per quanto riguarda l'estensione e l'innalzamento – si dice – delle colline o di altra barriera. "E si articolerà" - si dice – "secondo quanto stabilito in sede di tavolo tecnico tra commissariato per l'emergenza, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, ARPA Puglia e Ilva nel rispetto delle linee guida" – si dice – "di cui all'elaborato allegato al presente atto di intesa".

Se noi andiamo a vedere l'allegato "al presente atto di intesa", sono proprio le linee guida per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dai parchi minerali, e constatiamo che vengono fatte tre ipotesi (un'ipotesi A, un'ipotesi B e un'ipotesi C), e sono tutte ipotesi che sono totalmente diverse ovviamente rispetto alla barriera frangivento del 2012 di cui stiamo parlando in questa mia discussione. Sono tutte delle ipotesi – lo potete vedere, ci sono anche i disegni - che attengono o alla formazione di nuove colline che completino questa barriera naturale, o comunque artificiale/naturale tra lo stabilimento e il Quartiere Tamburi o, in un'ipotesi abbastanza immaginifica - che a me sembrava una mostruosità, per fortuna non è stata fatta, ve la faccio vedere – è questa specie di muraglia, di muraglia cinese in cemento armato, con dentro addirittura degli alberelli. Non so chi se la fosse inventata questa roba qua! Non è mai stata fatta. Ma, tra le varie ipotesi che si facevano, era questa enorme muraglia in cemento ornata da questa vegetazione che – va be' - fortunatamente non è stata fatta. Comunque, il tema è che in questi atti di intesa non si parlava della barriera frangivento di cui sto parlando io.

Per darvi il riferimento del testimone Di Tursi, è stato sentito il 10 febbraio del 2020, alle pagine 30 e 31, e poi anche a pagina 86, 87 e 88 su questa tematica, e vi spiega bene tutto il percorso che ha portato all'idea di realizzare questa barriera frangivento. Per carità! Poi

fatta bene, fatta male, efficace, più o meno. Non abbiamo dei dati tecnici poi sulla efficacia. Sta di fatto che quello che abbiamo è che sostanzialmente l'Ilva si era rivolta al CNR per fare tutto uno studio che desse conto anche delle correnti che si determinavano all'interno dell'area dei parchi e sul fatto se fosse, diciamo, potenzialmente utile realizzare un'opera di questo genere. Questi studi del CNR sono stati fatti, sono stati anche comunicati all'Ilva, e sulla base di questi si è messa in campo questa attività, che poi ha comportato anche la necessità di chiedere tutta una serie di permessi e tutta una serie di passaggi burocratici che hanno portato effettivamente all'inizio di questa realizzazione nei tempi che conoscete, e poi si è cominciata nel 2012 e nei momenti successivi è stata realizzata, adesso è lì. Quindi questo è il tema.

Passiamo adesso a un altro intervento, che è l'intervento che riguarda la linea di trasporto della loppa dai parchi fino al porto, e quindi in particolare allo sporgente, allo Sporgente numero 2. Rispetto a questo impianto, di cui il Pubblico Ministero si rende – credo – immediatamente conto che non è discutibile la valenza ambientale, il Pubblico Ministero osserva che l'Ilva... Più che osserva rispetto all'intervento, osserva in generale che l'Ilva sapeva fin dal 1998 che c'era la tipologia di trasporto attraverso nastri tubolari - come quello che era stato realizzato in quell'occasione - ma che pur sapendolo non voleva adottare questa tecnologia per il resto. Cioè, la tesi del Pubblico Ministero è: “Tu realizzi un trasporto con nastro tubolare nel 1998 e questa è la prova che non lo vuoi adottare per il resto dello stabilimento”. Beh, questo è uno dei classici casi in cui una delle iniziative che la Difesa ritiene più virtuose e più significative dell'atteggiamento positivo dell'agente rispetto alle condizioni dell'ambiente, vengono trasformate dal Pubblico Ministero addirittura in una... o vorrebbero essere trasformate in una prova d'accusa. Questo intervento - che è vero che è stato realizzato nel 1998 - è un intervento che ha avuto un costo di 30 miliardi delle allora vecchie lire ed è l'intervento relativo all'ordine 6831 del 25 febbraio del 1998. La prima cosa che bisogna considerare è che questo è un nastro che adesso io a memoria cerco di ricordarlo, ma è lungo dei chilometri, e sono chilometri che vengono attraversati da questo lunghissimo ed enorme nastro esterni allo stabilimento. Questo non è un nastro interno.

Quando il Pubblico Ministero parla di “tutto il resto” a cui non si sarebbe voluto applicare la tecnica dei nastri tubolari, deve considerare che “tutto il resto” a cui si riferisce è quei 200 chilometri di nastri che stanno all'interno del perimetro dello stabilimento. Questo è un nastro invece che viaggia dallo stabilimento al porto, quindi è un nastro esterno.

Che cosa dicono le MTD e le linee guida sulle Migliori Tecnologie Disponibili rispetto alla scelta delle tecniche di trasporto dei materiali? Dicono che bisogna avere riguardo sia alla particolare tipologia del materiale per scegliere la tecnica sia a questioni di tipo

logistico. Tra le questioni di tipo logistico, il gestore ha tutto il diritto - e anche il dovere in questo caso - di considerare che se un nastro è destinato a trasportare il materiale all'esterno dello stabilimento, quindi il trasporto impatta non sulla condizione ambientale interna che - sapete tutti - ha delle logiche diverse rispetto a quella esterna; se impatta direttamente sulla condizione ambientale dell'esterno dello stabilimento, adotta una determinata tecnologia che invece ha tutto il diritto di non adottare all'interno. Poi spiegheremo anche che in realtà la tecnologia del... spiegherò anche la tecnologia del nastro tubolare per quale ulteriore ragione non viene adottata all'interno e - apro e chiudo una parentesi - mi piacerebbe chiedere al Pubblico Ministero, se il nostro fosse un dialogo, quali nastri tubolari avrebbe previsto all'interno dell'Ilva il riesame dell'AIA. Non mi risulta che il riesame dell'AIA 2012 abbia previsto l'applicazione della tecnica del nastro tubolare per il trasporto dei materiali all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto.

Nel 1998 si è deciso di spendere 30 miliardi per trasportare la loppa dallo stabilimento all'esterno dello stabilimento fino al porto. Poi vedremo come venivano trasportati prima che arrivassero gli agenti - diciamo - che volevano fare i disastri. E quindi si adotta una tecnica che viene ritenuta adeguata, la migliore possibile per preservare le condizioni di un trasporto all'esterno dello stabilimento.

Vi leggo in proposito la testimonianza di Schiavone. L'ordine - ve l'ho detto - è il 6831 del 25 febbraio del '98 a Techint, che è una ditta leader al mondo in queste installazioni, per 26 miliardi e 500 milioni di lire. Allora, viene chiesto a Schiavone il... Viene fatto vedere quest'ordine e Schiavone risponde, all'udienza del 06 maggio 2019, alle pagine 67 e seguenti. Dice: "Stiamo parlando della loppa. L'altoforno produce la loppa, fa 300 chili di loppa per ogni tonnellata di ghisa. L'Area AFO a Taranto faceva 10 mila tonnellate al giorno di ghisa, quindi ne faceva 3 mila tonnellate al giorno di loppa". Così ci rendiamo anche conto un po' della dimensione della questione. Quindi 3 mila tonnellate al giorno. E ci dice: "Questa loppa come veniva trasportata al porto?" - "Eh, ve lo dico io" - dice Schiavone - "Con 50 Perlini di media al giorno. Che cosa è un Perlini? È un camion che ha delle ruote alte 1 metro e 80, quasi 2 metri, e può essere caricato con 20 tonnellate di loppa. Il guidatore si trova a 3 metri di altezza e porta questo camion immenso". Quindi stiamo parlando di 50 camion al giorno, vuol dire andata e ritorno cento viaggi di un camion di questa dimensione dallo stabilimento al porto, con sopra 20 tonnellate di loppa. E Schiavone dice: "Questa cosa succede, sostanzialmente per cento volte si attraversa l'area, si attraversa la Capitaneria di Porto, si arriva al porto, si alza il cassone, si scarica la loppa a terra". Così veniva fatto prima che arrivassero gli agenti di cui stiamo parlando noi in questo processo. "Dopodiché, da questo c'era una macchina

che prendeva a bennate la loppa, la metteva sulla nave, pigliava a bennate e la metteva sulla nave". Questo per cinquanta volte al giorno. "Questo" – dice Schiavone – "dal punto di vista ambientale ve lo lascio immaginare che cosa determinava". Altro che il far west dei Riva, di Rizzo! "Questo da un punto di vista ambientale ve lo lascio immaginare: camion che passano, che vengono, benne, e compagnia. Perlini, che è una macchina da 500 cavalli, da 350 chilowatt, vale dieci case che marciano, cammina, va avanti e indietro cinquanta volte al turno, tutti i turni compreso Natale, Capodanno, ferie". E poi dice: "Arrivano i Riva e dissero: questo non si può accettare. Problemi ambientali, la rovina, il degrado". Questo sarebbe quello che dicono i Riva secondo il teste Schiavone. "E quindi" – dice a pagina 68 – "viene fatto un progetto. Io ho partecipato, sono stato anche il capo di quel progetto. Sono stati creati i parchi loppa innanzitutto all'interno dell'Ilva. Quindi, innanzitutto il percorso del Perlini non era più in città, era dall'altoforno al parco loppa. Sono state comprate delle macchine per prendere, è stata portata la loppa a 1000 tonnellate all'ora. 800 tonnellate in realtà è il valore giusto, dal parco loppa all'interno dell'Ilva, con un nastro tubolare che cammina e che va sulle Ferrovie dello Stato, anche oggi va sull'Appia. Se voi vedete c'è un ponte, là c'è il nastro loppa che facemmo noi con questa progettazione con l'ANAS e con le Ferrovie dello Stato. Passa sulle Ferrovie dello Stato, passa sulla città attraverso l'area portuale e va addosso a una macchina che si chiama SL/1 che va direttamente nella nave. Quindi abbiamo tolto tutti i Perlini con tutti i problemi ambientali, con tutti i problemi di polverosità". Definisce questo nastro, che si chiama NL/4, il leggendario NL/4 che porta la loppa direttamente nella stiva delle navi con pochissima polverosità, con pochissima emissione. E qui finisce la testimonianza di Schiavone, che dà conto di un investimento da quasi 30 miliardi di lire fatto all'inizio della gestione Riva dello stabilimento Ilva di Taranto, con le finalità che vi ha detto Schiavone e che risolveva una situazione che la nuova proprietà considerava inaccettabile. Voi farete le vostre considerazioni sul tema del dolo.

Adesso passiamo alle nuove linee di trasporto coke e recuperi, e questo ci consentirà di fare un breve discorso sul tema dei nastri in termini generali.

Il Pubblico Ministero, rispetto a questo investimento, parla di queste due nuove linee di trasporto di coke e di recuperi che definisce, sostanzialmente, asserviti da nastri che lui definisce scoperti. Li definisce in questo modo: "Nastri scoperti, che non erano coperti. Un intervento realizzato negli anni 2003 e 2005". Sostanzialmente, dando conto del fatto di ritenere tutto ciò che era diverso da quella modalità di trasporto con il nastro tubolare di cui abbiamo parlato... che tutto ciò che era diverso dall'applicazione di quella tecnica rientrasse in una grande categoria di nastri che lui più volte definisce "nastri scoperti".

In realtà, su questo tema... Chiedo scusa, ma sto cercando... Su questo tema possiamo partire in qualche modo un po' dal fondo. Voi ricordate benissimo che nel processo sono stati sentiti una serie di testimoni e sono state assunte una serie di prove anche documentali che, sul tema del trasporto dei materiali all'interno dello stabilimento, hanno dato conto di una realtà completamente diversa da quella prospettata dal Pubblico Ministero che pretenderebbe che i trasporti sono dei trasporti effettuati attraverso dei nastri scoperti. Io vi sto proiettando in questo momento un documento fondamentale per capire che questa realtà è assolutamente... Questo è un verbale dell'ARPA del 24 novembre 2008, si iscrive in tutta quell'attività compiuta dall'ARPA diretta a verificare il rispetto da parte dell'Ilva degli accordi che venivano presi con i diversi atti di intesa; era stato concordato evidentemente l'applicazione di determinate tecnologie proprio per i trasporti del materiale all'interno dello stabilimento. A questo sopralluogo partecipano diverse figure degli enti pubblici sottoscrittori degli atti di intesa. Ho evidenziato – perché ha un particolare rilievo – la presenza del Dottor Giua che era in quel momento... rappresentava ARPA Puglia nell'ambito di questo sopralluogo, e ho evidenziato il punto – lo vedete qui – dove, tra le varie aree in cui si reca questa pluralità di persone appartenenti a diversi enti – vedete - si fa sopralluogo per esempio sull'impianto della cokeria. Siccome qui stiamo parlando, nell'intervento di cui mi occupo, di linee di trasporto coke e recuperi, vi faccio vedere questo sopralluogo. Vedete, prima ho messo in evidenza che era in cokeria e poi vi ho messo in evidenza questa frase che è incompatibile, incompatibile con la tesi del Pubblico Ministero. Che cosa dice ai tempi, quindi novembre 2008, il verbale dell'ARPA a cui partecipava Giua? Dice: "Il 100%..." - 100% - "dei nastri trasportatori dell'Area Cokeria risulta coperto". Ora, è abbastanza evidente che è difficile pensare che quello che l'ARPA considerava coperto nel novembre del 2008 possa essere considerato scoperto al momento della requisitoria del Pubblico Ministero. Qui, diciamo, bisogna fare i conti con questo documento che non fa altro che rappresentare in cosa consisteva al tempo l'accordo intercorso tra azienda e ente di controllo, anzi enti pubblici (svariati enti pubblici); consisteva, molto semplicemente, nell'adeguamento del sistema di trasporto interno dei materiali con le migliori tecniche disponibili. Le migliori tecniche disponibili per il trasporto dei materiali all'interno dello stabilimento erano state individuate nella protezione/copertura di questi nastri attraverso quelle che più volte avete sentito definire delle "capottine". Capottine fino a un certo punto, perché parliamo di queste strutture che vi sto facendo vedere sullo schermo. Chiaramente bisogna considerare... Perché si ricorderà il Presidente che si è lungamente discusso su quanto fosse coperto effettivamente il nastro da queste capot. È stato spiegato... Adesso lo vedremo perché entriamo nello specifico,

è importante questo punto. È stato spiegato benissimo dai testimoni, soprattutto dal testimone Baltazzi che è stato lungamente sentito su questo punto dallo stesso Presidente della Corte d'Assise. Sostanzialmente questa ai tempi veniva considerata – io credo a buona ragione – una copertura integrale. Quando si parlava di questa copertura si parlava di una copertura a 180 gradi del nastro, e quindi si diceva “una copertura integrale”. Ma non lo diceva Baltazzi o lo dicevano soltanto – e questo è importante – gli operatori dell'Ilva, ma lo diceva anche Giua, cioè lo diceva anche l'ARPA, perché è questa la tecnica che si era concordata. Stiamo parlando di una enormità di nastri che dovevano essere coperti nel contesto di questi accordi, quindi è ovvio che si era definita la tecnica attraverso la quale andavano coperti. Si è definita e si è realizzata questa tecnica. E veniva considerata una copertura integrale, perché il nastro non viaggia – come si potrebbe pensare – qui, qui, qui o qui; viaggia completamente coperto da questa capottina, perché il nastro comincia qua. Cioè, il nastro viaggia sotto, completamente sotto questa capottina. L'unica parte aperta – ci ha detto il teste Baltazzi e adesso lo vedremo – sono 5 centimetri, che servono sostanzialmente alla carpenteria per sorreggere il nastro. Ma il nastro è sopra questa parte, quindi è completamente coperto. Quello che adesso ha stabilito... Questa è quella che definiscono la prima mandata, cioè il nastro che trasporta il materiale. Nella parte sottostante sta il nastro di ritorno, che però non trasporta il materiale, è il ritorno del trasporto. Quindi si era ritenuto in quegli anni che la tecnica da adottare fosse quella.

Oggi il riesame dell'AIA sappiamo tutti che prevede non il nastro tubolare evidentemente, ma prevede che tutta questa zona comunque su tutti e quattro i lati sia chiusa. Va bene. Nel 2012, diciamo, le autorità, in questo caso non di controllo ma ministeriali, anni dopo rispetto alla campagna di adeguamento 2005/2008 alle MTD concordata con le autorità, hanno ritenuto che si dovesse adottare una tecnica diversa, coprire... Di massima, vogliamo chiamarla “di massima cautela”? Non so, chiamiamola come vogliamo. Diversa. Nel 2012, nell'ottobre 2012, sono passati anni da questa prima campagna e si dice: “Chiudiamo su tutti i lati”. Bene. Così come è stata fatta nel 2005/2008 la copertura con capottine di decine e decine di chilometri di nastri, si farà dal 2012 in poi quello che viene chiesto con il riesame dell'AIA. Mi risulta che non abbiano ancora terminato, ma sicuramente avranno realizzato una serie di attività. Ma quello che è fondamentale è capire che, da un lato anche noi personalmente possiamo apprezzare che la zona del nastro era... del nastro della prima mandata era integralmente coperta, e la seconda cosa - che vale molto di più dal punto di vista del dolo - è che questa attività, questa che vi ho fatto vedere nell'immagine, era un'attività che veniva in qualche modo attestata, certificata dall'ente con cui si era concordata nel momento in cui vediamo

verbalmente come questo che definiscono i nastri "coperti". Oggi, nel 2021 invece, sentiamo nella requisitoria che i nastri dell'Ilva erano scoperti. Allora, a questo punto bisogna anche capire di che cosa vogliamo effettivamente parlare.

Per completare e dare un senso anche di tipo tecnico a questo discorso che ho fatto, rammento alla Corte che... Ovviamente, forse... anzi, credo non ne abbia bisogno. Comunque le MTD, al capitolo 425... Quindi quel riferimento che l'agente aveva - e non aveva solo l'agente, ma a questo punto ovviamente aveva anche l'ARPA al momento della realizzazione di questa campagna di copertura dei nastri - prevedeva che, diciamo, per una certa tipologia di materiali, che sono quelli proprio di cui ci stiamo occupando e sono espressamente definiti, e cioè il coke, il coke e l'agglomerato, così come i minerali di ferro, così come il carbon fossile - lo vediamo scritto qui chiaramente - che vengono considerati materiali poco polverosi nelle loro caratteristiche e umidificabili, i sistemi... si possono usare dei nastri convenzionali, che sono sostanzialmente questi, perché le MTD riportano anche la figura. Cioè la MTD ti diceva: "Puoi usare un nastro di questo genere, convenzionale, che ha questo nastro a 45 gradi", così, e sostanzialmente adottare dei sistemi di protezione dall'azione del vento. Questo era quello che prevedeva. Leggete qua: "Sistemi di protezione dall'azione del vento".

Viene mostrata in realtà una fotografia che prevede soltanto queste piccole aggiunte laterali, carpenterie laterali per proteggere il materiale dall'azione del vento, perché ci si possa rendere conto; la scelta invece è stata fatta di non accontentarsi di queste piccole protezioni (paratoie laterali) ma di creare quella capottina che invece chiudeva a 180 gradi completamente la parte del nastro arrivando fino a qua sostanzialmente. Faceva tutta questa area.

La cosa importante invece è che le MTD distinguevano, per altre tipologie di materiali che adesso vedremo... Perché poi la tecnologia è stata applicata esattamente in questi termini. Io ci ho messo un "2" e un "3". Il caso "1" erano i nostri carbon fossili, ferro, coke e agglomerato, e noi sappiamo che avevamo applicato le capottine a chiusura integrale a 180 gradi, quindi una situazione migliore rispetto a quella prefigurata dalle MTD. Una seconda categoria, invece, era per materiali polverosi e non umidificabili. Attenzione, guardiamo qual è il materiale: in particolare la calce. Voi vedrete che, per quanto riguarda il trasporto della calce, si era scelta una tecnologia che era addirittura oltre il nastro tubolare o il pipe conveyor, perché nella maggior parte, in quasi tutti i casi era addirittura il trasporto pneumatico, quindi si trasportava attraverso dei tubi che immettevano direttamente la calce nel punto in cui essa doveva essere utilizzata. Per materiali molto polverosi e non umidificabili - ma per i nuovi stabilimenti, non per gli stabilimenti esistenti - era prevista anche la tecnologia del nastro tubolare, che però

sappiamo perfettamente non è stata richiesta nemmeno dall'AIA 2012, e poi vedremo dai testimoni per quale ragione poi non era stata applicata in Ilva. In realtà non è vero, perché per il cosiddetto “nastro di ritorno” vi diranno i testimoni che lì era applicabile e lì in molti casi è stata applicata. Cioè nel nastro di ritorno; no nella mandata dove era depositato il materiale, ma nel nastro di ritorno è stata applicata la tecnologia del nastro tubolare.

Questo per inquadrare il tema generale del trasporto dei materiali all'interno dello stabilimento.

Volevo, su questo investimento di cui ho parlato... sto parlando, che è in particolare le nuove linee di trasporto coke e recuperi... Se voi andate un po' a vedere all'interno della documentazione tecnica che è allegata alla relazione dell'Ingegnere Fruttuoso, voi trovate degli atti, dei documenti che si mettono in un netto contrasto con qualsiasi volontà di agire per il male, e sono invece nella linea dell'agire per il bene. Voi trovate, per esempio, un documento - che è firmato da Zimbaro - che, con riferimento alla realizzazione di questi nastri che il Pubblico Ministero definisce scoperti, di pugno scrive una lunga descrizione di come vuole che vengano realizzati questi nastri dal fornitore a cui i lavori vengono richiesti. Io vi vorrei leggere questa pagina, perché dà conto di una cosa importante. Scrive la persona dell'Ilva: “Particolare cura e accorgimenti tecnici dovranno essere applicati nella progettazione del nuovo nastro” - questo di cui stiamo parlando - "per il contenimento delle emissioni polverose. A tale scopo sono da prevedere capottine con chiusura integrale a 180 gradi con portelli in lamiera zincata". Quindi loro li consideravano la chiusura e l'accorgimento migliore. “Pulitori primari e secondari, telai portanti inclinazione a 45 gradi, banda di ritorno con chiusura a pipe”. Perché era questo l'assetto: sopra la capottina integrale, nella prima mandata col materiale, mandata di ritorno il tubolare. “Spondine anteriori e posteriori nelle cadute, chiuse superiormente con doppia tendina sollevabile cuffie chiuse con bavettatura laterale sui tamburi, impianto di umidificazione lato carico e lato scarico”. Cioè, è questo quello che facevano. Siamo al 2004, siamo al 16 settembre del 2004. Loro si impegnavano per fare le cose per bene. E' questo il comportamento di chi vuole fare il male?

Il teste Di Tursi, sul tema generale del trasporto, dà una risposta interessante all'Avvocato Vozza all'udienza del 10 febbraio 2020, perché l'Avvocato Vozza, sul tema del possibile spolveramento dai nastri trasportatori, lo sollecita su una questione tecnica. Sapete che l'EPA è l'ente che indica anche, diciamo... che dà i riferimenti per calcolare e per fare le possibili stime di emissione dalle diverse parti degli impianti. E l'Avvocato Vozza chiede se il documento EPA considera il trasporto su nastro come una fonte di emissione diffusa. Effettivamente risulta che in questo documento EPA - dove vengono

considerati i vari punti di possibile interesse sotto il profilo delle emissioni diffuse – le emissioni dei nastri non vengono considerate. Questo a livello generale non credo voglia dire in assoluto che si può escludere una emissione, ma è un dato importante per capire che gli enti competenti non considerano il trasporto dei materiali su nastro sicuramente un tema primario, prioritario dal punto di vista delle possibili emissioni diffuse. Questo credo sia un altro elemento che dovete prendere in considerazione. Anche perché – lo ricordo fino alla noia – di misurazioni da parte di tecnici della Pubblica Accusa che possano dirvi e quantificarvi quanto in concreto e effettivamente nella realtà possa essere questa emissione voi non l'avete. Cioè, se voi vi ponete nella prospettiva di cercare negli atti un dato relativo all'emissione diffusa dai nastri, voi non lo trovate. E quindi mi domando anche come possiate organizzare una vostra motivazione su questo tema nel momento in cui non avete elementi. In questo caso non avete – credo – neanche degli elementi testimoniali, perché non mi risulta che sia mai comparso qualche personaggio più o meno credibile che abbia parlato di questa problematica, in modo quantomeno convincente.

A questo punto, io vi ho già ricordato che su questo argomento la testimonianza più chiara e più importante è quella del teste Baltazzi che, all'udienza del 25 novembre del 2019, alle pagine 40 e seguenti, è stato molto sollecitato su questo punto. Vi ricordo il passaggio di pagina 40, in cui dice che la capottina si può montare solo e soltanto nella parte superiore, nella parte superiore del nastro in cui – nel mio caso ovviamente, perché lui lavora in cokeria – si trasportava il fossile e il coke, quello che verifica Giua in quel verbale del 24 novembre del 2008. "Il tubolare" – dice – "si può invece realizzare, anzi si realizzava, sulla banda di ritorno, perché è la banda in cui non si trasporta il materiale". E, semplicemente, questo lavoro era consistito nel ripiegamento del nastro in una forma tubolare. Dice che tutti gli ordini che gli sono mostrati danno conto di questo assetto, e cioè capottina nella parte della prima mandata e tubolare nella mandata di ritorno. Dice anche che, normalmente, quando noi vediamo un ordine che riguarda la copertura dei nastri, i lavori venivano fatti massimo in un anno, un anno e mezzo. Quindi anche dal punto di vista della tempistica erano dei tempi assolutamente conformi.

E, ovviamente, se voi leggete poi tutta la testimonianza di Baltazzi, ci trovate tutti gli elementi di cui ho prima parlato, e cioè che la copertura... la tipologia di copertura dipende dalla tipologia di materiale, spiega molto bene la integralità della copertura della mandata in andata, spiegando bene tutto quello che dicevo.

Oltretutto poi ci dà Baltazzi, a pagina 45, anche un dato di testimonianza dal punto di vista ambientale, perché dice che una volta che sono state realizzate queste coperture dai

nastri non arrivava più polvere in aria. Quindi in questo caso è testimone anche della condizione dell'ambiente circostante, perché dice: "Una volta realizzato, la polvere non esce". E qui abbiamo concluso. Adesso passiamo a...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dopo questo intervento facciamo la pausa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Sì, anche perché... Grazie. Allora, passiamo a un'altra linea di trasporto. È una linea di trasporto... No. Aspetti, scusi, ho fatto confusione. Sono un po' stanco. Siamo alla nuova linea di stoccaggio e trasporto dei fini di vagliatura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, allora facciamo subito quella pausa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Sì, perché sono un po' stanco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché anche noi siamo un po' stanchi.

AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:23 e riprende alle ore 15:02).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO - Questi ultimi interventi saranno molto più rapidi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Passiamo alla nuova linea di stoccaggio e trasporto dei fini dalla vagliatura all'AFO 4 e all'AGL. Rispetto a questo intervento il Pubblico Ministero afferma nella requisitoria che questo intervento sarebbe stato utile se i nastri fossero stati coperti e non semplicemente perché realizzato con nastri tradizionali, come si evince dagli ordini. "Nulla di tutto questo c'era" afferma, "La funzione era solo quella di aumentare l'efficienza del trasporto del materiale agli altri impianti". "Come al solito - dice il Pubblico Ministero - la volontà era quella di migliorare la produzione a scapito dell'ambiente che vedeva viaggiare su nastro aperto quello che prima invece aveva visto viaggiare su camion". Allora, la prima cosa che vi faccio vedere... Innanzitutto vi dico che è assolutamente errata la affermazione del Pubblico Ministero secondo cui prima viaggiavano su camion e adesso si era invece previsto il nastro: perché, come vedrete dalla testimonianza di Marinosci, viaggiavano su nastro anche nella situazione precedente, quindi non è questo il punto.

Dal punto di vista della tipologia, questi erano dei nastri comunque che avevano una certa tipologia di presidio. Vedete l'ordine 31409 del 20 giugno 2006 che riguarda proprio il nuovo sistema di trasporto e stoccaggio fini di agglomerato coke e minerale provenienti dalla vagliatura ai sili di stoccaggio dell'AFO 4, che è quello di cui stiamo parlando. Vedete la freccia nel punto dell'ordine che ho indicato. Si parlava di spondine in lamiera complete di coperchi per la copertura nastri dei convogliatori CV/1925 - fino a

32 - e nuova tettoia di protezione del nastro convogliatore. Erano, nella sostanza, dei nastri che avevano la tecnica delle sponde - quella che abbiamo visto prevista dalle MTD - più, in alcuni punti, dei presidi che ne determinavano la più completa copertura attraverso coperchi che appunto ne coprivano, in alcuni punti, la larghezza. Quindi, anche in questo caso, parliamo comunque di nastri di una tipologia aderente alle Migliori Tecnologie Disponibili.

Ma il punto fondamentale di questo intervento non è tanto questo, perché il Pubblico Ministero si concentra sulla tematica dei nastri che non è la tematica della relazione dell'Ingegnere Fruttuoso. Perché se voi guardate... vi ho preso semplicemente uno stralcio - per comodità - della relazione dell'Ingegnere. La vera innovazione o comunque modifica che migliorava la situazione ambientale di quell'area non era certo il tema del nastro ma era la sostituzione di un vecchio impianto in cui lo stoccaggio dei fini era fatto con cumuli a cielo aperto, sostituendolo con la realizzazione di quelli che descrive l'Ingegnere Fruttuoso, cioè una serie di sili di contenimento di questi materiali che, da quel momento in poi, venivano tutti stoccati in un sistema chiuso e il beneficio è assolutamente evidente. Sono stati realizzati, in particolare, tre sili chiusi. Su questo ha reso la sua dichiarazione anche l'imputato De Felice all'udienza del 30 gennaio del 2019, a pagina 96. Dice sostanzialmente che questi minerali venivano dalla vagliatura - i fini dall'agglomerato - e avevano sili dedicati allo stoccaggio. Venivano insilati e poi estratti e inviati all'impianto di agglomerazione per il suo utilizzo. La stessa cosa per i fini di coke. Risponde, a domanda del difensore, che la valenza ambientale è che, ovviamente grazie a questi interventi, non c'erano più cumuli da nessuna parte, era tutto insilato e quindi era possibile fare questo stoccaggio in un sistema completamente chiuso. Quindi il tema non è tanto quello dei nastri ma di questo sistema che prevedeva dei nuovi sili.

La stessa cosa dice Marinosci all'udienza del 30 gennaio del 2018, a pagina 142. Gli viene mostrato l'ordine 31409 del 20 giugno 2006 che riguarda proprio questo intervento. Lui risponde che l'evacuazione ai fini dell'AFO 4... "Prima di quest'ordine - dice - era tutto diverso. Hanno messo i sili nuovi. Se si va a vedere sulla stock house 4, i minerali, il coke, il fossile che vanno versati questi tre sili...". "Hanno modificato tutti i nastri chiudendoli pure" dice, perché fa riferimento ovviamente a quelle coperture che ho messo in evidenza nell'ordine. "Prima della chiusura che si sta facendo adesso": ovviamente si riferisce a quella sui quattro lati del riesame dell'AIA. Anche in passato si era provveduto a una tipologia di chiusura che era quella immaginata precedentemente in totale, con la volontà di agire comunque per il meglio. Quest'ordine - direi - lo possiamo superare.

Passiamo velocemente al successivo ordine. L'ordine riguarda, in generale, tutto il tema - e quindi veramente lo affrontiamo solo per completezza - della copertura dei nastri. È il capitolo... quindi è quello generale della cosiddetta "campagna di copertura". È il 4257, quello che si intitola "Copertura dei nastri trasportatori". Qui trovate sostanzialmente gli ordini che riguardano la copertura - come la definisce il consulente Fruttuoso - con cappottine di nastri di trasporto dei minerali, del coke, dei fossili, del coke prodotto dalle batterie, dell'agglomerato, dei fini dell'agglomerato, eccetera eccetera. Quindi è - diciamo - il capitolo dedicato a quella campagna di copertura di cui abbiamo parlato più volte e che ha determinato quell'assetto che facevamo vedere prima con la copertura cosiddetta "integrale" (a 180 gradi) del nastro della prima mandata.

Su questo faccio semplicemente un'annotazione, cioè quello che dice il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero dice: "Bene, si fanno queste coperture con riferimento a quelli che non so sulla base di quale considerazione particolare - erano i materiali più pericolosi, cioè i nastri che trasportavano..." Legge proprio l'elenco della relazione dell'Ingegnere Fruttuoso e dice: "Questi - che il Pubblico Ministero soltanto ritiene nastri scoperti - riguardano i materiali più pericolosi". Vedremo che invece è esattamente il contrario, non tanto per un tema di pericolosità ma per un tema di caratteristiche. I materiali che invece prevedevano una copertura di tipo diverso per tipologia, sono stati invece...il tema è stato affrontato diversamente, con una tecnica diversa da quella delle cappottine. Vedremo anche che il Pubblico Ministero di questi interventi sostanzialmente non parla, quindi la sua requisitoria non ha affrontato questi interventi in cui invece è dimostrato che, a fronte di questa tipologia diversa di materiali, era stata utilizzata una tecnica differente.

Quindi su questo possiamo sorvolare, a parte indicarvi le prove testimoniali che sono state assunte con riferimento a questa campagna di copertura dei nastri. Oltre all'imputato De Felice - che comunque va considerato - al teste Baltazzi, all'udienza del 25 novembre 2019, sono stati mostrati diversi di questi ordini e li ha tutti confermati, spiegando anche bene che la copertura è stata - diciamo - totale su tutti gli ordini che gli sono stati mostrati, con quella tecnica per cui la mandata di ritorno aveva la conformazione del pipe, del tubolare. Il teste Baltazzi è il teste che ha riconosciuto la maggior parte di questi ordini.

Passo poi successivamente alle macchine di bagnatura e filmatura dei cumuli. Quindi parliamo sempre di gestione di queste materie prime, siamo in questo contesto. Va sottolineato che questo tema viene affrontato dalla gestione privata fin dall'inizio.

Questa che faccio vedere qui è la macchina Chinetti, che è la macchina che realizza la filmatura dei cumuli con quella sostanza che consente che venga ridotto al minimo lo

spolveramento.

Noi infatti troviamo, in questa parte della relazione, degli ordini che partono dal '97/98 con l'acquisto di una serie di sistemi nuovi di umidificazione e schiumatura rispetto al materiale a parco e poi immediatamente seguiti dall'acquisto di questa nuova macchina Chinetti.

Una cosa che va messa in rilievo è che anche questa tecnica (la tecnica della umidificazione dei materiali e della filmatura dei materiali) non è una tecnica che viene adottata dall'Ilva in solitudine - diciamo - ma è sempre condivisa e verificata, nella sua attuazione, dagli organi di controllo.

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, ha in qualche modo un po' banalizzato o comunque minimizzato il fatto che nei diversi atti di intesa che si susseguivano venisse sottolineato che vi era un costante rispetto di queste pratiche di gestione, laddove si sottolineava di volta in volta negli atti di intesa - successivi l'uno all'altro - che proseguivano, ad esempio, l'attività di filmatura e l'applicazione delle pratiche di gestione. Ma credo che non vada affatto minimizzato perché veniva considerato un tema rilevante sia dall'Ilva e sia da chi sottoscriveva gli atti di intesa e quindi era assolutamente giusto che, posto che veniva verificato che questi comportamenti, queste condotte condivise - oggetto di accordo - venivano costantemente rispettate, se ne desse atto in questi successivi atti di intesa. È un po' particolare - voglio dire - qui che, da un lato, si consideri il tema importante da parte del Pubblico Ministero e, dall'altro, che si minimizzi invece il contenuto del documento (cioè l'atto di intesa) in cui si dà conto del fatto che su questo tema - che lo stesso Pubblico Ministero ritiene importante - il comportamento dell'Ilva fosse di adempimento agli accordi presi con la Regione e con gli altri enti. O è importante o non è importante insomma: questa è la questione.

Qui però c'è qualcosa in più. Io non sono riuscito, purtroppo, a renderlo visibile però ve lo indico. Lo ritroverete negli atti. Mi pare che sia stata una produzione dell'Avvocato Urso in un'udienza delle ultimissime (sono quei verbali del Presidio Multizonale di Prevenzione, del PMP, dell'U.S.L. di Taranto). È il verbale 298 del 2 giugno del 1998. Diciamo che queste attività di gestione... Questo riguarda - per essere chiari evidentemente, vista la data - il controllo dell'osservanza del primo (vero primo) atto di intesa che è quello del 1997. In quell'atto di intesa del 1997, oltre che discutere di quell'atto di intesa... in quell'atto di intesa, oltre che occuparsi della desolfurazione piuttosto che di alcuni interventi importanti che andavano fatti nelle cokerie, ci si occupava anche della materia delle emissioni diffuse dai parchi minerari. Rispetto a quel primo atto di intesa, l'organo che effettuava i controlli non era l'ARPA - come dall'atto di intesa del gennaio 2003 in poi - ma era il PMP. Quindi noi abbiamo in atti

questi verbali scritti a mano - che probabilmente ricorderete - in cui il Dottor Virtù... c'è sempre questo Dottor Virtù che era tra l'altro il dirigente, mi pare che fosse proprio il direttore del PMP dell'epoca. Il 2 giugno del 1998 si presenta nello stabilimento Ilva di Taranto e, insieme a Quaranta, procede a constatare - dice - "...con riferimento all'atto di intesa tra Ilva e Regione Puglia, il sistema di riduzione e umidificazione dell'inquinamento diffuso derivante dalla gestione del parco di stoccaggio materie prime. A seguito del sopralluogo nell'Area Parchi, è stato constatato che è in atto il sistema di irrorazione e filmatura dei cumuli minerali e fossili". Questo fa capire, da un lato, che fin da subito la gestione di questa situazione è stata una gestione condivisa e controllata dagli organi di controllo; dall'altro, vi dà un dato, cioè che questa tecnica della filmatura è una tecnica risalente, perché qui siamo nel giugno del 1998 (quindi c'erano già dei sistemi di filmatura dei cumuli di minerali e fossili). Questo sistema - dice il verbale - dall'originario sistema fisso costituito da 126 lance di irrorazione acqua, è stato successivamente sostituito da un sistema di filmatura integrato da una serie di sistemi di bagnatura; verrà ulteriormente integrato - dice Virtù il 2 giugno del '98 - da ulteriori quattro macchine che saranno posizionate, insieme ad alcune autobotti, in determinati punti dei parchi minerari.

Quello che mi preme è appunto avervi evidenziato che, fin da quell'epoca, il percorso è stato un percorso a due e non un percorso effettuato da Ilva in solitudine o addirittura magari nascondendo - come potrebbe pensare il Pubblico Ministero - le modalità con cui gestiva questa situazione. Era assolutamente trasparente l'attività.

Questi verbali del PMP erano molto frequenti, infatti - voi vedete - ce ne sono mensili sostanzialmente, anche perché i termini di quell'atto di intesa erano al dicembre '99, quindi il controllo era un controllo piuttosto serrato. Di questo vi parla - mi pare - anche il teste Di Tursi. Infatti c'è un altro verbale del PMP, del 22 luglio, in cui si dice che è stato potenziato il sistema di umidificazione a mezzo bobine mobili e si è preso atto della installazione delle bobine mobili in numero di cinque e si dà atto che, al momento dell'ispezione, era in attività una di queste bobine, era in attività la macchina per la filmatura dei cumuli e i sistemi per la bagnatura delle piste. Quindi noi abbiamo l'evidenza che queste attività venivano controllate e si svolgevano sotto il controllo degli organi e quindi - mi pare di poter dire - senza una volontà di generare problemi ma il contrario.

Poi sappiamo che anche negli atti di intesa - per esempio, nell'ambito dell'atto di intesa del gennaio del 2003 - abbiamo dei sopralluoghi. Per esempio, abbiamo un sopralluogo dell'ARPA del 28 luglio del 2003 (successivo di sei mesi all'atto di intesa) in cui l'ARPA - perché, a questo punto, interviene l'ARPA - al punto 6 di questo verbale dà

atto di aver acquisito le pratiche operative e le schede tecniche della macchina filmatrice (che è quella nuova, Chinetti, che è stata infatti acquistata nell'anno 2000/2001). I presenti al sopralluogo si sono recati...Perché, a volte, il Pubblico Ministero ha fatto cenno che queste fossero delle verifiche sostanzialmente sulla carta. Ma non è vero: perché in tutti i verbali si dice che le persone - il Dottor Virtù piuttosto che Giua, piuttosto che gli altri che compiono i sopralluoghi - si recano nelle aree, vedono. Loro non lo vedono questo disastro. Non so se mi spiego. Perché poi il Pubblico Ministero parla del disastro in termini generali (aree dove c'erano i disastri) ma poi nessuno di costoro - che girano per lo stabilimento e vanno nelle diverse aree a controllare se questi atti di intesa venivano adempiuti - torna a casa e scrive su un verbale che c'era un disastro. Ogni tanto in questo processo c'è una sorta di scollamento con la realtà e non si riesce più a capire se si parla di una cosa che viene raccontata o di una cosa che accadeva davvero. Io mi domando: se c'era un disastro, perché nessuno parla mai di questo disastro in nessun verbale? Nessuno degli organi che si occupa dell'Ilva definisce situazioni disastrose che invece oggi vengono raccontate come situazioni disastrose. Comunque, il tema è che in questo verbale della metà del 2003 si dice che vengono acquisite le pratiche operative, le schede tecniche della macchina filmatrice. I presenti al sopralluogo si recano presso il parco minerali e fossili per appurare le modalità di filmatura dei cumuli, visionare la macchina, l'efficacia della tecnica ed eseguono anche delle fotografie delle operazioni, quindi portano anche una documentazione fotografica. Questa è l'ordinarietà della gestione dei parchi che viene verificata, fotografata dall'ARPA - non dall'Ilva: dall'ARPA - e non c'è nessun far west. Non c'è il far west. Non è Rizzo: è l'ARPA.

Abbiamo poi, sempre rispetto all'atto di intesa del gennaio del 2003, un successivo e ravvicinato sopralluogo del dicembre del 2003 dove l'ARPA dà atto che continuano le attività di filmatura dei cumuli del parco minerali e fossili. La cosa importante è che, tramite il sistema di gestione ambientale, è realizzato il monitoraggio e il controllo dell'applicazione delle pratiche operative per lo stoccaggio dei minerali e fossili del parco minerali. Perché questo sistema di gestione ambientale - che poi era l'insieme delle pratiche operative di gestione dei parchi dal punto di vista ambientale e, quindi, della riduzione al massimo che veniva ritenuto possibile delle emissioni diffuse - era perfettamente a conoscenza dell'ARPA. L'ARPA, nel verbale precedente - come avete visto - del 28 luglio, acquisisce le pratiche operative e le schede tecniche e, nel verbale successivo, verifica il funzionamento del cosiddetto "SGA" - per quelli a cui piacciono le sigle (io non sono tra quelli) - del Sistema di Gestione Ambientale. Quindi va nel merito di questo sistema, nulla veniva fatto a prescindere.

La stessa cosa con il verbale del 14 luglio del 2004 dove, anche qui, non solo - come ricorda il Pubblico Ministero minimizzando - si verifica che viene continuamente verificata la filmatura dei parchi ma si dice una cosa più importante, cioè che le pratiche operative proseguono e prosegue il relativo monitoraggio delle procedure applicate. Quindi non vanno a vedere soltanto se si filmano i cumuli ma vanno a vedere che venga applicato quel sistema di gestione ambientale i cui contenuti erano stati in qualche modo condivisi. C'è sempre questa seconda parte. Anche nel verbale del 7 dicembre del 2004 non si dice solo che procede la filmatura dei cumuli ma si dice anche che proseguono le attività di contenimento delle diffusioni delle polveri con il relativo monitoraggio delle procedure applicate. Così anche nel verbale del 28 giugno del 2005 dell'ARPA, così anche nel verbale del 3 aprile 2006 dell'ARPA.

Io ve li sto citando non perché voglio essere noioso. Perché io mi sono posto una domanda: ma siamo sempre stati così fortunati, è sempre stata così fortunata l'Ilva che tutte le volte che andava l'ARPA piuttosto che il PMP, piuttosto che un qualsiasi altro organo in quindici anni di attività di esercizio dello stabilimento, sostanzialmente non abbiamo mai avuto un verbale in cui si descriveva il cosiddetto "far west", visto che vogliamo rimanere sulle immagini - diciamo - semplici? È questo che mi domando. Siamo in un processo ambientale. Abbiamo bisogno di Rizzo per definire i quindici anni di gestione dei parchi dal punto di vista della diffusione delle emissioni? Abbiamo bisogno (una volta) che va il teste Valenzano - e poi vedremo in che termini - e vedrebbe che, in relazione a una certa forza del vento e a una certa direzione del vento, una lancia non raggiunge il cumulo e quindi da lì dovremmo pensare che il sistema di gestione ambientale che era stato concordato negli anni precedenti con l'ARPA era totalmente fallimentare? Oppure abbiamo bisogno di qualcosa di più per dimostrare quello che vuole dimostrare il Pubblico Ministero in questo processo, cioè che era una gestione - chiamiamola così - disastrosa dei parchi? Io credo che abbiamo bisogno di qualcosa di più e che è veramente misterioso che non ci sia qualcosa di più, a livello probatorio, di quello che vi porta il Pubblico Ministero.

Chiudo con quel verbale del 28 novembre del 2008 a cui partecipa anche il Dottor Giua che, a questo punto, mi interessa non - come mi interessava prima - per la copertura dei nastri ma mi interessa per la questione dei parchi. Perché il Dottor Giua, insieme agli altri partecipanti al sopralluogo - perché sono numerosi - oltre che alla cokeria piuttosto che ad altre aree, accede anche al parco minerario. Siamo fortunati anche quel giorno: perché visiona il Parco 8 (quello più esterno, quello che tra l'altro viene considerato con una particolare attenzione) e verifica innanzitutto l'adeguamento della macchina bivalente... - quella che il Pubblico Ministero non considera un presidio ambientale e

che invece probabilmente lo è perché, sennò, non sarebbe di interesse (se fosse un oggetto per produrre non penso che interesserebbe all'ARPA ma interesserebbe a qualcun altro, a qualche altro organo ma non certo all'ARPA) - ...e verifica che la macchina bivalente (la BM1 in particolare) era stata adeguata perché risultava montato su di essa il sistema di umidificazione del minerale atto a contenere le emissioni polverose. Successivamente il Dottor Giua e gli altri partecipanti al sopralluogo visionano il Parco 4 (il parco fossili) dove si riscontra la presenza del sistema di filmatura Chinetti che era in funzione. Quindi anche in occasione di questo sopralluogo...sarà pur vero che non era il paradiso però sicuramente non era l'inferno di cui ha parlato il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero ha parlato di un inferno. Non c'è un verbale in cui di questo inferno si dia in qualche modo conto. Quindi io vi chiedo, nelle vostre riflessioni, di tenere conto che nella documentazione... che a qualcuno piace chiamare "ufficiale. Nella documentazione ufficiale, l'inferno del Pubblico Ministero - mi dispiace per il Pubblico Ministero - non c'è. Quindi qualcuno si deve anche fare delle domande insomma.

Passiamo a un intervento diverso che affronto veramente velocissimamente: è la pavimentazione stradale. Ma non è una cosa banale. Vi do questo riferimento: la pavimentazione stradale è una MTD, cioè le MTD ricomprendono la pavimentazione tra le migliori tecniche che si devono adottare dal punto di vista ambientale. La dicitura è "Adozione, ove possibile, di strade asfaltate che possono essere facilmente pulite con idonei sistemi di pulizia, ad esempio spazzatrici". Vi ricordate che è venuto anche il teste a spiegare qual era la consistenza di questo lavoro in Ilva.

Voglio darvi questo altro elemento e chiudo su questo investimento. Sono stati sentiti due testi... anzi il teste - questo teste di cui parlavo è Mocerino - che era il responsabile di queste...

(Il Giudice Misserini interviene fuori microfono).

AVVOCATO S. LOJACONO - Mocerino, sì. Con la "M", non come il Pubblico Ministero...Il teste Mocerino il quale dà conto innanzitutto che la pulizia delle strade e la bagnatura avvenivano eseguite in continuo su due turni, per 365 giorni all'anno, con i sistemi che servivano (tra cui queste spazzatrici). Ma la cosa che mi interessa invece rispetto a questo investimento, per darvi conto anche un po' della dimensione che lo rende non banale, è che Mocerino risponde alla domanda del difensore e dice: "Tenga presente che dal 2002, quando sono entrato io, abbiamo pavimentato qualcosa che si aggira nell'ordine di circa 200 mila metri quadrati l'anno di aree". Questo per darvi un dato dell'impegno che veniva messo insomma.

Passiamo a un investimento velocissimo - un investimento successivo- che è quello del lavaggio delle ruote dei mezzi che effettuavano i trasporti all'interno dell'Ilva. Anche qui il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, sostanzialmente minimizza questo intervento. Non è sicuramente uno dei principali ma non va minimizzato perché, anche in questo caso, la Corte d'Assise deve ricordare che, insieme alla pavimentazione, questa è un'altra misura che fa parte delle Migliori Tecniche Disponibili descritte dal Decreto Ministeriale del 2005 e, quindi, è stato adottato anche in virtù di questa previsione. Quindi anche su questo non si è stati - diciamo - passivi.

C'è un successivo intervento che attiene invece all'applicazione della tecnica della umidificazione e nebulizzazione dei materiali nelle zone di caduta. Vedrete nella relazione del consulente quali sono tutte le linee e quali sono i punti in cui questa tecnica è stata applicata. Anche in questo caso bisogna considerare che questa è una tecnica prevista dalle MTD, in particolare al punto 525.2 delle MTD. Se voi andate a vedere quali sono i materiali rispetto ai quali è stata applicata questa tecnica, voi potrete constatare da soli che si tratta esattamente degli stessi materiali che vengono indicati nelle MTD con riferimento all'applicazione di questa tecnica. Quindi c'è una coincidenza tra quello che è stato fatto... i materiali per cui è stato fatto e i materiali che sono previsti nelle MTD (perché, come sempre, bisogna distinguere tra materiale e materiale).

Adesso veniamo a un altro investimento. Quest'altro investimento è quello che riguarda il cosiddetto "scaricatore continuo". Siamo nella zona IMA (il porto). Questa enorme macchina che vedete nel disegno tecnico - che io sto proiettando - che dà appunto conto della vista di insieme dello scaricatore continuo al quarto sporgente... questa parte che - ricorderete - è stata ben descritta dall'Ingegnere Fruttuoso. Questa parte è la parte che entra nella stiva della nave. È questo enorme macchinario che consente lo scaricamento del materiale che si trova nella stiva della nave senza l'utilizzo delle tecniche che venivano utilizzate precedentemente e che invece rappresentavano un forte elemento di dispersione di polveri attraverso un sistema di benne ed altro che invece vengono esclusi completamente da questo sistema - anche qui c'è un nastro - e quindi, sostanzialmente, avviene tutto senza le precedenti dispersioni di polverosità.

Qui abbiamo anche la possibilità di vedere la messa in servizio di questo ordine che era uno dei primi ordini che è stato fatto per risolvere il problema di spolveramento che c'era al porto. Infatti l'ammontare contrattuale è ancora in lire: sono 17 miliardi e 500 milioni di lire. Perché a volte uno dice "È una macchina": ma sono macchine, ovviamente, gigantesche. Questo ordine dà conto del fatto che sono stati raggiunti i parametri garantiti dalla fornitura sulla base di una serie di prove che sono state fatte su navi

determinate il 15 gennaio del 2001 - sulla nave Seikomaru piuttosto che Bergeland, piuttosto che Athesis, piuttosto che Eurosailor - con esito positivo. Venivano fatti dei collaudi specifici. Noi sappiamo che quindi dal 2001 il problema era stato affrontato e in qualche modo risolto attraverso un investimento estremamente importante. Anche qui il fornitore era Techint e, quindi, una delle primarie società del settore.

Bisogna dire che poi questa tecnica è stata recepita dalle MTD del 2005 – quindi, in questo caso, è stato anticipatorio delle MTD - perché le MTD fanno riferimento allo scarico dalle navi e proprio a questa adozione di scaricatori continui in cui il materiale venga estratto dalle stive a mezzo di un elevatore flessibile che convoglia il materiale direttamente su nastro convogliatore di trasferimento. Quindi, in questo modo, si evitano tutti quegli spostamenti - ma stiamo parlando di tonnellate e tonnellate di materiale, quindi sono fatti estremamente sostanziali - attraverso sistemi diversi che dessero molto minori garanzie rispetto allo spolveramento.

Rispetto a questo investimento sono stati sentiti due testimoni: Valenzano - che, ovviamente, non è il custode - e Schiavone. Valenzano è stato sentito il 13 maggio 2019 e, a pagina 57, conferma la realizzazione di questo ordine e dice anche di averci lavorato sopra. Schiavone viene sentito il 6 maggio del 2019 e, a pagina 106/107, risponde su quest'ordine: risponde (in particolare a pagina 107) che quella fu una grande macchina, una grande invenzione, sostituiva due macchine a benna e non faceva polvere sostanzialmente; dice che il tema è che mentre prima quelle benne - scaricando le navi - facevano polvere, attraverso l'acquisto di questo grande mezzo la polvere non c'era più. Poi dice che era un gioiellino, che era mastodontica ma lasciamo stare. Quindi questo investimento credo possa essere certamente annoverato tra gli investimenti ambientali e anche di un certo rilievo, dando sempre atto del fatto che fin da subito ci si è preoccupati non solo della produzione e del profitto ma anche - in questo caso - di spendere quasi 18 miliardi per ridurre le polveri al porto.

Poi c'è un ordine che riguarda le cosiddette "benne"...è un investimento che riguarda le cosiddette "benne ecologiche". Siamo sempre nella zona del porto. Evito, ovviamente, di leggere la relazione. Potete vedere di che cosa si tratta. Ricorderete probabilmente l'esame dell'Ingegnere Fruttuoso che ve le ha ben spiegate: erano state apprestate tutte quelle reti, quelle barriere in lamiera, quelle aspirazioni, quelle umidificazioni, cioè si erano trasformate le benne sostanzialmente in un qualcosa di diverso che avesse a bordo tutta una serie di presidi che potevano - diciamo - ridurre le emissioni. Il Pubblico Ministero anche qui - sulla base più di affermazioni che non di prove e tantomeno di misure o di immagini - dice che era solo carta. Quindi queste benne ecologiche sarebbero di carta, non sarebbero di ferro, di reti e di pareti e di ugelli e di umidificatori

e di tutto quello che invece c'era - sarebbero di carta - perché c'erano, ad avviso del Pubblico Ministero, polveri dappertutto, sistemi di irrorazione assenti o inefficaci. Ma in realtà poi si scopre che nemmeno nella requisitoria ci si riferisce specificamente alla situazione del porto ma a un general generico discorso che riguarderebbe più che altro i parchi, mi sembra di capire. Ma io, francamente, di prove di questa situazione - rispetto all'utilizzo sia dello scaricatore continuo e sia delle benne ecologiche - nel processo non ne ho trovate, quantomeno non prove che siano sufficientemente solide per mettere in discussione la realizzazione di questi interventi. Perché la caratteristica un po' - ripeto ancora una volta - di questo processo è la mancanza di prove specifiche rispetto a situazioni specifiche. Si fanno discorsi molto generali ma molti pochi discorsi di carattere particolare sul determinato impianto, sulle sue prestazioni, portando delle prove che consistono in misurazioni, documentazioni, immagini, testimonianze chiare sulla funzionalità di un determinato impianto e di un determinato presidio.

Su questo investimento invece le prove le ha portate la Difesa, visto che non le ha portate l'Accusa. Ci sono dei testimoni, in particolare il testimone De Gioia e il testimone Valenzano. Il testimone De Gioia risponde sull'ordine 14415 che è proprio quello del contenimento delle polveri durante le operazioni di sbarco e con l'utilizzo di queste benne ecologiche in particolare. Ho interesse che voi...perché sono tantissimi testimoni, quindi il mio lavoro è anche un po' quello di aiutarvi ad individuarli, quantomeno per quelle che sono le mie esigenze. Quindi vi indico questa testimonianza di De Gioia all'udienza del 30 di settembre del 2019. Gli viene mostrato quest'ordine sulle cosiddette "benne ecologiche" e, innanzitutto, dà una risposta che lo accredita perché dice che non solo se lo ricorda bene ma se lo ricorda perché ha seguito personalmente questo investimento; dice non solo di ricordarlo bene ma di ricordarlo bene perché l'ha seguito personalmente. Sottolinea il fatto che questa tipologia di investimenti veniva attuata nell'ottica di fare in modo che la benna contenente il materiale prelevato dalla stiva si aprisse in un ambiente chiuso. Per questo furono installati dei portelloni (delle grandi ante) sulla parte posteriore degli scaricatori che, in condizioni operative, erano nella posizione chiusa in maniera che poi, quando arrivava la benna sulla bocca superiore della tramoggia, all'apertura si trovava in un ambiente confinato dall'azione del vento (apriva la benna in un ambiente chiuso). Questa soluzione, combinata con i cannoni nebulizzatori...perché, anche lì, i cannoni hanno tanto più efficacia quanto più lavorano in un ambiente chiuso o no-dice - perché all'aperto, se poi ha l'effetto del vento, la nebbia tende a spostarsi (la nebulizzazione). "L'obiettivo era sempre quello di tenere tutto confinato e circoscrivere la zona in cui avveniva il passaggio del materiale da un ambiente chiuso(che è la benna) ad un altro ambiente chiuso (che è la tramoggia)

e furono realizzati questi portelloni che avevano la caratteristica di potersi aprire e quindi...”, eccetera eccetera.

Quindi, nella sostanza, anche queste testimonianze vi danno conto che tutta la azione era nel senso di ridurre - o risolvere possibilmente - i problemi di emissioni diffuse nelle diverse fasi.

Poi viene sentito De Gioia rispetto all'ordine 50288 e anche De Gioia ne conferma la realizzazione. Anche qui è un pochino lunga e non ve la leggo. Ma conferma sia la presenza di questi portoni, sia la presenza dei cannoni, sia la presenza delle reti frangivento. “Soluzioni che - dice - non hanno eguali in altre parti. Io in quegli anni ho girato parecchio. Mi hanno mandato anche negli Stati Uniti, mi hanno mandato nel nord Europa e queste soluzioni erano delle soluzioni molto innovative. Poi, successivamente, qualcuno diciamo che ha preso spunto”. Quindi non erano di carta: erano vere! Non solo erano vere ma - piaccia o non piaccia - ce le avevano soltanto all'Ilva di Taranto.

Poi è stato sentito anche Valenzano sul 14415 e l'ha confermato; Valenzano sul 50615 e l'ha confermato; Valenzano sempre sul 50288 e l'ha confermato; sul 1538, sempre Valenzano, lo ha confermato. Riguardano tutti gli ordini attinenti alle cosiddette “benne ecologiche”.

Abbiamo poi l'ordine che riguarda la tramoggia depolverata per lo scarico delle rinfuse allo sporgente numero 2. Vi rimando soltanto alla relazione sottolineando che, anche in questo punto, esisteva un sistema di depolverazione con filtro a maniche. Quindi diciamo che i punti che erano presidiati nello stabilimento da filtri a maniche erano veramente moltissimi, anche i punti molto specifici come quello di cui si occupava questo intervento.

Il successivo intervento è quello dell'impianto di abbattimento polveri all'omogeneizzato. L'unica cosa che sente di rilevare il Pubblico Ministero rispetto a questo intervento è che... “Sì - lui dice - sarebbe un intervento importante ma era in corso il procedimento penale”. Credo che questo veramente non abbia, come argomento, un grande rilievo. È un intervento - oltretutto l'abbiamo messo ma...- da 165 mila euro. Non credo che l'Ilva, in considerazione del fatto che c'era il procedimento penale, abbia pensato “Facciamo questo intervento da 160 mila euro, così l'Autorità Giudiziaria pensa che siamo virtuosi”, se mi fate passare la battuta. Lo hanno fatto perché, ovviamente, in quel momento l'avranno ritenuto utile. Su questo intervento è stato sentito - sulla sua realizzazione - il teste D'Autilia che, all'udienza del 27 marzo del 2019, ne ha confermato la realizzazione.

Adesso veniamo a questo tema che anticipavo prima, cioè all'attenzione che c'è stata - proprio come da linee guida delle Migliori Tecniche Disponibili - a gestire il trasporto di

materiali particolari con sistemi alternativi rispetto al trasporto tradizionale con quel sistema di copertura che era stato, come abbiamo detto, condiviso - in qualche modo concordato - negli atti di intesa e con le autorità di controllo.

Qui parliamo del primo sistema di trasporto della calce che affrontiamo: è il “trasporto pneumatico della calce idrata”. Dal titolo stesso dell’intervento, ovviamente, si capisce che è un trasporto pneumatico. Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, poiché non ne può - credo - contestare più di tanto i contenuti (la consistenza dal punto di vista tecnico), allora utilizza quell’altro argomento che gli è proprio e cioè dice che sarebbe stato effettuato durante le indagini. Senonché io vi ho messo in evidenza, in questa slide, il fatto... più che una slide, è un documento: questo è l’ordine di questo trasporto pneumatico della calce. È un ordine del 10 settembre del 2007 (il 43572) alla SW Impianti, che ha come oggetto proprio il sistema di trasporto pneumatico e dosaggio meccanico della calce idrata dal silo calce alla linea miscela fino al mescolatore primario in ingresso alla Linea D dell’impianto agglomerazione. Quindi questa è calce idrata che andava in impianto AGL 2 e ci andava attraverso un sistema pneumatico che qualcuno ha pensato di introdurre in stabilimento non certo perché aveva - diciamo - l’Autorità Giudiziaria sul collo, se mi passate il termine...perché lo ha fatto...posto che questo sia un argomento - diciamo - da considerare. Ma lo ha fatto, se vogliamo dare il dato storico giusto, il 10 settembre del 2007. Poi noi abbiamo la fattura che riguarda questo ordine (che è una fattura del 17 ottobre del 2008), riguarda l’ordine di cui ci stiamo occupando. Sostanzialmente è una fattura a saldo rispetto a questo sistema di trasporto pneumatico.

Ovviamente questo che vi ho fatto vedere nell’ordine e nella fattura riguarda la Linea D. Quello che poi è stato fatto - diciamo - con qualche tempo successivo è quello che riguarda la Linea E. Ma questo per dirvi che, chiaramente, è totalmente slegato dalla pendenza delle indagini.

Quello che è importante è ricordare - perché vedrete che si ripete successivamente -che, con riferimento a questo materiale, il sistema che è stato scelto è appunto questo sistema di trasporto pneumatico.

Adesso passiamo a un altro intervento che è quello che attiene alle nuove linee di trasporto del coke nell’area della cokeria. Qui si tratta della installazione di due linee di nastri trasportatori di coke dalla zona della vagliatura batteria 3/6 alla vagliatura numero 2 che è la batteria 7/10. Qui l’unico rilievo che pone il Pubblico Ministero è che siccome quest’ordine sarebbe stato realizzato, messo in marcia nel corso del 2002 (dice la relazione dell’Ingegnere Fruttuoso)...il Pubblico Ministero a questo punto non va a prendere più le indagini del 2010 in avanti ma dice “Beh, ma questo lo hanno realizzato

perché c'erano le indagini che hanno..." o - meglio - "...perché c'era stato il sequestro del 2001", come se queste due linee di trasporto di materiali in cokeria avesse un qualcosa a che fare con il sequestro delle cokerie 3/6 che è stato eseguito nel settembre del 2001. Chiaramente questo non ha alcun senso anche perché lì erano state sequestrate le batterie, non ha niente a che fare con il tema di queste due linee di trasporto. Comunque, anche questo è smentito e smentibile nei fatti perché vi sto proiettando l'ordine che riguarda la realizzazione di queste linee di trasporto. E' l'ordine 26361 datato 6 luglio 1999: siamo a circa due anni e due mesi prima del sequestro a cui fa riferimento il Pubblico Ministero. È un intervento anche di un certo rilievo - come vedete - perché sono 7 milioni e 535 mila euro e riguardano proprio il trasportatore. Ecco, adesso qua lo vedete: in questo caso, a nastro tubolare pipe conveyor con un diametro di millimetri 350. Ma ve l'ho segnato con una freccia perché mi interessa questo, cioè c'è scritto "per fini". Cioè questa tecnologia del nastro tubolare viene adottata... Perché l'Ilva non è che - come dice il Pubblico Ministero -non voleva adottare le tecniche perché... Ponetevi una domanda: se investe 7 milioni 535 mila euro per fare questo nastro, avrà una logica? Ci sarà una logica se viene fatto questo nastro col pipe conveyor - spendendo 7 milioni di euro - e poi la campagna di copertura dei nastri viene fatta con quell'altra tecnica, condivisa con l'ARPA, con riferimento a materiali diversi. Tutto deve avere una logica! E qui ce l'ha evidentemente: è la tipologia del materiale. Si è ritenuto che, per questa tipologia di materiale per cui poteva andare bene - tra l'altro - un nastro di 350 millimetri, quindi un nastro che avesse un diametro anche abbastanza piccolo... Invece avete visto come erano i nastri coperti dalle cappottine: sono mastodontici! Quindi sono due cose completamente diverse. Nel momento in cui, per tipologia di materiale e per dimensioni che doveva avere questo nastro, si poteva applicare - ed era il caso di applicare - questa tecnica del nastro tubolare, nessuno non voleva applicarla, come dice il Pubblico Ministero. Tanto è vero che si spendevano 7 milioni per applicarla: perché c'erano i materiali fini e questi nastri potevano avere, per caratteristiche, una dimensione compatibile con l'applicazione della tecnica del nastro tubolare. Non c'è nessuna cattiva volontà. Non bisogna sempre pensare il male, perché il male poi è vinto dalla prova del bene: perché comunque è un investimento importante fatto con l'adozione della tecnica del nastro tubolare.

Passiamo poi all'ulteriore investimento che era il "Nuovo sistema di trasporto delle ferroleghie".

Anche qui vedremo che è un impianto...Ecco, di questi non parla nella sua requisitoria il Pubblico Ministero. Però ne parlo io brevemente. È un sistema che è completamente chiuso, è un sistema di trasporto completamente chiuso. È uno dei primi investimenti che viene messo in campo e, oltre a essere completamente chiuso, ha un sistema di

depolverazione.

L'ordine è il 36395 del 1998. Poi ci sono degli ordini successivi (del 2005) che sono delle implementazioni. Non è - secondo una logica come quella che vi ha proposto per altri investimenti - un investimento che dura sette anni: è un investimento che si fa nel 1998 e che poi viene anche implementato nel 2005. In particolare, nel 2005 - se li vedete - è un ordine che riguarda dei box di stoccaggio e non riguarda propriamente il sistema di trasporto e di depolverazione ma poi rende, ovviamente, il sistema più efficiente anche dal punto di vista ambientale. Questo lo dico perché nella relazione si dice che è stato messo in marcia nel 2000 e perché non si debba pensare che quell'ordine del 2005 - secondo una certa logica - lo possa mettere in discussione.

Poi passiamo all'intervento che attiene al nuovo sistema di trasporto - anche in questo caso - della calce ai convertitori dell'acciaieria. Anche questo intervento non viene trattato in requisitoria dal Pubblico Ministero e anche questo sistema di trasporto, che riguarda non a caso la calce, è un sistema di trasporto completamente chiuso e, anzi, addirittura - diciamo - governato da un sistema pneumatico di trasporto. L'ordine è il 17938 del 24 giugno del 2009. È questo qui che vi faccio vedere per darvi conto che il 6 luglio... Io ho scritto "2009" ma dovrebbe essere '99...no, ho sbagliato. È del 2009 ed è comunque un trasporto pneumatico della calce per 905 mila euro. Su questo investimento è stato sentito al dibattimento il teste Lucatorto. Gli è stato mostrato l'ordine. Dice (all'udienza del 9 ottobre '19, a pagina 7) che conosce bene questo intervento che è stato progettato e realizzato dalla Bertolotti per il trasporto della calce dalla parte esterna dell'acciaieria fino alle siviere. "È un sistema che è fatto di due silos, montati esternamente, di stoccaggio e con un sistema di aria compressa". Ecco qua il sistema pneumatico. "Viene trasportata la calce dall'esterno all'interno delle siviere, su ogni convertitore". "Questa linea di trasporto è completamente chiusa e ha rimpiazzato il precedente sistema che invece movimentava la calce con sacconi e sollevatori". "Il sistema è chiuso. È un sistema che è stato realizzato proprio per eliminare i rischi", eccetera eccetera. Perché la calce, ovviamente, ha anche delle problematiche di contatto insomma.

Poi è stato sentito anche il teste Dodaro che all'udienza del 7 maggio, alla pagina 138, ne ha confermato la realizzazione.

Poi passiamo all'investimento che riguarda la nuova torre di caduta del parco agglomerato. Anche di questa il Pubblico Ministero non parla. I benefici ambientali che vengono messi in evidenza sono quelli della riduzione delle emissioni diffuse durante le operazioni di messa a parco nell'area agglomerato, perché è stata realizzata questa nuova torre con tutta una serie di presidi che riducevano - diciamo - le emissioni diffuse in questa fase della lavorazione.

Passiamo adesso a un investimento che è quello che attiene alla copertura di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO - Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se - quando completa gli investimenti - vuole fermarsi, magari avverta l'Avvocato Melucci, perché possiamo andare avanti e magari lei...

AVVOCATO S. LOJACONO - Io riesco ad andare ancora avanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se per caso decide di completare questo tema e poi di riprendere in un altro momento...

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì. Adesso vedo come sto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco. Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Io tutto quello che riesco faccio perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d'accordo. Se invece vuole...

AVVOCATO S. LOJACONO - Se posso, preferisco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Decida lei. Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie. Per adesso ho qualche problema ma ce la faccio. Sto andando veloce. Vedete che si assottigliano, sono quasi terminati.

L'investimento di cui parla in questo caso il Pubblico Ministero - quindi farò una brevissima controdeduzione - è la copertura di cumuli di stoccaggio dell'inerte per il forno a calce numero 2. Il Pubblico Ministero, rispetto a questo investimento, dice che vi sarebbe, a suo avviso, una discrasia - una di quelle discrasie che, in quel gioco un po' enigmistico, troverebbe nella relazione di Fruttuoso - cioè dice che nella relazione si dà per realizzato nel 2001, messo in marcia nel 2002 con un ordine del 2007. A questo punto afferma nella requisitoria: "Com'è possibile che ci sia un ordine del 2007 per un impianto che è stato messo in marcia nel 2002?". Si fa questa domanda, che ovviamente è retorica nella sua prospettiva, perché ritiene che la cosa non sia possibile. La cosa in realtà è perfettamente possibile perché se noi andiamo a vedere questo ordine del 2007... lo guardiamo brevissimamente insieme. E' l'ordine 41526 del 28 agosto del 2007 e attiene a... È una parcella sostanzialmente: è la parcella dell'Ingegnere Gatti, da 4 mila e 500 euro, per la redazione di un progetto di opere strutturali in cemento armato che riguardavano questo intervento. L'Ingegnere Gatti - devo dire - emetteva le parcelle piuttosto tardi, le faceva probabilmente tutte insieme dopo un po' di tempo. Quindi c'è questo tema per cui abbiamo queste parcelle professionali che seguono la realizzazione degli interventi. Ma non c'è nessun mistero, ecco, non è che veniva meno l'intervento fatto qualche tempo prima. Quindi questo rilievo del Pubblico Ministero lo abbiamo facilmente superato.

Per quanto riguarda l'intervento successivo, il Pubblico Ministero - siamo alla copertura del

cumulo inerte del forno a calce numero 2 - dice che nella relazione dell'Ingegnere Fruttuoso risulterebbe realizzato negli anni 2007/2008, messo in marcia nel 2008 ma ci sarebbero degli ordini del 2010. Quindi anche in questo caso - dice il Pubblico Ministero - delle gravi discrasie temporali tra la messa in marcia e gli ordini. Io, quando ho sentito questa requisitoria, ero assolutamente sicuro che non...però, effettivamente, nella Corte d'Assise generava - credo - un certo effetto. Perché effettivamente, se io fossi il Giudice e mi dicono che un consulente dice che gli impianti vengono messi in marcia in un anno e poi ci sono gli ordini successivi, io penso che quella relazione sia stata fatta - diciamo - veramente male o addirittura che davvero gli impianti non ci fossero. Però abbiamo visto -ormai è lunghissima la mia discussione su questo punto - che in tutti i casi sono soltanto delle apparenze. È un'apparenza anche in questo caso perché, se noi andiamo a vedere questo ordine del 2010, anche in questo caso... è del 15 marzo 2010. Lo possiamo vedere a video. L'ordine è il 2247: è un corrispettivo per prestazioni professionali da 4 mila e 700 euro e riguarda, ovviamente, questa situazione. Quindi sono stati presi sostanzialmente degli ordini che non hanno niente a che fare con la realizzazione e messa in marcia che, invece, è attestata da un'altra tipologia di documenti dell'intervento. Ma sono un po' un sistema - però facilmente smentibile - per mettere in discussione questi interventi che invece ci sono stati e ci sono davvero insomma, non fanno parte di quello stabilimento di carta di cui parla il Pubblico Ministero e che non c'è (quello di carta).

Poi il successivo investimento riguarda ancora il trasporto della calce ed è una costante, cioè il Pubblico Ministero nella sua requisitoria non ne fa alcun cenno. In questo caso abbiamo l'evidenza che si tratta di un materiale fine e che è stato previsto, per il suo trasporto, un sistema completamente chiuso e anche di tipo pneumatico. Sostanzialmente questa scelta dell'Ilva conferma di trattare questa tipologia di materiali - o perché fini o perché aventi determinate caratteristiche - con questa tecnica particolarmente precauzionale.

Vi faccio vedere l'ordine che è il 27837 del 31 maggio del 2006: è un nuovo impianto di trasporto pneumatico ex mediante autocipollati della sottopezzatura calce dai sili di stoccaggio al silo per inoltre all'impianto di idratazione in area FOC1, con una previsione di consegna al 30 settembre del 2006. Se noi andiamo a vedere quando è stato poi realizzato, effettivamente ci sono le fatture che sono fatture dell'ottobre del... se non sbaglio, ad agosto la variante e poi -se non sbaglio, ma si può guardare con calma - sostanzialmente quella di chiusura - che infatti è l'importo complessivo, se non sbaglio, dell'ordine - è dell'ottobre del 2006. Se noi andiamo a rivedere l'ordine, siamo esattamente...ah, no, perché sono due. Vedete che sull'ordine erano 263 mila e 40 mila un altro pezzo dell'ordine. Le due fatture danno conto esattamente che i tempi di

consegna sono stati rispettati.

Passiamo a un altro sistema di trasporto. Questo è un sistema di trasporto delle bricchette. Anche in questo caso il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, non ne parla. Anche in questo caso del trasporto delle bricchette, il Pubblico Ministero non fa alcun cenno di questo investimento nella sua requisitoria. Anche in questo caso si tratta di un trasporto pneumatico, quindi con un sistema completamente chiuso che consente il trasporto di questo materiale senza nessuna possibilità che fuoriesca dalla linea.

Passiamo adesso a un intervento diverso da quello dei trasporti di cui abbiamo parlato finora che, secondo me, ormai - come tema - è sufficientemente chiaro o dovrebbe esserlo insomma. Quella campagna di copertura dei nastri era una campagna condivisa e anzi, rispetto alle linee guida del tempo, anche particolarmente avanzata insomma. Mentre per determinati materiali ci si era spinti a... perché era possibile anche per dimensioni - come abbiamo visto - e pesi verosimilmente e natura dei materiali su tecnologie diverse.

A questo punto invece parliamo dell'investimento che riguarda i nuovi impianti per la riduzione della diossina all'agglomerato. Il Pubblico Ministero, con riferimento... Sapete che sono due evidentemente: il primo è quello del caricamento dell'urea sul letto di agglomerazione, mentre il secondo è quello della iniezione del carbone di lignite che ha la funzione di abbattere la diossina, di ridurre la concentrazione di diossina. Stavo dicendo che questo è un intervento che riguarda nuovi impianti per la riduzione della diossina.

Con riferimento al nuovo impianto dell'urea, il Pubblico Ministero nella sua requisitoria sostanzialmente non ne mette in discussione chiaramente la valenza ambientale ma fa questo tipo di considerazione: dice che Fruttuoso dimenticherebbe il fatto che l'avvio di questi impianti non era stato adottato perché l'Ilva - dice - era stata improvvisamente colpita da un furore ambientalista ma semplicemente perché era entrata in vigore la Legge Regionale numero 44 del 19 dicembre 2008 che imponeva limiti emissivi alla diossina che erano diversi dai 10 mila nanogrammi previsti dalla Legge 152 del 2006. I limiti diventavano 2,5 nanogrammi da raggiungere come primo step e poi - come sapete benissimo - 0,4. Legge che - dice il Pubblico Ministero - sarebbe sempre stata osteggiata dall'Ilva. Questo è il suo ragionamento, cioè il suo ragionamento è "Non ti sei dato da fare perché ne sentivi il dovere ma ti sei dato da fare solo perché era entrata in vigore la Legge 1912/2008".

Io, francamente, non so chi avesse dei furori ambientalisti. Dico solo che, senza voler banalizzare e senza fare battute, dei furori ambientalisti non li aveva neanche l'ARPA rispetto alla diossina. Perché se noi vediamo quando sono cominciate le campagne di monitoraggio dell'ARPA che riguardano le emissioni di diossina dal camino E312,

credo che possiamo un attimo parametrare i comportamenti anche dell'agente che dovete considerare nella vostra decisione su questo.

Mi rendo conto che la mia discussione è un po' faticosa da seguire anche per la lunghezza, però vorrei che ci soffermassimo un attimo perché il tema ha un suo rilievo.

Siamo nell'anno 2008/2009 con questo investimento. Il Pubblico Ministero dice: "Questo investimento non lo fai per un furore ambientalista". Dico io: questo furore ambientalista, se non l'ha avuto l'agente, non era particolarmente diffuso. Comunque - ripeto - il principale organo che si doveva occupare della materia per la tutela a livello pubblico delle condizioni dell'ambiente, ha cominciato - come sapete benissimo - le sue campagne di monitoraggio della concentrazione di questa sostanza nelle emissioni del camino E312 non nel 1995, nel 2000 o nel 2005 ma le ha cominciate non molto prima che Ilva si occupasse fattivamente della messa in campo di questi interventi. Quindi era condiviso questo sentimento - diciamo - dal punto di vista di questo problema. Questo per dare un contesto che sia un po' più vicino alla realtà rispetto a un contesto a posteriori in cui tutti i comportamenti vengono visti sempre come se fossero dei comportamenti a tutti i costi negativi e compiuti in malafede, quando invece la storia ci dice che non era solo l'Ilva che rispetto a questo problema ha cominciato ad occuparsene fattivamente in un determinato momento storico. Sta di fatto che, comunque, anche l'affermazione del Pubblico Ministero per cui sarebbe stata un'attività... dice proprio espressamente "conseguente all'entrata in vigore della legge". Faccio notare che la legge è del 19 dicembre del 2008. Noi abbiamo in atti un'offerta - ve la sto mostrando - della Pulifici all'Ilva, la quale riguarda proprio l'impianto automatico completo "...per il carico del silo dello stoccaggio del trasporto e del dosaggio dell'urea presso la linea AGL 2 del vostro stabilimento di Taranto". "Soluzione 2": il ché vuol dire chi si era già parlato di una soluzione 1 e che quindi, evidentemente, c'erano stati dei rapporti ben precedenti. L'offerta tecnica è del 16 settembre del 2008, che vedete qui. È la risposta a una richiesta di offerta (la vedete qui in verde). La richiesta di offerta è del 30 luglio del 2008: quindi Ilva ha chiesto a Pulifici un'offerta, rispetto a questa tematica, il 30 luglio del 2008 che sono cinque mesi prima rispetto all'entrata in vigore della Legge Regionale 44 del 19.12 del 2008. Quindi non sarà stato un furore ambientalista, come dice il Pubblico Ministero, ma sicuramente precedeva l'entrata in vigore della legge.

Faccio semplicemente notare che per arrivare alla richiesta di offerta - come voi sapete benissimo - i testimoni (svariatissimi testimoni) ci hanno detto che...siccome non nasce dal nulla, vuol dire che da mesi sostanzialmente si erano valutate le cose, fino ad arrivare alla richiesta di offerta. Io faccio vedere i documenti, poi ognuno chiaramente

fa le sue considerazioni.

Anche l'ordine, sulla base di quell'offerta...quell'offerta poi genera un ordine: l'ordine è il 49077 del 24 ottobre del 2008 alla Pulifici e attiene esattamente al nuovo sistema di stoccaggio, estrazione, trasporto e dosaggio... "dosaggio" vuol dire caricamento sul letto di agglomerato dell'urea sui nastri trasportatori dell'agglomerato. Quindi questa cosa si definisce a livello dell'ordine e prima dell'entrata in vigore della Legge 44 del dicembre 2008.

Su questo intervento abbiamo sentito anche la testimonianza - oltre che di altri ma dal punto di vista della realizzazione - di D'Autilia a cui è stato mostrato questo ordine e che ovviamente ne ha riconosciuto la realizzazione, tanto per completezza.

Poi abbiamo l'intervento che riguarda, sempre nello stesso tema della riduzione delle diossine, l'impianto di iniezione di carbone nell'agglomerato. Rispetto a questo intervento il Pubblico Ministero - nella sua requisitoria - fa un'affermazione che va contestata, cioè che questa tecnica sarebbe già stata prevista nel Decreto Ministeriale 12 luglio 1990. Io credo che sia proprio un errore, nel senso che abbiamo visto che nel Decreto Ministeriale 12 luglio 1990... Ve l'ho fatto vedere forse nella primissima udienza, quando il Pubblico Ministero sosteneva quella tesi della mancanza - prima del 2001 - di riferimenti tecnici rispetto a questi interventi ambientali. Avevo messo in evidenza che, per esempio riguardo all'Area Agglomerato, il D.M. 12 luglio 1990 era composto sostanzialmente da una riga dove si diceva semplicemente che le emissioni andavano convogliate ad un impianto di abbattimento. Quindi, salvo mio errore - ma non mi pare - il Decreto Ministeriale del 12 luglio del 1990 non parlava affatto di questa tecnica di iniezione di carbone in agglomerato. Magari verrò smentito ma - non so - non credo.

Su questo tema, un'altra cosa che dice il Pubblico Ministero che in realtà mi sembra molto importante, invece, per contestare e contrastare la tesi che i comportamenti delle persone coinvolte in questo processo fossero accompagnate da un dolo... Il Pubblico Ministero fa notare che si tratta di un investimento di un milione e mezzo di euro. Ricorderete forse quella parte della requisitoria del Pubblico Ministero in cui il Pubblico Ministero dice: "Questo sicuramente si è rivelato un accorgimento, un intervento utile ed efficace per ridurre la concentrazione di diossina nelle emissioni del camino E312. Pensate - dice alla Corte d'Assise - che alla fine è un investimento banale perché, a fronte di investimenti delle dimensioni degli investimenti con cui ci stiamo confrontando, è soltanto un investimento da un milione e mezzo". Ma qui io chiedo alla Corte d'Assise di soffermarsi a riflettere su questa affermazione del Pubblico Ministero, perché probabilmente il Pubblico Ministero non se n'è reso conto. Ma per il modo di ragionare che ho io - e che spero abbia anche la Corte d'Assise - questo è un argomento

difensivo. Perché è chiaro che, proprio perché è un investimento tutto sommato banale dal punto di vista economico, non si può certo pensare che ci fosse un dolo, che ci fosse una volontà di non applicarlo questo sistema. Non so se mi spiego. Se questo sistema fosse costato 50 milioni di euro, 100 milioni di euro, qualcuno avrebbe potuto dire che poteva esserci una volontà nel senso di non applicare questa tecnica perché era una tecnica particolarmente costosa che comportava un investimento estremamente importante. Ma qui è esattamente il contrario: proprio il fatto che questa tecnica si sia rivelata una tecnica tutto sommato - diciamo - poco costosa, dà conto del fatto che la circostanza che non sia stata adottata prima non era certo dipendente da una volontà di non adottarla. Poi vedremo invece qual era la ragione vera quando parleremo specificamente di questa tematica dell'abbattimento delle concentrazioni delle diossine: perché - diciamo - c'era un tema che già veniva messo in evidenza nelle linee guida, per cui l'applicazione di questa tecnica in un certo momento storico veniva considerata sostanzialmente portatrice di alcuni pericoli che sono stati messi in evidenza anche dal consulente Fruttuoso. C'erano dei pericoli (in particolare pericoli di esplosioni) che hanno fatto preferire a questa tecnica tutta una fase di sperimentazione invece che ha riguardato l'applicazione della tecnica dell'urea. Quindi non c'è stata nessuna volontà di non applicare da subito questa tecnica, non ce n'era alcuna ragione (non era una tecnica che costava di più rispetto a quella dell'urea, per esempio). Si è deciso di cominciare a provare con la tecnica dell'urea perché erano state considerate prevalenti quelle ragioni di prudenza rispetto alla tecnica dell'iniezione del carbone di lignite. Poi vedremo più nel dettaglio la dinamica di queste decisioni.

Ma dal punto di vista del dolo - sottolineo ancora una volta - questo rilievo del Pubblico Ministero sulla scarsa rilevanza economica di questo intervento è esattamente nel senso della Difesa, cioè che evidentemente non poteva esserci alcun dolo nella sua mancata applicazione. Ci mancherebbe altro! Da un certo momento in poi questo era un tema che era entrato veramente all'ordine del giorno e che vedeva tutto l'impegno possibile perché fosse risolto. Non è certo per la spesa di un milione che si può pensare che ne sia stata ritardata la applicazione volontariamente, perché non avrebbe avuto veramente alcun senso. Si spendevano magari 7 miliardi o 7 milioni di euro per un nastro o per due nastri, come abbiamo appena visto. Pensate voi se è possibile immaginare che non se ne volesse spendere 1 per un sistema che avrebbe - diciamo - abbattuto le concentrazioni della diossina. È una cosa che non ha nessun senso dal punto di vista del dolo, dal punto di vista psicologico.

Passiamo, a questo punto, a un successivo intervento - è il penultimo mi pare - che è quello che riguarda il nuovo impianto di macinazione fossile per l'altoforno. Questo è un altro

intervento che non viene trattato dal Pubblico Ministero. Il consulente mette evidenza che si tratta di un intervento che nelle BAT del 2012 viene considerato un... nel BREF 2013: Taranto un example plant con riferimento a questo impianto. Ed è un impianto installato con riferimento alla fase di macinazione del fossile, con lo scopo di potenziare e ammodernare l'impianto PCI esistente e di cui avete sentito parlare più volte in questo processo; un impianto in cui la fine dei lavori è del giugno del 2010, collaudato nel dicembre del 2011 ma comunque con lavori già terminati nel 2010. Rispetto a questo intervento abbiamo anche il verbale di messa in servizio, appunto, il 28 giugno del 2010.

Arriviamo ora all'ultimo intervento di cui vi parlo, che è l'intervento che riguarda l'impianto di prevenzione dello slopping. Rispetto a questo impianto sostanzialmente il Pubblico Ministero nella sua requisitoria sostiene la tesi, diciamo a grandi linee, che questo sistema, per tutta la parte che riguarda la gestione - diciamo così - del gruppo privato dello stabilimento, non prediceva nulla; avrebbe dovuto essere un sistema predittivo dello slopping ma in realtà era un sistema che, per tutta la fase per cui siamo interessati e rispetto alla quale ci dobbiamo difendere, non avrebbe predetto nulla e sostanzialmente quindi non avrebbe nemmeno dovuto essere inserito nella relazione dell'Ingegnere Fruttuoso. In realtà le cose sono un po' diverse, se andiamo ad analizzare i documenti. Innanzitutto - il primo - è l'Ingegnere Fruttuoso che, nella sua relazione, specifica che questo sistema ha avuto un suo completamento in una fase successiva. Perché i testimoni vi hanno detto e i documenti attestano che proprio perché è un sistema che anche dopo essere stato installato ha bisogno, da un certo punto di vista, di essere continuamente implementato e arricchito di dati perché è questa ricchezza di dati che consente al sistema di raggiungere quel livello per cui poi effettivamente è efficace nella predizione del fenomeno di slopping e quindi poi nelle azioni conseguenti per evitarlo... è una caratteristica proprio di questo sistema. L'Ingegnere Fruttuoso - del tutto precisamente - scrive nella sua relazione che nella seconda metà del 2012, nell'ottica di migliorare le prestazioni del sistema ISDS che non era in grado di discernere alcune situazioni, si è deciso di mettere in opera un ulteriore affinamento del sistema commissionando a Tenova lo sviluppo di un modello di analisi dei dati ISDS a cura di un sistema più accurato, basato su una analisi RAMS in grado di rilevare il corretto verificarsi del fenomeno, eccetera eccetera. Quindi nella relazione non si nasconde in alcun modo il fatto...anzi lo si afferma. Quindi bastava leggerla, perché è esattamente questo. Si afferma che il sistema effettivamente è giunto a uno stadio di precisione rispetto alla sua funzione attesa - che era quella di predire i fenomeni di slopping - grazie all'implementazione dovuta all'azione intrapresa, nella seconda metà del 2018,

attraverso l'inserimento di questo sistema di analisi cosiddetto "RAMS".

Quello che però va sottolineato con forza e con chiarezza è che l'investimento che viene descritto nella relazione è l'investimento relativo all'ISDS. Cioè il sistema predittivo dello slopping nella sua parte fondamentale è l'ISDS. Il sistema RAMS è un sistema - come vi è stato spiegato anche dal consulente - successivo che ha consentito al sistema di base (che è l'ISDS) di funzionare, ovviamente, meglio e fino al punto effettivamente da predire il fenomeno. Ma questo non significa che il sistema di base sia stato pensato, realizzato nel periodo precedente. Se noi andiamo a guardare tutta la documentazione che riguarda questo intervento e che trovate allegata alla relazione dell'Ingegnere Fruttuoso, noi vediamo... Vi sollecito semplicemente a vedere tra la documentazione tecnica. Chiedo scusa, è l'ultima cosa che vi faccio vedere ma è abbastanza interessante. Tutto parte in un momento che - voi vedete - è molto lontano da questa seconda metà del 2012 a cui fa riferimento il Pubblico Ministero. Sapete che il fornitore è Tenova.

Questo è un verbale di riunione che voi trovate allegato alla relazione - mi pare nella documentazione tecnica, anzi sicuramente sarà lì - dove voi vedete che il 15 e 16 aprile del 2010, per due giorni, si è tenuto presso Ilva un meeting (una riunione) rispetto a quello che poi sarebbe stato sostanzialmente l'ordine per Acciaieria 1 e per Acciaieria 2 di questo sistema ISDS. Io vorrei farvi notare la... Oggi si direbbe "l'assemblamento" di persone a questa riunione: perché per Ilva partecipavano Valentino, Dalò, Alcaro, Aprile, Ancona, Cacciapaglia, Rialto, Carrieri, Cirillo e Caprara che, se non sbaglio, sono una decina di persone insomma... sono dieci persone. Partecipavano dieci persone dell'Ilva e cinque persone di Tenova, cioè una riunione di quindici persone riunite in una stanza per parlare di un progetto che era quello della riduzione... quello che si voleva ottenere era installare un sistema che potesse consentire di ridurre o addirittura eliminare il sistema dello slopping. Il report è di un certo numero di pagine che, ovviamente, non stiamo a guardare. Diciamo che è una riunione a cui ne sono seguite delle altre: perché c'è poi una riunione del primo ottobre del 2010 (sempre con una frequentazione ampia), c'è una riunione del novembre del 2010 (che vi faccio vedere), c'è una riunione del... ancora un altro giorno di novembre 2010, c'è una riunione di gennaio del 2011. Volevo far notare che, per esempio in questa riunione del novembre del 2011... cosa fa Tenova? Tenova si rende disponibile ad effettuare verifiche della taratura del sistema ISDS alla ripartenza dei convertitori di Acciaieria 1. Questo per far capire che questo sistema che era stato montato precedentemente... perché adesso vi faccio vedere che c'è un certificato di avvenuta messa in servizio il 15 novembre del 2010. Lo vedete qua. C'erano poi delle riunioni successive - ne abbiamo vista una del gennaio del 2011 - in cui questo sistema necessitava di tarature, esattamente quello che

vi è stato descritto dal consulente Fruttuoso.

Troviamo qui un riscontro di quello che vi è stato detto, cioè questi sistemi... la base era stata discussa nel 2010, installata nel 2010; da lì in poi aveva avuto bisogno di tutta una serie di interventi che chiaramente poi lo hanno portato a un certo punto, anche con l'inserimento di quel sistema RAMS, a svolgere correttamente il suo mestiere. Quindi anche quando il Pubblico Ministero dice nella sua requisitoria "Gli eventi di slopping che sono stati osservati"... Poi non sono nel numero che sostiene il Pubblico Ministero perché - magari vedremo brevemente - è un numero che non ha un contatto con la realtà. Comunque ci sono stati perché evidentemente sono stati documentati, anche se in un numero diverso da quello che dice il Pubblico Ministero. Il fatto che ci fossero questi eventi di slopping non smentisce evidentemente che questo sistema che il gestore abbia pensato, fatto installare, pagato - questo sistema - nel periodo di nostro interesse... Con riguardo a questo fatto quindi bisogna tener conto che questo investimento, sia dal punto di vista proprio del materiale dell'installazione e sia dal punto di vista dei pagamenti, è stato un investimento tutto compiuto nella fase di gestione - diciamo così - Riva. Da questo punto di vista è noioso ma basta andare a vedere le fatture per rendersi conto che sono nel periodo di cui stiamo discutendo.

Faccio semplicemente notare - come dato - che ricorderete che l'Ingegnere Valenzano nella sua appendice A, con riferimento a questo sistema, ha inserito un numero che è un numero che veramente non trova riscontro in nessun punto. Perché ricorderete che ho fatto sottolineare all'Ingegnere Fruttuoso che, per la implementazione di questo sistema, aveva previsto nell'appendice A una cosa fantasmagorica: mi pare 40 milioni di euro. Poi, dalle verifiche, poteva far sembrare anche quello che era stato fatto prima una vera sciocchezza. In realtà, i fatti lo smentiscono perché quello che poi l'Amministrazione Straordinaria ha - diciamo così - investito sul sistema predittivo è risultato essere all'intorno dei 600 mila euro. Quindi, nella sostanza, per rendersi anche conto del rapporto tra quello che era stato fatto prima e quello che è stato fatto effettivamente dopo rispetto alla gestione nostra - diciamo così - ci sono questi due numeri che dovete tenere presente insomma. I 40 milioni dimentichiamoceli perché non esistono nella realtà.

Ho fatto quest'ultimo riferimento al testimone Valenzano perché sarei quindi pronto ad affrontare il tema dei bilanci, se ce la faccio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Facciamo dieci minuti di pausa.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, grazie.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 17:02 e riprende alle ore 17:33).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo proseguire. Prego, Avvocato Lojacono.

AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie, Presidente. Penso di farcela ancora per un po'.

Passiamo adesso al tema che avevo anticipato. Ricorderete che il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, aveva assegnato al teste Valenzano un importante ruolo nel contesto della sua argomentazione accusatoria perché, partendo dall'assunto per cui sostanzialmente - nel periodo di interesse - non era stato realizzato niente, aveva la necessità di appoggiare questa sua tesi accusatoria su una fonte e espressamente ha riconosciuto, ha individuato questa fonte nel teste Valenzano, facendo espresso riferimento a quell'accertamento che ha svolto il teste Valenzano - su richiesta della Guardia di Finanza - con riferimento ai bilanci presentati dalla società in un certo arco temporale (in particolare dal 2002 al 2011, se non ricordo male). Il Pubblico Ministero ha detto espressamente nella sua requisitoria: "Il dibattimento ha dimostrato che non è stato realizzato niente. Abbiamo la testimonianza del custode giudiziario, di Barbara Valenzano, che ha svolto un accertamento e in base a questo accertamento...", "I risultati di questo accertamento effettivamente dimostrano - nell'ottica del Pubblico Ministero - che nulla fu fatto". Effettivamente bisogna dare atto al Pubblico Ministero che il suo riferimento è, dal punto di vista dei contenuti quantomeno esteriori, corretto: perché è effettivamente vero che in questo processo è stata introdotta, attraverso la testimonianza di Barbara Valenzano, una prova che darebbe conto proprio di quello che sostiene il Pubblico Ministero.

Barbara Valenzano si è presentata a voi ribadendo i contenuti di quell'accertamento che aveva svolto nel 2016 e affermando - e quindi confermando - i contenuti di quell'accertamento anche a livello dichiarativo (quindi in udienza), dicendo che vi era l'evidenza di mancata attuazione degli interventi che fanno parte e che vengono indicati in quella tabella. Quella tabella - per darvi l'esatto contesto - è una tabella che tutti noi chiamiamo in questo processo "allegato 1" perché non è altro che l'allegato 1 di 6 allegati che l'Ingegnere Valenzano unisce a una comunicazione che invia alla Guardia di Finanza o - meglio - alla Procura della Repubblica, alla cortese attenzione del Luogotenente Mariani e per conoscenza al Giudice per le Indagini Preliminari Dottorssa Todisco. In questa comunicazione del 14 maggio del 2016 il teste Valenzano, trasmettendo questi allegati, fa riferimento... Credo che abbiate in atti questa missiva, anzi sono sicuro che ce l'avete. Comunque l'unico allegato che descrive in questa lettera di trasmissione è proprio l'allegato 1 in cui testualmente, nella comunicazione, dice: "Le tabelle in allegato 1 riportano gli interventi previsti in bilancio nel periodo osservato (2002/2011), nonché le evidenze della mancata attuazione degli

stessi, supportate - le evidenze - da verifiche in campo a suo tempo espletate. Si inviano, per completezza, i documenti di seguito indicati". Il primo è l'allegato 1 (che sono le tabelle). Il 2 sono i bilanci dal 2002 al 2011. Il 3 sono i piani di interventi AIA del 15 settembre 2012 che - poi vedremo - hanno un loro rilievo in questo accertamento. Il 4 è un allegato a un'istanza presentata da Ilva (in particolare dal Dottor Ferrante) nel settembre '12 alla Procura della Repubblica per attuare alcuni interventi. Il 5 - che è un allegato importante perché vedremo che Barbara Valenzano farà riferimento questo allegato per desumere, proprio in molti casi, la mancata attuazione degli interventi - è un piano di interventi ecologici consegnato da Ilva nell'ambito dell'attività di custodia giudiziaria. In particolare vedremo che è un documento - mi pare - del 13 agosto del 2012; è un documento in cui Ilva rappresenta all'Ingegnere Valenzano, al custode, tutta una serie di interventi distinguendoli tra interventi che sono già stati realizzati e interventi che sono in corso di realizzazione. Vedrete che il teste Valenzano utilizza questo allegato 5 per trarre le sue conclusioni. Poi vedremo se sono conclusioni corrette oppure conclusioni errate. L'allegato 6 sono i piani di intervento, l'adeguamento alle BAT. In realtà, più che le BAT sono le MTD perché era quel piano di adeguamento - svolto in quegli anni che vanno dal 2003 in poi - per adeguarsi al D.M. del 2005. Questa è la documentazione che dice di aver preso in considerazione - e sicuramente ha preso in considerazione - la teste Valenzano per svolgere i suoi accertamenti rispetto ai bilanci, unitamente a quello che dice nella lettera di comunicazione, cioè di aver anche svolto delle verifiche in campo per accertare l'effettuazione o meno di questi interventi.

Questa comunicazione - bisogna anche dire - è la risposta a una richiesta della Guardia di Finanza che è una richiesta prima dell'11 maggio 2016 e poi del 12 maggio 2016. Evidenzio che la risposta della teste Valenzano - a cui vengono allegati queste tabelle e questi documenti - è del 14 maggio del 2016.

Bene. Entrando nel merito di questa faccenda che - ripeto - è però di estremo rilievo perché il Pubblico Ministero assegna a questa prova una importanza fondamentale nella costruzione della sua tesi accusatoria anche rispetto al dolo evidentemente... perché se davvero avessimo un soggetto... perché, se ci poniamo effettivamente nella logica di questa tesi, noi ci troveremmo davanti a un soggetto che per numerosi anni ha indicato in un documento che poi è una comunicazione sociale, perché voi sapete... ovviamente i Giudici togati lo sanno bene, i Giudici popolari magari un po' meno. I bilanci non a caso vengono definiti "comunicazioni sociali", quindi sono la comunicazione che la società fa all'esterno (nel "bilancio" propriamente detto) delle sue condizioni economico-patrimoniali (quindi la parte che riguarda i numeri) e poi - in tutta la documentazione che accompagna il bilancio, come queste relazioni - anche su quelle

che sono le attività principali che si ritiene di evidenziare e che sono state svolte. Quindi noi saremmo davanti a un soggetto, secondo gli accertamenti del teste Valenzano, che dal 2002 al 2011 - quindi per dieci anni - avrebbe comunicato all'esterno, al mercato e anche a tutte le persone che avessero preso visione dei suoi bilanci e delle relazioni annesse...avrebbe comunicato il falso sostanzialmente, cioè avrebbe comunicato di aver svolto delle attività che in realtà non aveva mai svolto. Questa, oltre a essere un reato, è una cosa estremamente grave dal punto di vista dell'atteggiamento che si ha rispetto ai propri comportamenti. Quindi vorrei enfatizzare il fatto che questo accertamento della teste Valenzano - soprattutto i suoi risultati - darebbero conto di un comportamento di estremo rilievo e di estrema gravità. Il Pubblico Ministero, da un certo punto di vista, è giusto nel ritenere che - se fosse vero - questo dà conto di un atteggiamento fortemente negativo dell'agente e quindi può giocare a favore di una tesi per cui questa persona, questo soggetto o questi soggetti avessero una volontà nel non fare le cose e farle apparire per fatte. Quindi su questa cosa bisogna soffermarsi per il tempo che serve.

Prendo l'avvio rispetto a questa prova che mi accingo a contrastare partendo dal primo bilancio, che è quello del 2002. La prima voce della relazione che prende in considerazione l'Ingegnere Valenzano è quella che riguarda la rete di emergenza sull'uscita del gas coke allo stabilimento. L'Ingegnere Valenzano inserisce questo intervento tra quelli per cui vi sarebbe evidenza di mancata attuazione degli interventi. Noi abbiamo cercato di dimostrare, di portarvi i documenti che dimostrano che in realtà questo non è.

Andiamo speditamente: vi faccio vedere... Mi serve anche per discutere, ovviamente, perché non posso nemmeno portare tutta la carta che riguarda questi investimenti e, quindi, mi avvalgo del computer. L'ordine 20647, del 15 maggio del 2001 alla IRIS S.r.l., è un ordine che attiene - così come risulta nella relazione al bilancio - proprio alla linea di emergenza del gas di cokeria. È un ordine che poi ha una sua concretizzazione che viene dimostrata dal secondo documento che io adesso mi accingo a rammostrarvi. Perché abbiamo voluto anche dar conto del fatto che vi era una correttezza anche dal punto di vista dell'inserimento nel bilancio di competenza - diciamo così - per far vedere che vi sono stati, rispetto a questi interventi, anche dei pagamenti... magari non tutti i pagamenti: perché questa è una relazione al bilancio, ovviamente non è che si debba dimostrare che quell'investimento o quell'intervento a cui si fa riferimento nella relazione si è concluso - per dire - in quell'anno. L'importante per noi è stato dimostrare che, comunque, una parte dei pagamenti sono avvenuti in quell'anno. Quindi noi troveremo sempre delle fatture relative a questi interventi che stanno nell'anno di competenza.

Adesso vi rammostro la fattura che la IRIS, sulla scorta di quell'ordine che vi ho fatto vedere,

emette il 28 febbraio del 2002 a Ilva (riguarda proprio la linea di emergenza del gas di cokeria). C'è il riferimento anche all'ordine di cui stiamo parlando e la data è proprio questa del 28 febbraio 2002. La fattura è la numero 31 del 28 febbraio del 2002. Per me questo primo intervento ha comunque già un supporto documentale che, salvo prova del contrario, ne conferma la realizzazione.

Il fatto che non fosse inserito tra degli interventi già realizzati in quel documento del 13 agosto del 2012 (che è l'allegato 5 alla comunicazione alla Procura della teste Valenzano) ovviamente è del tutto insignificante: perché sono migliaia gli interventi che non sono inseriti in quel documento, quindi è del tutto insignificante. Un conto diverso sarebbe stato se, in quel documento, questo intervento fosse stato invece indicato espressamente come non realizzato. Allora questo sarebbe un altro conto. Ma il fatto semplicemente che non compaia, ovviamente, non ha nessun rilievo.

Il secondo intervento è l'intervento relativo al risanamento dell'impianto solfato. Il teste Valenzano nelle evidenze di mancata attuazione inserisce il fatto che nel piano di interventi del 2003 questo intervento - quello del piano di adeguamento - prevede...o - meglio - il piano del 2003 prevede lavori di miglioramento del sistema di desolfurazione gas di cokeria con un codice CO.8 e che "allo stato non è nota l'effettiva realizzazione". Qui si tratta di un classico caso di errore da parte del custode giudiziario - poi teste - Barbara Valenzano. Perché vi faccio vedere le differenze: nel bilancio del 2002 si parla espressamente (vedete a questo punto) di risanamento dell'impianto solfato - che è una cosa - mentre, nella sua tabella allegato 1, l'Ingegnere Valenzano fa riferimento una circostanza che voi, anche sentendo parlare degli investimenti ambientali di cui abbiamo parlato finora, ormai avete capito che si tratta di una cosa diversa e che è il miglioramento/ammodernamento del sistema di desolfurazione del gas di cokeria. Cioè sono due cose...Voi stessi siete in grado di insegnarmi che un conto è il sistema di desolfurazione del gas di cokeria e un conto è il risanamento dell'impianto di solfato (che è un impianto in cui si produce il solfato). Da una parte si toglie lo zolfo dal gas della cokeria, dall'altra parte si fa esattamente il contrario: da una parte si toglie, dall'altra parte si produce. Quindi questo intervento del punto 2 riguarda l'intervento di produzione del solfato, non di desolfurazione. E' evidente che una cosa non è in grado di escludere l'altra per il semplice motivo che sono due cose diverse. Questo lo aveva capito anche l'Ingegnere Consonni - il Professor Consonni - ovviamente, infatti di questo parla.

Ma, volendo rimanere a noi, andiamo a vedere l'ordine giusto. L'ordine giusto è il 38454 del 18 settembre del 2001 alla Carbotechica, alla cortese attenzione dell'ormai noto Ingegnere Rottsteger. L'oggetto non è certo la desolfurazione del gas ma è proprio quell'impianto

che, separando le polveri dal sistema di essiccamento del solfato, le convoglia al ciclone, le trasforma in sale di solfato - come potete vedere - in granulometria commerciale. Perché poi questa sostanza, tanto per intenderci, viene venduta. Quindi, sostanzialmente, qui non è una operazione di pulizia del gas, di desolfurazione del gas: è una operazione che ha una sua valenza ambientale, ovviamente, da un certo punto di vista ma poi ha anche una sua valenza diversa perché crea un prodotto.

L'altro ordine che dobbiamo andare a vedere è l'ordine 31.10.2000 numero 46890, sempre alla Carbotecnica. In questo caso è un ordine che riguarda sempre lo stesso impianto di produzione del solfato - come vedete - ma ha anche una sua declinazione ambientale più chiara perché è la captazione delle emissioni gassose da queste linee di produzione del solfato. Cioè per produrre il solfato si creano anche delle emissioni e quindi queste emissioni, in qualche modo, devono essere captate.

A questo punto abbiamo anche della documentazione tecnica che dà conto di queste attività per essere più completi. Non soltanto ordini e fatture ma abbiamo anche le offerte della Carbotecnica che riguardano proprio il sistema di produzione del solfato.

Tutto questo poi ha una sua concretizzazione in fatture che ci consentono di vedere se effettivamente, anche dal punto di vista formale, era stato appostato correttamente o descritto meglio nella relazione del 2002. Abbiamo la fattura della Carbotecnica che, con riferimento proprio a questo ordine 38454, viene emessa - questo è l'ordine - il 4 luglio del 2002. Siccome gli ordini erano due, ovviamente le fatture sono egualmente due. Quindi abbiamo anche la seconda fattura che è la fattura della Carbotecnica del 25 settembre 2002: è la fattura 75. In questo caso abbiamo anche che il 10% della rata finale - lo allargo un po' - alla messa in servizio di quel secondo ordine che riguardava la captazione delle emissioni gassose proprio della linea di produzione del solfato ammonico.

Quindi direi che abbiamo raggiunto con un grado di certezza la prova che le evidenze di mancata attuazione di cui parla il teste Valenzano sono tutt'altro, sono evidenze in senso contrario.

Se vogliamo avere anche, per una nostra curiosità, l'immagine di che cosa stiamo parlando... Questo è l'impianto solfato: è una fotografia che, molto opportunamente, il Professor Consonni ha allegato alla sua relazione nel momento in cui dava conto della realizzazione di questo impianto rispetto al quale, ovviamente, noi siamo assolutamente d'accordo.

Quindi diciamo che siamo già a due su due: è al 100% sbagliata questa tabella. Poi vedremo che è sbagliata al 100% tutta proprio.

Il punto 3 di questa tabella riguarda il risanamento delle testate e dei piedritti della batteria 9e 10.

Qui veniamo oltretutto a una materia... È stato utile - credo - fare prima la parte che abbiamo svolto perché parliamo, diciamo, di materie che ci sono più fresche.

Allora, il teste Valenzano dice rispetto a questo investimento... su questo vi chiedo solo un attimo di attenzione. Vi chiedo un attimo di attenzione su questo perché vi dà conto anche un po' della disattenzione che... Siccome comunque il teste Valenzano è un teste come tutti gli altri, ne va valutata l'attendibilità dal punto di vista soggettivo che, ovviamente, non significa malafede ma significa attenzione o disattenzione negli accertamenti che vengono svolti. Come ho detto più volte, nessuno vuole processare i testimoni: vuole solo invitarvi a valutarne l'attendibilità e l'affidabilità dal punto di vista della capacità di ricostruire i fatti.

Il testimone dice e scrive nella sua tabella - e poi ribadisce anche a dibattimento - che, rispetto a questo intervento, in quel famoso documento del 13 agosto del 2012 (il famoso allegato 5 alla sua comunicazione alla Guardia di Finanza) Ilva proporrebbe la realizzazione di questi interventi ai custodi e - la seconda cosa - che Ilva ripropone gli stessi interventi - lo vedete scritto qua - nel bilancio 2009 e nel bilancio 2010. Sono sbagliate tutt'e due queste cose che ha scritto il teste Valenzano perché... Allora, la prima cosa che vi dico è che in realtà, se voi andate nei bilanci 2009 e 2010, non si parla affatto del rifacimento delle testate delle batterie 9 e 10 ma - come ho scritto qui in questa casellina (questa l'ho scritta io) - si parla delle smokeless e si parla dell'adeguamento del piano di carica. Quindi non è affatto vero che si parli delle testate - che sono tutt'altra cosa - delle batterie 9 e 10.

Ma la cosa che mi sembra francamente più grave - più grave lo dico dal punto di vista dell'attenzione, ovviamente - è quando il teste Valenzano pretenderebbe di desumere la mancata realizzazione di questo intervento dal fatto che l'Ilva lo avrebbe chiesto ai custodi nell'agosto del 2012. Se fosse vero sarebbe clamoroso! Nel senso che scrivo in una relazione di bilancio che ho fatto una cosa nel 2002 e poi chiedo ai custodi di poterla fare nel 2012, allora vuol dire che nella logica dell'Ingegnere Valenzano non l'ho fatta nel 2002. In realtà non sarebbe proprio così vero perché, anche volendo ragionare in termini logici, dal 2002 al 2012 passano dieci anni, quindi non sarebbe così assurdo che io chieda di rifare una cosa che ho fatto dieci anni prima.

Il tema vero però - è quello, diciamo, più tranciante nella mia prospettiva - è che in realtà, se noi andiamo a prendere l'allegato 5 di cui stiamo discutendo e andiamo a vedere la parte che riguarda cokeria... ve la sto mostrando. Mi piace mostrarvela perché così, se non avete il documento sottomano, mi potete seguire meglio. Questo è il documento che fa Ilva il 13 agosto del... Ce l'avete voi lì? No, no. Ve lo faccio vedere qua. L'Ilva, effettivamente, il 13 agosto dà al custode giudiziario un documento in cui evidenzia gli

interventi realizzati e gli interventi in corso di realizzazione. Peccato però che tra gli interventi realizzati inserisce proprio il ripristino delle testate delle batterie 7, 8, 9 e 10, quindi ovviamente in esse sono ricomprese la 9 e la 10. Quindi è esattamente il contrario di quello che il teste Valenzano dà come sua indicazione, nella colonna di destra, tra le evidenze di mancata attuazione degli interventi. È un banale errore di lettura di questo documento. Perché se poi noi il documento lo scorriamo così, a mo' di...Ecco, a questo punto arriviamo veramente al punto "Interventi in corso di realizzazione": qua non troverete sicuramente niente che riguarda le testate delle batterie 9 e 10. Vedete che trovate coperture di nastri, limitazione di punti di caduta, monitoraggi, monitoraggi, monitoraggi; si parla di rifacimenti di batterie -che, ovviamente, non ha niente a che fare con le testate - e poi di altri tipi di monitoraggi. Questo era il ripristino delle testate che, ovviamente, erano state fatte nel passato e quindi nel 2002.

Poi passiamo all'intervento 4 che è il rifacimento... Poi, scusate, per concludere - ma veramente velocissimamente - oltre ad aver evidenziato questi errori nella colonna di destra, andiamo nella pars construens per la dimostrazione di quello che abbiamo fatto. L'ordine è il 35699 a Carbotecnica, del 1999, per euro 16 milioni 950. Guardate proprio esattamente che cosa è stato fatto: sono state fatte le testate delle batterie, ordinate le testate delle batterie 9 e 10 e dei piedritti. Ricordate che si parlava sia delle testate che dei piedritti nella relazione di cui stiamo discutendo. Per essere certi poi che questo è stato fatto, andiamo nella fattura che è la relativa fattura di Carbotecnica che è la fattura del 25 marzo 2002 - quindi è del periodo corretto - numero 21: fa riferimento all'ordine 35699 ed è la messa in servizio delle singole batterie, previo avvenuto collaudo. Le batterie - le vediamo qua - sono la 9 e la 10. Quindi nel 2002 sono state fatte queste opere ed è corretto che siano state indicate come fatte nella relazione al bilancio di quell'anno.

Per quanto riguarda l'intervento 5, stiamo parlando del revamping del forno a calce. Qui il teste Valenzano mette come evidenza della mancata attuazione dell'intervento il fatto che non ha delle informazioni specifiche in merito in quanto non risulterebbero proposti ad alcuna autorità. Francamente mi sfugge quali sarebbero le autorità a cui bisognava comunicare il revamping del forno a calce. Comunque dice che "Allo stato non è nota l'effettiva realizzazione". In realtà - vi faccio vedere l'ordine relativo a questo lavoro - l'ordine relativo a questo lavoro...Poi, tra l'altro, non credo che abbia mai detto di aver chiesto a qualcuno nello specifico, di essersi informata da qualcuno dello stabilimento. Mi sembra che sia stato un accertamento che ha svolto in qualche modo in solitudine, perché credo che...Così come fa il difensore quando deve accertare qualcosa: siccome

non ne ho cognizione, chiedo. Quindi penso che qualcuno sarebbe stato in grado di informarla di quello che era stato fatto. Aveva accesso a tutti gli strumenti, al SIMAN, all'AS400 e soprattutto - voglio dire, perché sono una persona anche pratica - aveva accesso alle persone (c'erano sicuramente delle persone che avrebbero potuto aiutarla a ricostruire in modo più preciso queste situazioni). Non è avvenuto. Ne prendiamo atto e andiamo avanti.

Rispetto a questo intervento abbiamo l'ordine del 14... mi sembra un "12" del 2001, alla Luhr Italiana. È un ordine che prevede una consegna nell'agosto del 2002. Siccome stiamo parlando del forno a calce, è il nuovo impianto di abbattimento polveri a secco filtro a maniche che riguarda il sistema di movimentazione e stoccaggio della calce del forno a calce 1, quindi siamo esattamente in questo contesto.

Se dobbiamo andare poi a vedere se si trasforma questo ordine in una realtà impiantistica, andiamo a prendere la fattura della Luhr (la numero 77 del 13.12 del 2002) e vediamo che questa fattura riguarda proprio l'ordine di cui stiamo discutendo (il 52391) e l'importo complessivo della fornitura e vediamo che cade perfettamente nell'anno in cui è stato inserito questo investimento nella relazione.

A questo punto andiamo... Io - come vedete - cerco veramente di fare il più veloce possibile, anche con un po' di sforzo. Andiamo al...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato. Però quanti sono questi interventi? Sono oltre cento.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sono cento, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Oltre cento forse.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Ma non ci metto tanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci mette tanto? Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Come vedete, sono abbastanza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché, magari, se vuole... Mi è sembrato di capire che lei intende depositare anche una memoria scritta. O no?

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Però non so se riesco a fare tutto, francamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se riesce a fare tutto, perché è abbastanza complesso.

AVVOCATO S. LOJACONO - Io vi posso dire che sono piuttosto rapido.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Fisicamente ce la sto facendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Siamo noi che non ce la stiamo facendo.

AVVOCATO S. LOJACONO - Di questo mi rendo conto. Però io ho un Pubblico Ministero che dice che non abbiamo fatto niente e un teste che dice che ha accertato che non abbiamo fatto niente e vorrei dimostrarvi che, invece, li abbiamo fatti tutti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Però lei sta ripercorrendo anche quello che è il contenuto della consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ma non c'è una relazione su questo. Su questo non c'è una relazione, purtroppo. Non abbiamo fatto a tempo a fare una relazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Andiamo avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi vi chiedo solo un po' di pazienza. Non è tantissimo. Su qualcuno cercherò di essere più veloce.

Vi faccio vedere l'ordine 13363 del 9 aprile del 1999 alla SMS Demag. Riguarda l'AFO 1 ed è l'ammodernamento dell'altoforno (è il corpo dell'altoforno). Vorrei farvi immediatamente notare che qui abbiamo un importo estremamente rilevante. A me serve anche un po' per capire il processo sotto altri aspetti. Questo qui è un ammodernamento ma non è un ammodernamento - diciamo - ambientale, Presidente. Cioè questi 24 milioni e 710 mila euro, quando... Voi vedete che riguarda il corpo dell'AFO. Vuol dire che non è un intervento ambientale: sono quegli interventi di rifacimento dell'altoforno, che riguardano l'efficienza dell'altoforno. Tanto è vero che voi non troverete questi 24 milioni nella relazione degli investimenti ambientali dell'Ingegnere Fruttuoso. Quindi serve un po' a capire come funzionavano le cose. Anche qui noi troviamo la corrispondente fattura che, rispetto a questo ordine, ci dà conto del fatto che nel 2002... precisamente - vedete - 22 milioni e 400 mila. Questa è la fattura del 10% perché è la fattura della messa in marcia. Quindi abbiamo la fattura del 19 marzo del 2002, quindi anche questa perfettamente rispondente alla data della relazione.

Adesso andiamo a vedere invece l'intervento che riguarda il rifacimento del cowper numero 4 di AFO2. Anche qui abbiamo l'ordine: l'ordine è del 31 luglio del 2000 numero 35132 alla SMS Demag (sono 4 milioni 550 mila euro). L'oggetto è proprio la ricostruzione -esattamente quello che risulta in relazione - del quarto cowpers dell'altoforno 2. Lo vedete qua benissimo. A questo punto vediamo se questo intervento trova un riscontro anche nella fattura. Mi rendo conto che sembro più un commercialista che un avvocato penalista ma siamo costretti a questa attività. C'è la fattura del fornitore che è del 5 settembre 2002. L'ordine è esattamente quello di cui abbiamo parlato prima. Siamo al 10% di 4 milioni 550 che era esattamente l'importo dell'ordine che abbiamo visto. Anche in questo caso quindi le famose evidenze di mancata attuazione non trovano nessun riscontro.

Per quanto riguarda invece l'intervento successivo vi faccio vedere il numero 9: rifacimento delle candele di sfogo del gas AFO 1/AFO 5. Qui lascio perdere le affermazioni fatte nella colonna di destra dal teste Valenzano perché io non le ho, francamente, molto

capite. Però magari le capirete voi. Comunque io vi faccio vedere l'ordine perché è la cosa che mi preme. A questo punto noi abbiamo un ordine - che è alla Danieli Corus - del 5 aprile 2001 (il 15161) che ha esattamente a riguardo le torce di combustione - le candele sono le torce, ve l'hanno spiegato molti testimoni- del gas in emergenza al camino dell'altoforno AFO 1, eccetera, eccetera. Quindi questo è l'intervento di cui ci stiamo occupando. Anche questo intervento ha poi la sua relativa fattura di Danieli Corus che emette - Danieli Corus - l'8 novembre 2002 a Ilva e la emette effettivamente a sessanta giorni dalla messa in servizio rispetto all'ordine che - abbiamo visto - è il 15161 del 5 aprile del 2001. Ma la emette nel 2002, quindi siamo perfettamente allineati con quello che ci interessa.

Per quanto riguarda l'intervento numero 10 che è il rinnovamento dell'alimentazione degli elettrosoffianti di AFO 5, vi faccio vedere l'ordine che è il 39251 del 14 settembre del 2000 alla Siemens. Sono sempre società primarie. Andiamo a vedere l'oggetto: è esattamente coincidente con quello indicato nella relazione, cioè è l'ammodernamento degli elettrosoffianti di AFO 5. Quindi siamo perfettamente in coerenza con la relazione al bilancio. Anche in questo caso abbiamo la nostra fattura che è la fattura emessa...queste qua di Siemens sono illeggibili. Comunque è del 27 settembre del 2002. Vedete qui - lo allargo un po' - che riguarda l'ordine 39251 che è esattamente l'ordine che vedevamo in precedenza. Quindi diciamo che, se dovessimo fare una due diligence, questa due diligence al momento è al 100%... che tra l'altro facevano perché i bilanci erano dei bilanci certificati, quindi è un po' difficile che...

L'intervento 11 è l'intervento che riguarda l'Acciaieria 2. Vediamo in particolare un ordine che è l'ordine 2 marzo 2000, il 10214 emesso nei confronti di Ravagnan - che conosciamo bene - e riguarda l'impianto di demineralizzazione delle acque salmastre da pozzo mediante - e qui bisogna stare attenti a questa espressione - la osmosi inversa. Infatti, nell'intervento 11 nella relazione al bilancio 2002 si parla proprio dell'impianto di osmosi per le acque di reintegro dei pozzi. Poi vedete che riguardano le colate continue 2 e 3, si dice. Infatti questo ordine riguarda proprio questo sistema di depurazione ad osmosi inversa, guarda caso, proprio delle colate continue 2 e 3. Quindi è una assoluta coincidenza con quanto scritto nella relazione di bilancio. Rispetto a questo, se vogliamo essere certi di esserci comportati bene anche dal punto di vista della tempistica, vediamo la fattura di Ravagnan che è del 30 novembre del 2002 e riguarda questo ordine. Lo vedete: "Osmosi...". Adesso non voglio essere noioso. Comunque osmosi inversa a servizio delle colate continue 3 e 4. Quindi nessun tipo - credo - di problema.

Per quanto riguarda poi l'intervento 12 che riguardava l'ampliamento di un capannone che si

chiama "DER/1", andiamo a vedere se anche qui abbiamo la documentazione di conforto. Ce l'abbiamo: è l'ordine 10224 del 2 marzo del 2000 alla Icom Engineering che sostanzialmente è proprio l'ordine per prolungare - come vedete - il capannone del deposito rotoli DER/1. Ecco, è proprio la nostra situazione.

Questi sono tutti ordini che non trovate ovviamente nella relazione ambientale però, chiaramente, li trovate invece qui nei documenti.

A questo punto, anche rispetto a questo ordine, abbiamo la fattura della Icom: la 503. Qui, per un pelo diciamo... Qui, in realtà, è 31.12.2001. Hanno messo poi la realizzazione nel 2002 ma non penso che sia questo esattamente il problema. Si parla di una fine lavori. Poi è anche possibile che ci possa essere stato...Non è una messa in servizio collaudata questa cosa. Parliamo di un giorno, ecco. Non penso che... non stiamo facendo questo tipo di processo.

Andiamo avanti: il 13. Il 13 è la nuova discagliatura del finitore. L'ordine che noi vi possiamo mostrare è l'ordine 50505 del 30 novembre del 2001 alla TMEIC e il suo oggetto è esattamente riguardante la stazione...pompe di discagliatura del Treno Nastri 1, quindi siamo in questo contesto. Anche rispetto a questo abbiamo la fattura che ne dimostra la realizzazione: perché abbiamo la fattura 90 della società che è datata 10 dicembre 2002 e il 10% dovuto per il raggiungimento dei parametri di questo impianto. Anche qui il custode, rispetto a questi interventi, dice: "Ma queste sono aree non sottoposte a sequestro. Quindi io non ho informazioni, non ho informazioni a riguardo". Sta però di fatto che la Guardia di Finanza - e poi anche la Procura di Milano che aveva ricevuto questo lavoro - li ha visti tutti inseriti sotto la colonna delle evidenze di mancata realizzazione. Quindi le conseguenze di questo sono quelle che conoscete: che c'è stata un'indagine, la nomina di un consulente e poi più nulla - ovviamente - perché la Procura di Milano non ha seguito minimamente questo documento.

Poi abbiamo l'intervento 15. Nell'intervento 15 abbiamo l'ordine 19225 del 7 maggio del 2001 a Voestalpine e riguarda proprio quello che c'è scritto nella relazione di bilancio, cioè il cambio dei cilindri della gabbia R/5 che è esattamente quello che trovate nella relazione di bilancio. Questi sono tutti interventi di efficientamento produttivo e non sono interventi di efficientamento ambientale. Ma, chiaramente, il Pubblico Ministero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, per il resto vada un po'... Abbiamo i documenti su supporto, abbiamo anche sul cartaceo. Se c'è qualcosa che ci vuole evidenziare, altrimenti...

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Cerco...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo compreso perfettamente il senso del suo ragionamento. Stiamo seguendo la sua discussione molto attentamente anche sulla base

del supporto informatico che abbiamo.

AVVOCATO S. LOJACONO - Va bene. Cerco di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cerchi, se ritiene, di evidenziare qualche particolare...

AVVOCATO S. LOJACONO - Assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole un po' di tempo per... vuole cinque minuti per fare il...

AVVOCATO S. LOJACONO - Se vuole, in cinque minuti posso vedere di selezionare alcune cose.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di selezionare quello che le sembra più rilevante.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Sono d'accordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché, per il resto, la seguiamo bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene? Facciamo cinque minuti di pausa.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, grazie.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 18:27 e riprende alle ore 18:39).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO - È un po' più difficile fatta così ma provo a fare quello che ho segnato.

Allora, passiamo alla 30 del 2002. Facciamo un salto: passiamo alla 30 che è l'acquisto della nuova macchina di filmatura per la distribuzione di prodotto filmante sulla superficie dei cumuli. Volevo evidenziarvi che il teste Valenzano, nella colonna di destra, afferma che non sono indicati gli interventi effettuati nel 2003. Però io mi domando... più indicati di così! L'intervento è l'acquisto di una macchina di filmatura per filmare i cumuli. Non è che si potesse essere più specifici.

Quindi volevo anche farvi un po' considerare il fatto che questo accertamento sembra un accertamento fatto in un modo per cui in qualche modo non si potesse arrivare all'accertamento che era stato fatto qualche cosa, perché è proprio il metodo che impedisce di fare una verifica.

A questo punto andiamo a vedere l'ordine ovviamente. L'ordine è...o, meglio, vediamo direttamente la fattura così facciamo prima. È il 17 dicembre del 2002: la Chinetti fattura proprio questa macchina, la consegna ad Ilva. Quindi la macchina è stata acquistata - ed è stata acquistata senza ombra di dubbio - nel 2002.

Passiamo adesso all'intervento 32. Io ho segnato quelli che poi possono avere un certo rilievo per il nostro processo. Questo riguarda il programma di dismissione e sostituzione dei trasformatori contenenti PCB e bonifica materiali contenenti amianto. Perché vi ho

messo in evidenza... Vi chiedo proprio la cortesia di un minuto di attenzione su questo - anche se l'ora è tarda - perché mi meraviglia molto e credo che vi debba indurre a una qualche riflessione. Perché queste attività sono delle attività previste per legge: ci sono due leggi che prevedono che l'esercente l'attività in cui vengono utilizzati trasformatori contenenti PCB oppure materiali contenenti amianto, ponga in essere dei programmi di dismissione di questi materiali; non solo, ma che lo comunichi alle autorità competenti. Invece noi che cosa ci troviamo -clamorosamente, mi permetto di dire - in questa tabella del teste Valenzano? Che le evidenze della mancata attuazione sarebbero prima - pensa un po'! - che non sono specificati gli interventi eseguiti nel 2002 - ma più di così... lo smaltimento del PCB e lo smaltimento dell'amianto - ma, ancor peggio, che non si hanno informazioni specifiche in merito in quanto non risultano proposti in alcuna occasione alle autorità competenti. Accidenti, ma è previsto dalla legge che siano comunicati alle autorità competenti! Quindi se il teste Valenzano non avesse dato per presupposto che niente veniva fatto, bastava andare a vedere queste... era il custode dello stabilimento: andava a chiedere le comunicazioni fatte alle autorità competenti - previste per legge - e gliele avrebbero date. Adesso le andiamo a vedere. Perché bisogna anche vedere le cose, perché se le persone svolgono degli incarichi poi insomma...

Allora, questo è quello che riguarda l'amianto. C'è la comunicazione che per legge, ripeto, Ilva invia - poi voi la troverete nel cartaceo anche... no, nel cartaceo no: nel digitale che abbiamo depositato in atti - alle autorità competenti che sono la Regione Puglia e l'A.S.L. di Taranto, del 13 marzo del 2010...della relazione annuale che non a caso - è indicato - è prevista dall'Articolo 9 della Legge 27 marzo '92 numero 257. Nei primi mesi dell'anno successivo si spedisce per legge - e lo sanno tutti quelli che si occupano di queste cose - la relazione sull'attività svolta nell'anno 2002 che è l'anno in cui, giustamente, questa attività è stata evidenziata. Diciamo che noi abbiamo anche avuto, fortunatamente, la possibilità di produrvi le cartoline con cui questa relazione è stata inviata. Non parliamo di una relazione di poco conto perché, se poi noi andiamo a vedere la relazione, è una relazione di sessanta pagine che Ilva manda alle due autorità competenti - ed è quella del 2002 - dove andiamo a vedere tutti i materiali che sono stati... La sto facendo scorrere. Ci mancherebbe altro che l'Ilva... non finisce più di scorrere! Questa è la relazione: sono sessanta pagine. Queste sono le decine e decine di situazioni in cui l'Ilva ha adempiuto alla legge sia come attività e sia come comunicazioni. Noi ci troviamo in atti un documento in cui si dice che non l'abbiamo fatto perché non avremmo comunicato niente alle autorità competenti. Questa è una enormità e io vi chiedo di considerarla nella vostra valutazione complessiva della affidabilità anche di questo testimone. A prescindere dal lavoro che ha fatto su altre

questioni, come testimone va valutato in qualche modo.

La stessa cosa - se non peggio - è avvenuta per quanto riguarda il PCB che è, tra l'altro, un argomento sensibile del nostro processo. Per la stessa ragione la teste Valenzano dice che non ci sarebbero evidenze di attuazione di questa dismissione, che è una cosa grave per il nostro processo perché sembra che ce l'abbiamo ancora in stabilimento il PCB, mentre non ce l'abbiamo affatto perché una parte nel 2002 è stata smaltita. Andiamo a vedere se ci sono queste comunicazioni alle autorità competenti, che il teste Valenzano nega. Andiamo a vedere la comunicazione all'autorità competente che è la Regione Puglia Assessorato alla Sanità.

Vi inviterei a un po' di attenzione perché questo mi consente anche di contrastare... contemporaneamente prendiamo due obiettivi con lo stesso colpo: perché, da un lato, il teste Valenzano e, dall'altro, la requisitoria del Pubblico Ministero in cui dice che noi avremmo dimostrato soltanto lo smaltimento del contenitore ma non lo smaltimento del contenuto, quindi lo smaltimento del fluido, dell'olio dielettrico. Dice: "Mi avete dato i documenti sui contenitori ma non sui contenuti".

Bene, i documenti sui contenuti sono qua: perché nella comunicazione che veniva fatta alla Regione Puglia (in questo caso il 30 luglio del 2002) si dice che, a fronte di una prima comunicazione di 1077 schede... Vi ricorderete che gli iniziali trasformatori erano 1077, quindi le schede coincidono con i trasformatori. Io dico alla Regione Puglia per legge, per la legge che viene citata lì: "Guarda che ho 1077 trasformatori". Poi, progressivamente, gli mando le schede di quelli che smaltisco. Quindi, in questo caso, nel luglio del 2002 gli dico: "Guarda che ti mando 44 nuove schede - che hanno, ovviamente, poi i loro numeri - che devono annullare le precedenti". Questo vuol dire che poi bisognerà considerare 1077 meno 44 quando poi, in un gioco di conteggio in regressione, noi vedremo - ma lo avete già visto nella consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso - che quel numero (1077) a un certo punto arriva a zero, tra l'altro - se non ricordo male - con un certo anticipo rispetto a quello che era previsto dalla legge del 1989.

Ma la cosa che ci interessa e che mi interessa farvi vedere è che in questo tipo di comunicazioni veniva comunicata non solo la scheda di smaltimento del... ma anche questa che ho messo in quella specie di azzurrino lì. Si dice: "Precisiamo inoltre che il fluido PCB contenuto negli apparecchi di cui sopra è stato trasferito presso lo stoccaggio provvisorio della citata ditta Ecos". Quindi, sostanzialmente, in questa dichiarazione si fa riferimento non soltanto allo smaltimento dei contenitori ma anche allo smaltimento del contenuto che è il fluido. Noi a questo punto avremo, per quanto riguarda questa situazione, anche questo documento di riscontro.

Poi devo anche dirvi che, dopo la discussione del Pubblico Ministero - anche se, secondo me, potrebbe non essere assolutamente necessario - mi sono sentito in dovere di fare una richiesta ufficiale, come indagine difensiva, all'ArcelorMittal... anzi, in particolare all'Amministrazione Straordinaria per avere anche i singoli documenti di trasporto di questo fluido. Questi documenti di trasporto ce li abbiamo. Quindi se il Pubblico Ministero...non credo dovrebbe avere problemi ad acquisirli anche in questa fase. Noi siamo perfettamente in grado di dare la dimostrazione - non solo con queste dichiarazioni ma anche con i documenti di trasporto - dello smaltimento (puntuale smaltimento) anche del contenuto oltre che dei contenitori, anche se a questo punto credo che su questa cosa si sia dimostrato veramente tanto.

Comunque poi noi abbiamo anche un'altra comunicazione nello stesso anno, perché sono state due le comunicazioni. Ce n'è una successiva (del 10 settembre del 2002) in cui si comunicano altre nove schede e in cui si precisa egualmente che il fluido che è contenuto negli apparecchi è stato trasferito presso lo stoccaggio provvisorio della ditta Ecos, in attesa dello smaltimento finale presso impianti autorizzati.

Ripeto: queste sono denunce di cessazione d'uso delle apparecchiature che sono in conformità - è importante - a quello che è previsto dal D.P.R. 216 dell'88, Articolo 5 comma 5. Il custode avrebbe dovuto - a mio avviso - saperlo e quindi non avrebbe dovuto avere quantomeno dubbi sulla necessità di cercare questa documentazione e l'avrebbe trovata, come l'ho trovata io.

Per quanto riguarda l'anno invece 2003 volevo farvi vedere il punto 34. Il punto 34 riguarda l'ammodernamento della batteria 11, con rifacimento delle testate delle pareti di riscaldamento. Ve lo faccio vedere perché questo è un altro caso in cui - un po' perché mi interessa, un po' perché è un altro caso - il Pubblico Ministero... il teste Valenzano - un lapsus! - indica come evidenza della mancata attuazione il fatto che, in data 13 agosto del 2012, Ilva avrebbe proposto la realizzazione di questo intervento ai custodi. Poi si meraviglia, tra parentesi - ed è quasi una cosa abbastanza curiosa veramente - che Ferrante non avrebbe proposto lo stesso intervento in data 17 settembre 2012. Ma, anche in questo caso, è abbastanza chiaro perché non l'ha proposta: per il semplice motivo che era già stata realizzata. Perché è un errore quello per cui si dice che nel documento del 13 agosto comparisse come da realizzare. Infatti, se noi andiamo a prendere quel documento del 13 agosto, vediamo che - esattamente al contrario - negli interventi realizzati nell'area cokeria questo intervento appartiene al novero degli interventi realizzati.

Adesso, data l'ora e data la stanchezza, ci metto un po' anche io. Anche perché, stupidamente, non l'ho sottolineato.

Eccola qua, è questa: riguarda la batteria 11 della cokeria. È stata oggetto di un piano di revamping. È il CO10 che ha interessato principalmente gli interventi di rifacimento. Ricordatevi che nella relazione c'è scritto "testate", quindi ha interessato principalmente il rifacimento delle testate, eccetera eccetera.

Nella parte invece che riguarda quelli da realizzare non c'è niente che faccia riferimento alla batteria 11. Su questo siamo assolutamente tranquilli perché abbiamo l'ordine, quindi è un clamoroso errore del teste Valenzano a riguardo. L'ordine è il 7494 del 20 febbraio 2002 a Carbotechica: riguarda proprio la parete di riscaldamento e le nuove testate delle batterie forni a coke 11. Diciamo che poi, anche a livello di correttezza nell'inserimento nella relazione del 2003, a questo punto abbiamo la fattura della Carbotechica che, facendo riferimento a questo ordine 7494, è una fattura del 6 agosto del 2003 e riguarda molto chiaramente il rifacimento delle testate - vedete qua - della batteria 11. Oltretutto qui abbiamo anche la messa in servizio previo avvenuto collaudo, rata finale 10%. Quindi questi lavori sono proprio terminati nel 2003 e nella relazione, correttamente, sono stati descritti come effettuati.

Voglio dire: su interventi di questo tipo forse una maggiore attenzione ci poteva anche essere, perché qui si dice che non abbiamo rifatto una batteria. Si poteva stare più attenti. Poi è inutile dire che - abbiamo già detto - c'erano anche le testimonianze sulla realizzazione di questi interventi.

Saltiamo avanti. Anche se ci sono interventi importanti, li lasciamo perdere. Andiamo al 39 sempre del 2003: è il... diciamo che a bilancio passa come rifacimento di AFO 5, con il collaggio della salamandra e il ripristino di tutta una serie di strutture. Mi interessava farvelo vedere perché il custode(il teste)sostanzialmente metterebbe come evidenza della mancata attuazione di questo che in realtà è un intervento di rifacimento che appartiene a quel genus di rifacimento dell'altoforno nelle sue fermate, che ovviamente ha una valenza di tipo produttivo...dice: "Gli interventi di rifacimento AFO 5 sono previsti dal provvedimento dell'AIA e dovranno essere avviati non oltre l'1 luglio del 2014". Ma questa motivazione è una motivazione che non ha nessun pregio perché voi sapete perfettamente che un provvedimento di riesame dell'AIA non può certo prevedere il rifacimento dell'altoforno. Non è che il Ministero dell'Ambiente ti dice in un riesame, in un provvedimento amministrativo, che devi rifare l'altoforno. Se voi andate a leggere - come va letto - il riesame dell'AIA, ovviamente il riesame dell'AIA prevede che presso l'Altoforno 5 vengano realizzati alcuni interventi che hanno una valenza ovviamente di carattere ambientale. Ma non è certo il Ministero - fortunatamente nel nostro sistema,finora - che dice a un'azienda di rifare l'altoforno, come dice il custode. Volevo farvi notare questo particolare perché dà un po' anche il

segno di quelle che sono le prospettive delle persone.

In realtà, questo intervento è stato realizzato. Volevo evidenziarvi ovviamente che...Perché ve lo faccio vedere? Perché è esattamente la dimostrazione di quello che vi stavo dicendo. Nel momento in cui io metto nella relazione di bilancio che rifaccio - nel senso che ricostruisco - l'altoforno, sto parlando di un intervento che è per l'efficientamento della produzione. Tanto è vero che voi non troverete mai questi 13 milioni e 465 mila euro nella relazione degli investimenti ambientali perché non hanno niente a che fare, quindi non hanno evidentemente niente a che fare in ipotesi, per natura, ontologicamente-diciamo così - con il riesame dell'AIA che viene citato dal teste Valenzano come motivo per cui questi interventi non sarebbero stati eseguiti. Questo ci tengo a dirlo perché bisogna anche capire le persone come ragionano.

L'altro intervento che volevo farvi vedere perché è estremamente significativo - poi forse non ve ne faccio vedere più per questa annualità - è il documento 41. Vorrei che vi rendeste conto di persona...perché poi le carte sono tante e pensare che si possano leggere tutte è difficile. Vorrei farvi vedere questo intervento 41 perché anche questo, in un'ottica di valutazione del testimone, mi sembra piuttosto importante.

Guardate la colonna di sinistra. La colonna di sinistra è quella che dice cosa c'è scritto nella relazione di bilancio: "Migliorie dei convertitori di Acciaieria 1 con ammodernamento del sistema di distribuzione dell'energia elettrica". È abbastanza chiaro: è la miglioria dei convertitori (dei tre convertitori) dell'Acciaieria 1. Noi - che siamo dei poveri laureati in Legge - ormai sappiamo perfettamente di che cosa si tratta.

Andiamo a vedere che cosa dice il custode con riferimento alle evidenze di mancata attuazione. Dice: "Il piano di interventi 2003...- un certo codice - ...risultava relativo ai lavori di pavimentazione del pontile per la pulizia con spazzatrici e adozione di sistemi di raccolta acque del secondo sporgente da completarsi entro il primo quadrimestre del 2006". Io chiedo a voi che razza di rapporto dovrebbe avere questo intervento che cita nella colonna di destra il teste Valenzano rispetto a quello che invece viene descritto nella relazione di bilancio. Lo pongo alla vostra attenzione perché magari vi era sfuggito.

A questo punto direi che posso farvi vedere che questi lavori - quelli veri, cioè quelli di miglioria ai convertitori di Acciaieria 1 - sono stati invece svolti. Non è certo il fatto che si parlasse da qualche altra parte di pavimentazione di pontili che poteva metterli in discussione. C'è l'ordine 26640 dell'8 giugno del 2000 alla SMS Demag: riguarda proprio l'ammodernamento degli impianti di captazione ai COV1, 2 e 3 di Acciaieria 1, per 12 milioni e 400 mila euro, con consegna prevista nel 2003 (che è proprio l'anno di cui stiamo discutendo). Poi abbiamo la nostra fattura che ci dà conto che, con riferimento a questo ordine, noi abbiamo effettivamente la fattura della SMS Demag che

viene emessa nel 7 ottobre del 2003 (che è l'anno giusto) con riferimento all'ordine (giusto) che è il 26640. Quindi diciamo che l'accertamento non era difficile e poteva essere di segno ben diverso.

Adesso saltiamo veramente di tanti interventi perché passiamo al 64 del... passiamo più avanti. Ecco, vorrei passare al 66. Facciamo un salto lunghissimo. Abbiamo l'ultimo intervento. Facciamo un salto di trenta interventi e andiamo al 66 del 2003. Il 66 del 2003 attiene al completamento del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni delle batterie di forni a coke e dell'impianto di agglomerazione. Qui stiamo parlando dello SME, stiamo parlando di quella cosa così importante di cui abbiamo parlato per quattro anni e che, sulla base di accordi che erano stati presi con le autorità competenti, l'Ilva - proprio in questo periodo - comincia ad installare sui camini, su alcuni dei camini delle cokerie e sul camino E312. È un fatto importante! Io mi domando come il custode giudiziario dello stabilimento abbia potuto dare sostanzialmente per presupposto che rispetto a questa cosa vi fosse l'evidenza di una mancata attuazione, dicendo tra l'altro nella colonna di destra - se avete la pazienza di andare a guardarla - che questa evidenza risulterebbe dal fatto che gli interventi previsti nel provvedimento di... questi sarebbero interventi previsti nel provvedimento di riesame dell'AIA del 2012. Ma, francamente, di che cosa stiamo parlando? Cioè che lo stabilimento di Taranto avesse alle cokerie e all'E312 il sistema SME (il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni) doveva essere un fatto assolutamente noto a chi custodiva lo stabilimento. Non so, non riesco a capire come potesse pensare che fosse previsto per la prima volta nel riesame dell'AIA del 2012, cioè di nove anni dopo rispetto al 2003. Esisteva da nove anni!

Se andiamo a vedere un po' di documenti che riguardano questa questione per vedere se anche era stata correttamente evidenziata in quell'anno, vediamo un primo documento in cui Ilva a Regione Puglia e - in particolare proprio, vista l'importanza della questione - per conoscenza all'allora Presidente della Regione, il 7 marzo del 2003... sulla base tra l'altro non del nulla ma di un atto di intesa che è quello dell'8 gennaio 2003, quegli atti di intesa che il Pubblico Ministero ha cercato - in diversi momenti della sua requisitoria - di minimizzare nei contenuti. Uno di quei contenuti era: "Mettiamo un sistema di monitoraggio in continuo alle cokerie e all'E312". L'Ilva in questo momento, nel marzo del 2003 - con un atto di intesa che è soltanto di due mesi precedenti - comunica che è stato completato il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini delle batterie coke e all'impianto di agglomerazione. Quindi siamo in contesto di rispetto rigoroso di quelli che erano gli accordi che venivano stipulati in quel periodo.

Poi, per dare maggior contezza di come andavano le cose - siccome, perché non sia carta ma perché sia qualcosa d'altro, è anche giusto che si controlli - abbiamo il verbale del PMP

che era competente a quel tempo (è del 5 novembre del 2003, non a caso) in cui l'immane Dottor Virtù si reca nello stabilimento Ilva e verifica il sistema di monitoraggio in continuo installato al camino E312 e dice anche che il sistema di monitoraggio in continuo viene verificato come installato e funzionante alle batterie 7 e 8 della cokeria. Ve l'ho sottolineato qua. Quindi abbiamo il sistema di monitoraggio sia all'E312 e sia alla batteria 7/8 dove viene definito "funzionante". Il Dottor Virtù non scrive benissimo però si riesce a capire che lì c'è scritto "funzionante".

Poi, se vogliamo essere ancora più sicuri che la cosa è successa davvero, andiamo a vedere l'ordine 28584 del 3 luglio del 2002 alla Siemens che è la società che fornisce questo impianto. È il sistema di rilevazione in continuo delle concentrazioni di emissioni di polveri al camino - in questo caso - batterie forni a coke 7 e 8, che sono proprio quelli che erano stati verificati dal Dottor Virtù. Andiamo a vedere anche la relativa fattura che è la fattura che Siemens emette in favore di Ilva e la emette il 10 febbraio del 2003. L'ordine è il 28584 ed è la messa in servizio - effettuata dal 27 gennaio 2003 al 3 febbraio 2003 - del sistema di rilevazione in continuo delle concentrazioni delle emissioni. Quindi direi che, rispetto a questo fatto, siamo alla sovrabbondanza di prove circa il fatto che questo intervento è stato eseguito ed è stato eseguito nell'anno in cui è stato comunicato nella relazione al bilancio del 2003. Rimane, a questo punto, il mistero di una evidenza di mancata attuazione che, francamente, mi lascia estremamente perplesso.

Per quanto riguarda l'anno 2004 facciamo un salto e andiamo all'intervento 4.

Io sto seguendo questa vostra indicazione anche molto volentieri. Però voglio semplicemente che sia chiaro che in tutti gli interventi che salto ci sono delle prove. Io cercherò in tutti i modi poi di fare una memoria. Ma siamo allo stesso livello della prova, nel senso che sono tutti provati come quelli che vi sto illustrando. Ci sono gli ordini, ci sono le fatture, ci sono i verbali dell'ARPA, ci sono le comunicazioni alle autorità competenti: c'è tutto quello che vi dico, per gli interventi di cui parlo, anche per gli interventi di cui non parlo.

Vediamo adesso questo intervento 4 dell'anno 2004: è l'attivazione della nuova taratura dei sistemi del protocollo di umidificazione dei cumuli del parco minerali e fossili, con l'abbassamento degli indici di attivazione. Perché parlo di questo intervento? Perché mi serve anche al fine di ribadire ancora una volta che questa gestione dei parchi era una gestione dei parchi assolutamente - oltre che reale - effettiva, realizzata: era condivisa. In questo caso, la società aveva anche interesse a comunicare all'esterno che queste attività venivano svolte e che si tenevano comportamenti di questo tipo.

Sostanzialmente la prova - adesso la guardiamo - di questa... perché sono prove anche, in un

certo senso, ulteriori rispetto a quelle che abbiamo dato sugli investimenti ambientali. C'è la comunicazione ad ARPA Puglia nelle diverse funzioni (Presidente, l'Assessore, poi c'è anche la Provincia, il Sindaco di Taranto, il Sindaco di Statte e compagnia cantante) dove si dice - il 20 gennaio del 2005 che quindi è immediatamente dopo rispetto al 2004, dove viene comunicata questa attività - che si è provveduto ad attivare appunto la nuova taratura del sistema di protocollo di umidificazione dei cumuli del parco minerali e fossili, con l'abbassamento - esattamente quello che si dice nel bilancio - dei relativi indici di attivazione delle fasce di intervento. Sapete benissimo che queste erano le fasce verde, gialla, rossa - se non ricordo male - che, a una certa velocità del vento, attivavano gli interventi di bagnatura. Nel tempo, questi indici di attivazione si sono piano piano... si è deciso di abbassarli. Poi è arrivato il custode e ha deciso di abbassarli anche lei di qualche chilometro orario. Ma non è altro che un'attività che veniva già fatta prima e che ha trovato un'ulteriore implementazione perché il custode ha ritenuto che dovesse essere leggermente implementata. Ma volevo che fosse chiaro che questa attività di individuazione di quali erano questi limiti di attivazione...non erano delle invenzioni dell'Ilva che - diciamo - faceva di nascosto ma qui vengono comunicate a cinque autorità pubbliche (dalla Regione alla Provincia, al Comune, eccetera eccetera). Quindi ci tenevo a farvi vedere, per questa ragione, questa documentazione. Poi ce n'è parecchia altra ma la potete trovare.

A questo punto vi faccio vedere anche il 7 che, probabilmente, è l'ultimo - poi ve ne faccio vedere solo un altro - di quest'anno. Ve lo faccio vedere perché anche qui c'è un problema per quanto riguarda l'attenzione che il testimone ha posto su un tema importante. Perché l'intervento è l'intervento di completo rifacimento delle testate... Scusate ma la mia testa sta andando a fumo! Questo è l'intervento di completo rifacimento delle testate delle batterie 7 e 8 (vedete sulla sinistra). Anche in questo caso il testimone rinverrebbe, nel documento del 13 agosto 2012, l'evidenza della mancata attuazione perché - a suo avviso - il 13 agosto del 2012 Ilva avrebbe chiesto al custode la realizzazione...

(Il Presidente interviene fuori microfono).

AVVOCATO S. LOJACONO - Il 6. Scusi, Dottoressa! Forse io ho detto "il 7" ma è il 6. Il 7 era il revamping e ce lo risparmiamo. Il 6 riguarda invece il completo rifacimento delle testate delle batterie 7 e 8.

Come vedete, il teste dice che non sarebbero state attuate perché il 13 agosto del 2012 l'Ilva avrebbe proposto la realizzazione di questi interventi ai custodi (a prescindere dal fatto

che questo non escluderebbe la circostanza che sono state fatte anni prima). Ma, se noi andiamo a vedere il documento che ci interessa, vediamo che il documento dice tutt'altro perché effettivamente negli interventi... Eccolo qua. Qua sono stato più bravo perché l'ho sottolineato. Negli interventi realizzati in cokeria c'è il punto CO11 (che vuol dire "Cokeria 11") dove viene dato conto che è stato realizzato, tra le altre cose, il ripristino delle murature refrattarie (testate, bruciatori e rigeneratori) e interventi sulle strutture delle batterie 7 e 10. Quindi anche qui - nell'intervento 6 - si parla delle testate e, ovviamente, anche delle testate della batteria 7 e 8. Se poi noi andiamo a vedere gli interventi realizzati invece... da realizzare o in corso di realizzazione, ovviamente non ritroviamo lo stesso concetto. Vi risparmio ordini e fatture perché li abbiamo già visti negli investimenti ambientali.

L'ultimo che vi faccio vedere... perché anche questo è abbastanza clamoroso, devo dire. Ogni tanto uso qualche aggettivo esagerato anch'io. È abbastanza clamoroso perché l'intervento 11 riguarda l'attività prevista dal piano di caratterizzazione del SIN di Taranto. Penso che non si debba essere di Taranto per sapere che nell'area SIN di Taranto sia plausibile che ci sia un piano di caratterizzazione previsto da atti pubblici ufficiali ben noti e facilmente accessibili soprattutto a chi appartiene alla struttura a cui apparteneva il teste Valenzano. Non credo avesse molte difficoltà rispetto a questa tematica. Nelle ragioni che, secondo il teste Valenzano, darebbero conto della evidenza addirittura - perché mi piace questa parola "evidenza" - di mancata attuazione del piano di caratterizzazione, vi sarebbe il fatto che non sarebbero proposti - pensa un po'! - in alcuna occasione alle autorità competenti. Stiamo parlando del piano di caratterizzazione del SIN di Taranto.

Vorrei che vi soffermaste proprio un secondo su una riflessione su quello che è scritto. Non so se l'avesse scritto un difensore.

La cosa è talmente grossa che mi è bastato introdurre come documento un verbale di sopralluogo eseguito dall'ARPA in relazione ai famosi atti di intesa (il primo del gennaio 2003 e il secondo del febbraio del 2004) in cui - ma ne potremmo trovare quanti ne vogliamo negli anni successivi - una parte è dedicata proprio a questo tema del piano di caratterizzazione in cui si dà atto che il 3 dicembre del 2004 l'Ilva ha eseguito 460 sondaggi (di cui 79 con piezometro) nell'ambito dei lavori di caratterizzazione dello stabilimento che, ovviamente, sono fatti ai sensi di una legge - che la Corte conosce benissimo - che è il Decreto Ministeriale 471 del '99. Si acquisisce, in questo caso, anche copia del verbale di sopralluogo effettuato il 20 settembre 2004 dalla Provincia di Taranto. Perché siccome si parla di mancate comunicazioni alle autorità competenti, qui abbiamo - giacché ci siamo - anche la Provincia. Questo anno lo abbiamo finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Sì. Avvocato, dobbiamo interrompere qui. Anche perché i Giudici Popolari devono raggiungere le loro abitazioni che sono a distanza di oltre un'ora da Taranto. Quindi un ulteriore sacrificio non è proprio possibile.

AVVOCATO S. LOJACONO -Certo, mi rendo conto. Quello che vi posso dire è che, con il tempo necessario, li ridurrò al minimo questi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ne farò altri cinque o sei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Allora domani, a quanto ho compreso, inizierà l'Avvocato Melucci.

AVVOCATO S. LOJACONO - Venerdì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Venerdì, scusi. Venerdì inizierà...O vuole continuare lei?

(L'Avvocato Lojacono interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Voi siete d'accordo, chiaramente. C'è qualche opposizione a questo modo di procedere? Pubblico Ministero, è contrario che inizia il codifensore?

(Il Pubblico Ministero interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Tra l'altro sono codifensori degli stessi imputati, in parte. Anche Urso e Convertino dovrebbero cercare di parlare domani, se è possibile, perché le posizioni sono comuni (sono sempre codifensori). Lei poi, Avvocato, quando pensa di poter riprendere la sua discussione?

AVVOCATO S. LOJACONO - Se risolvo - come spero, francamente - questo piccolo problema, immediatamente dopo vorrei riprendere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Immediatamente dopo. Però, Avvocato, tenga presente che nell'arco di qualche ora dovrebbe cercare poi di contenere.

AVVOCATO S. LOJACONO -Sì. Sono temi più generali quelli che mi aspettano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Giusto per essere chiari, perché...

AVVOCATO S. LOJACONO -Sono meno seriali, sono più generali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché altrimenti, in proporzione... Le vostre posizioni sono quelle che sono, quindi insomma...

AVVOCATO S. LOJACONO - Assolutamente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Anche rispetto ad altri colleghi che avevano anche posizioni rilevanti, ci deve essere una proporzione. Va bene. Ci vediamo venerdì allora.

